



Relazione
al Parlamento
2023

Garante Nazionale
dei diritti
delle persone
private della libertà
personale

Convenzioni
Norme
Accordi



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale



Mauro Palma (*Presidente*)
Daniela de Robert (*Componente*)
Emilia Rossi (*Componente*)

Relazione
al Parlamento
2023

Convenzioni
Norme
Accordi

Il progetto grafico e la sua realizzazione sono della *Fondazione Vincere Insieme*


Stampa: EUROLIT s.r.l.- ROMA

Sigle e acronimi Relazione al Parlamento 2023


Adir	Altro diritto	Iom	<i>International organization for migration</i>
Ads	Amministratore di sostegno	Ipm	Istituto penale per minorenni
Agenas	Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	Iris	<i>Institutional Research Information System</i>
Anac	Autorità nazionale anticorruzione	Iss	Istituto superiore di sanità
Anft	Associazione nazionale funzionari del trattamento	Msna	Minore straniero non accompagnato
Apt	<i>Association pour la prévention de la torture</i>	Nhri	<i>National Human Rights Institution</i>
Atsm	Articolazione per la salute mentale	Npm	<i>National Preventive Mechanism</i>
Cat	<i>Committee against Torture</i>	Odihr	<i>Office for Democratic Institutions and Human Rights</i>
Cc	Casa circondariale	Oms	Organizzazione mondiale della sanità
Ccep	Codice etico europeo di Polizia	Ong	Organizzazione non governativa
Ced	Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata	Onu	Organizzazione delle Nazioni unite
Cedu	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	O.p.	Ordinamento penitenziario
Cerc	<i>Centre for governmentality and disability studies</i>	Opeat	<i>Optional protocol to the convention against torture</i>
Cesp	Centro studi per la scuola pubblica	Opg	Ospedale psichiatrico giudiziario
Cespi	Centro studi di politica internazionale	Osce	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Cidu	Comitato interministeriale per i diritti umani	Ospd	<i>Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans</i>
Cie	Centro di identificazione ed espulsione	Pcd	Persone con disabilità
Cnf	Consiglio nazionale forense	Pos	<i>Place of safety</i>
Ci Edu	Corte europea dei diritti dell'uomo	Ptpct	Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Cpia	Centro provinciale per l'istruzione degli adulti	Rems	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Cpr	Centro di permanenza per i rimpatri	Rpct	Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione
Cri	Croce rossa internazionale	Rpd	Responsabile della protezione dei dati personali
Cpt	Comitato europeo per la prevenzione della tortura	Rsa	Residenza sanitaria assistenziale
Cr	Casa di reclusione	Rsd	Residenza sanitaria per disabili
Crpd	Convenzione per i diritti delle persone con disabilità	Rssa	Residenza socio-sanitaria assistenziale
Dap	Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	Sai	Servizio di assistenza intensificata
Deaf	<i>Geneva Centre for Security Sector Governance</i>	Smop	Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg
Dgmc	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Sop	<i>Standard operating procedure</i>
Dpcm	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	Spdc	Servizio psichiatrico di diagnosi e cura
Dpo	<i>Data Processing Officer</i>	Spt	Sottocomitato per la prevenzione della tortura
Dpr	Decreto del Presidente della Repubblica	Ssn	Servizio sanitario nazionale
Dudu	Dichiarazione universale dei diritti umani	Tso	Trattamento sanitario obbligatorio
EuroMed Right	<i>Euro-Mediterranean Human Rights Network</i>	Tsv	Trattamento sanitario volontario
Fami	Fondo asilo migrazione e integrazione	T.U. Imm.	Testo unico sull'immigrazione
Fish	Federazione italiana per il superamento dell'handicap	Ue	Unione europea
Fra	<i>Fundamental Rights Agency</i>	Uiepe	Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna
Frem III	Forced return monitoring III	Unhcr	<i>United Nation high commissioner for refugees</i>
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera	Uo	Unità operativa
Hrc	<i>Human Rights Council</i>	Uoc	Unità operativa complessa
Icam	Istituto a custodia attenuata per detenute madri		
Icmpd	<i>International Center for Migration Policy Development</i>		



7
♥



7
♥



Convenzioni
Norme
Accordi

♥
7



♥
7



Pubblicazioni

La diffusione di una cultura dei diritti è stata in questi anni uno degli obiettivi che l'Autorità di garanzia si è data, a fianco al compito principale di monitoraggio preventivo dei luoghi di privazione della libertà personale. È in questa prospettiva che il Garante nazionale ha realizzato diverse pubblicazioni e diversi studi.

La collana *Da dove* nasce con la finalità di mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell'affermazione dei diritti umani. Sono quattro i volumi pubblicati: *Lo Stato non uccide*, sulla pena di morte; *Il reato impossibile*, sul reato di plagio, abolito in Italia nel 1981; *In gabbia*, sulla progettazione di uno spazio dove l'individuo recluso possa ritrovare qualche indicazione di possibile benessere, pur nella difficile contingenza della situazione vissuta; *Nelle mani altrui*, sul reato di tortura entrato nel Codice penale italiano solo nel 2017.

La collana *Norme e normalità* con la quale si sono volute raccogliere le Raccomandazioni fatte dal Garante nazionale nei diversi ambiti di privazione della libertà. Il primo volume raccoglie quelle fatte nel 2016-2017 nell'ambito penale degli adulti; il secondo concerne la privazione della libertà e i migranti e – oltre alla raccolta delle Raccomandazioni fatte a seguito delle visite negli *hotspot* e nei Cpr e dei monitoraggi delle operazioni di rimpatrio forzato – contiene gli standard del Garante nazionale sulla detenzione amministrativa.

Vi sono poi alcuni prodotti divulgativi e informativi. I primi sono stati realizzati nel contesto del Progetto Fami e riguardano i rimpatri forzati: le *Linee guida*

del Garante nazionale sul monitoraggio dei rimpatri forzati; *La protezione dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato*; due video: uno tutorial su *“Diritti fondamentali e rimpatri forzati”* e uno sul *“Progetto sul monitoraggio dei rimpatri forzati”*.

L'ultima pubblicazione con finalità divulgativa e informativa è il *Vademecum per le Forze di polizia* sulle visite di monitoraggio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tale *Vademecum* è stato accolto positivamente sia dall'Arma dei Carabinieri che dalla Polizia di Stato che hanno provveduto a diffonderlo in maniera capillare in tutti i loro presidi territoriali diffusi nel Paese.

In una prospettiva di *accountability* e di trasparenza, inoltre, il Garante nazionale pubblica sul proprio sito web i *Rapporti sulle visite* effettuate dal Garante nazionale con le *Raccomandazioni* e le relative risposte scritte delle Amministrazioni competenti; i *Pareri* inviati al Parlamento sulle proposte di legge riguardanti la privazione della libertà e le osservazioni inviate alla Corte europea dei diritti umani come *Amicus curiae*; le informative e gli esposti inviati alle Procure della Repubblica. Sono naturalmente pubblicate anche le *Relazioni al Parlamento* del Garante e gli interventi di presentazione del Presidente e del Collegio, le cui copie sono distribuite alle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, alle Organizzazioni non profit, alle Università, che sempre più spesso rivolgono la loro attenzione all'Istituzione del Garante nazionale, quale oggetto di studio e di ricerca, e al mondo dei media.

Nel sito sono inoltre pubblicati alcuni studi e ricerche realizzate dal Garante nazionale su diversi ambiti



del proprio mandato: le *Survey nazionali sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e socio-sanitarie*, realizzate insieme all'Istituto superiore di sanità; un *Dossier sul monitoraggio dei rimpatri forzati in Europa*, commissionato nell'ambito del Progetto Fami alla Fondazione Ismu; una *Ricerca sui suicidi in carcere* relativa all'anno 2022.

Nei giorni difficile dell'emergenza sanitaria il Garante nazionale ha pubblicato *il Punto*, un bollettino quotidiano sulla situazione nei luoghi di privazione della libertà relativamente alla pandemia e sulle misure per contrastarla. *Il Punto*, che è stato pubblicato anche in inglese, ha colmato un vuoto informativo su tali temi e ha consentito di assicurare trasparenza anche a quei luoghi per definizioni buie, quali sono quelli in cui le persone sono ristrette, in un momento particolarmente critico e ha permesso di rafforzare i rapporti con i media e con gli *stakeholders*, offrendo un aggiornamento preciso e aggiornato su ogni aspetto del problema nei diversi ambiti di competenza del Garante nazionale.

A partire dal 2021 il Dipartimento per l'editoria e la comunicazione della Presidenza del Consiglio ha realizzato delle Campagne di informazione sul Garante nazionale, con *spot televisivi e radiofonici* diffusi sulle reti Rai.

Come anticipato nelle pagine precedenti, tra le attività riveste particolare rilievo quella della *formazione*, svolta sia autonomamente sia in collaborazione con le Amministrazioni interessate, con Università italiane e straniere, con Istituzioni e Associazioni nazionali e internazionali, la cui azione è particolarmente rivolta alle vulnerabilità sociali e all'effettività

dei diritti per tutti. In particolare, è operativa ormai da tempo una collaborazione con le Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) tesa a innalzare il livello di conoscenza del sistema di norme nazionali e sovranazionali a tutela dei diritti delle persone private della libertà e anche la conoscenza del mandato, delle funzioni e delle attività di monitoraggio del Garante nazionale.

Il Garante ha inoltre firmato dei *protocolli di collaborazione* con il Garante per la protezione dei dati personali sul tema della 'privacy degli ultimi'; l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) della Presidenza del Consiglio; il Consiglio nazionale forense (Cnf); l'Istituto superiore di sanità (Iss); l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci); il Politecnico di Milano e il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Lombardia; la Direzione generale per l'esecuzione esterna e la messa alla prova; l'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" di Caserta; l'Università degli Studi di Messina; il Comitato italiano per l'Unicef; l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università Sapienza di Roma; l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Tutte le pubblicazioni del Garante nazionale sono diffuse in maniera gratuita e sono scaricabili dal sito istituzionale www.garantenazionaleprivatiliberta.it



Norme e adempimenti del Garante Nazionale

Cornice normativa sovranazionale

Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat)

(Assemblea generale delle Nazioni unite, risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002)

[...]

Articolo 3

Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").

Articolo 4

1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

[...]

Parte IV

Meccanismi nazionali di prevenzione

Articolo 17

Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.



Articolo 18

1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l'indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibrio tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Articolo 19

Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

- a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente articolo 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
- c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

Articolo 20

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

- a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'articolo 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
- c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
- d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
- e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
- f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.



Articolo 21

1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.

Articolo 22

Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.

Articolo 23

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi nazionali di prevenzione.

[...]

Legge 9 novembre 2012, n. 195

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 173

modifica il comma 1 dell'articolo 7 il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n.10.

Articolo 7

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale".

1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.



Commento

L'Opcat, entrato in vigore nel giugno 2006, ha dato vita a un 'doppio pilastro', per la prevenzione della tortura: a livello globale il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (Spt) e a livello nazionale i cosiddetti Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm) che ogni Stato ha l'obbligo di istituire sotto forma di appositi organismi indipendenti. L'Italia ha ratificato l'Opcat con la legge 195/2012 e ha indicato il Garante nazionale come proprio Npm. Sia il Sottocomitato che i Meccanismi nazionali hanno il potere di accesso a tutti i luoghi in cui le persone sono private della libertà - de iure o de facto - nonché alla documentazione e ai colloqui riservati con i ristretti e devono conseguentemente produrre relazioni e raccomandazioni per migliorare la tutela dei loro diritti e prevenire forme di maltrattamento o di condizioni irrispettose della dignità delle persone. Inoltre, devono esprimere pareri sulle leggi vigenti, sulle questioni in discussione a livello parlamentare e proporre emendamenti o ipotesi di riforma. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha stabilito con una norma primaria la designazione del Garante nazionale quale Npm italiano, facendo seguito alla Note verbale 1105 del 25 aprile 2014.

Concluding observation on the initial report of Italy by Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 6 October 2016

Punto 41. The Committee is concerned that the remit of the mandate of the national preventive mechanism does not extend to psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities where they are deprived of their liberty. Punto 42: The Committee recommends that the National preventive mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities.

Replies of Italy to the list of issues in relation to the initial report of Italy, 2 June 2016

Reply to the issues raised in paragraph 16 of the list of issues. Punto 33. The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative mechanism.

Commento:

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge nel 2009, tenuto conto della risposta dell'Italia in relazione alla lista di questioni del Committee on the Rights of Persons with Disabilities di cui all'articolo 15 intitolato 'Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment' (punto 33 delle Replies of Italy), considerato anche l'articolo 14 comma 1 lettera b che stabilisce che gli Stati Parti devono assicurare che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri "are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty", viste le Concluding observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session, 15 August-2 September 2016) di cui al punto 42, il Garante nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture private della libertà nell'ambito della salute. In altri termini, il Comitato delle Nazioni unite chiede all'Italia di avviare il monitoraggio delle Istituzioni psichiatriche e delle strutture socio-sanitarie o assistenziali residenziali per persone con disabilità, in special modo con disturbo mentale o comunque con deficit cognitivi. L'Italia assegna al Garante nazionale in quanto Npm il compito di attuare tale monitoraggio



Convenzioni Norme Accordi

Direttiva europea 115/2008/CE

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art 8

Allontanamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

[...]

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.

Commento

A seguito dell'avvio della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito l'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE che prevede che ogni Stato Membro si doti di un meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati e della lettera di messa in mora della Commissione europea, l'Italia designa il Garante nazionale come organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati. La Commissione approva la nomina nel 2015; nel 2016 il Garante nazionale diventa operativo e un anno dopo (il 14 luglio 2017) la procedura di infrazione viene archiviata, come riportato qui di seguito.

Nota 5007-2/A2014-001564/IX, 9 dicembre 2014, Ministero dell'interno

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari indirizzata a:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee,
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
- Ministero della giustizia-Ufficio legislativo.

Oggetto: Procedura d'Infrazione 2014/2235 (ex Caso EU Pilot 6534/14/Home) non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.



Nota DPE 0002621 P - 4.22.23, 12 marzo 2015, Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata a:

- Ministero dell'interno, Ufficio di gabinetto
- Ministero dell'interno, Ufficio legislativo
- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Ministero degli affari esteri, Ufficio di gabinetto
- Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di gabinetto
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo
- Ministero della salute, Ufficio di gabinetto
- Ministero della salute, Ufficio legislativo

Oggetto: Procedura d'infrazione 2014/2235 - Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza).

Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE. Risposta. Seguiti.

[...]

I. ORGANISMO DI MONITORAGGIO (art. 8 par. 6, direttiva rimpatri)

Con riguardo all'**indipendenza dell'organismo** deputato al monitoraggio dei rimpatri, la Commissione ritiene soddisfacente la prospettata soluzione del **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**, istituito con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.

Tuttavia, ai fini della piena risoluzione della Questione, **la Commissione ritiene necessaria una esplicita indicazione dei compiti sul monitoraggio dei rimpatri nel Codice di autoregolamentazione di cui il Garante si doterà**. Al riguardo ha sollecitato l'invio di una **bozza** del testo e di un **calendario** per la sua adozione.

Nota DPE 0007884 P - 4.22.23, 14 luglio 2017, Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata a:

- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo



Convenzioni Norme Accordi

- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Oggetto: Procedura d'infrazione 2014/2235 -Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza). ARCHIVIAZIONE.

Normativa nazionale

Articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito in legge 21.02.2014 n. 10) e successive modifiche

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un'indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto



personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi.



Convenzioni Norme Accordi

5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018. Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Commento

Si istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tassello fondamentale nell'ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni di privazione della libertà. L'organismo ha il compito di vigilare, visitare, consultare documentazione, parlare in privato con le persone private della libertà personale, al fine di rafforzare la tutela dei loro diritti e complessivamente di dare indicazioni per il corretto funzionamento delle istituzioni. Ha altresì il compito di coordinare i garanti territoriali.

La legge istitutiva è stata oggetto di varie modifiche.

Con legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 7 della norma istitutiva del Garante nazionale. Le novità principali sono rappresentate dalla possibilità di selezionare personale da Amministrazioni diverse dal Ministero della giustizia.

Il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha ulteriormente modificato l'articolo 7 al comma 5 lettera e) prevedendo anche l'accesso ai locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 ha introdotto numerosi elementi di novità tra cui: il nuovo nome del Garante in cui è caduto il riferimento alla detenzione penale; la designazione del Garante a unico Npm italiano con possibilità di delegare temporaneamente, quando lo ritenga, specifici poteri di visita ai Garanti territoriali; il potere di raccomandazione rispetto al nuovo reclamo presentabile da persone straniere trattenute per ragioni amministrative; in via eccezionale, una proroga biennale del Garante in carica.

Articolo 35, Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) Al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e al ministro della giustizia;
- 2) Alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- 3) Al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- 4) Al presidente della giunta regionale;
- 5) Al magistrato di sorveglianza;
- 6) Al Capo dello Stato.



Commento

Il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10) ha introdotto il cosiddetto “reclamo giurisdizionale”, inserendo il nuovo articolo 35 bis nell’ordinamento penitenziario. Ha inoltre rafforzato il primo livello di tutela, quella non giurisdizionale, potenziando il diritto di proporre reclamo “generico”: le persone ristrette possono infatti avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a una allargata pluralità di Autorità che, dopo la modifica normativa, include anche i Garanti dei diritti delle persone private della libertà. Pertanto, la funzione che il Garante nazionale è chiamato a svolgere è quella di affiancare la tutela giudiziaria facente capo alla Magistratura di sorveglianza con un compito di tutela extragiudiziale che, in questo ambito, prende avvio da sollecitazioni individuali.

Articolo 14 comma 2-bis, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

Commento

Sul modello del reclamo generico ex art. 35 dell’ordinamento penitenziario è stata introdotta la possibilità di sporgere reclamo al Garante nazionale e ai Garanti territoriali da parte di persone straniere irregolari trattate per ragioni amministrative.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89, Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale

[...]

Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in particolare, l’articolo 8, comma 6;

Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;

[...]

Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell’Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;

Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;



Convenzioni Norme Accordi

Considerato altresì che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonché il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione;

[...]

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.

Art. 2

Composizione dell'ufficio

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.
2. Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, è scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
3. Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante può richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.
5. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonché nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Art. 3

Organizzazione dell'ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
 - a) con propria delibera, stabilisce le modalità di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
 - c) adotta il regolamento interno delle attività dell'ufficio, comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.
3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, è scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.

Art. 4

Il direttore dell'ufficio

1. Il direttore dell'ufficio:
 - a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attività del personale;
 - b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, è funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.

Art. 5

Sede e beni strumentali dell'ufficio

1. L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.
3. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.



Convenzioni Norme Accordi

Art. 6

Rimborso spese

1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.
2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 è abrogato.
2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto è confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Commento

A seguito della già citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stato predisposto, con coordinamento del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che abolisce il precedente Regolamento e definisce il nuovo. Il decreto fa riferimento nei considerata anche alla ratifica dell'Opca e definisce la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale nel quadro dei poteri e degli obblighi che tale Protocollo attribuisce al Meccanismo nazionale di prevenzione.



Codice di autoregolamentazione¹

Articolo 1

Definizioni

1. Nel testo che segue:

- a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale², previsto dalla legge istitutiva. Il Garante, composto dal Presidente e da due Membri, è stato designato dallo Stato italiano, con lettera diplomatica 25 aprile 2014 della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni unite, quale Npm ai sensi del Protocollo Onu, con tutti i poteri e le prerogative che quest’ultimo prevede per tali Meccanismi. Tale designazione è stata inserita in norma primaria con decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173. Il Garante è stato altresì individuato dallo Stato italiano, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 (DPE0002621P-4.22.23), quale Organismo nazionale di monitoraggio delle procedure di rimpatrio forzato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Direttiva 2008/115/CE;
- b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante cioè l’organo tecnico che lo assiste;
- c) per “componenti”, si intendono i componenti dell’Ufficio;
- d) per “Protocollo Onu”, si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla Legge 9 novembre 2012, n. 195;
- e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 come modificata dall’articolo 1 comma 317 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dall’articolo 1 comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dall’articolo 3 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173;
- f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89;
- g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- h) per “Cedu”, si intende la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- i) per “Sottocomitato Onu” si intende il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Onu - in seno al “Comitato contro la tortura” istituito dall’articolo 17 della Convenzione Onu del 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia con legge 3 novembre 1988 n. 498, in vigore dall’11 febbraio 1989;

1. Il precedente Codice è stato approvato dal Garante con delibera 31 maggio 2016, aggiornato con delibere del 6 dicembre 2017, del 29 agosto 2019 e dell’8 gennaio 2021. Con delibera 30 marzo 2021 è stato adottato il presente nuovo Codice.

2. Il nome del Garante è stato modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 173.



Convenzioni Norme Accordi

- j) per “Cpr” si intendono i Centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 convertito con modificazioni in legge 13 aprile 2017, n. 46;
- k) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
- l) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante;
- m) per “Npm” si intende il National Preventive Mechanism ai sensi del Protocollo Onu;
- n) per “Cripd” si intende la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18;
- o) per “Ordinamento penitenziario” si intende la legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, recante norme di ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà.

Articolo 2

Funzioni del Garante

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal Regolamento e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla parte I, articoli 3 e 4 e alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo Onu:
 - a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
 - b) adotta il Codice, recante l’indicazione dei propri compiti, delle attività dell’Ufficio e la disciplina del suo funzionamento nonché i principi guida dell’azione di tutti coloro che in esso operano e di quella dei soggetti che, a qualsiasi titolo, con esso collaborano;
 - c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano in qualsiasi luogo, anche mobile, di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu, esercitando i poteri di cui al medesimo Protocollo;
 - d) si adopera fattivamente per migliorare le condizioni di privazione della libertà personale sia essa *de iure* che *de facto* e il trattamento delle persone a esse soggette e per prevenire la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti, promuovendo e favorendo i rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante nonché con attori sociali che operano in tale ambito;
 - e) propone, se necessario, il rafforzamento della propria azione preventiva attraverso misure di protezione alla cui definizione perviene anche con scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato Onu e gli altri Npm;
 - f) stabilisce una continuità di interlocuzione con gli Organi dello Stato che possono avere competenza nella materia della propria azione preventiva.

Articolo 3

Compiti del Garante

1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone che in qualsiasi forma e anche in assenza di un provvedimento formale siano private della libertà personale da parte dell’Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni.
2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza, il Garante visita i luoghi di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu; svolge colloqui visivi riservati con le persone in essi ospitate, senza testimoni, nonché con ogni altra persona che possa fornire elementi utili all’esercizio della propria funzione preventiva; prende visione di ogni documento ritenuto necessario, inclusi, previo parere anche verbale dell’interessato, quelli di carattere medico. In particolare, visita:
 - a) gli istituti penitenziari, accedendo a qualsiasi sezione, a qualsiasi luogo interno ed esterno nell’area peri-



metrale dell'istituto; le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems); le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari; gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; ogni altra struttura anche mobile, destinata ad accogliere persone sottoposte a misure penali private della libertà;

b) le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;

c) i Cpr, i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo, inclusi strutture e locali idonei, i cosiddetti *hotspot* e comunque ogni altro locale di cui all'articolo 6 comma 3-*bis* primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e quelli delle zone di transito e di frontiera adibiti alla permanenza, quantunque di limitato arco temporale, di persone private della libertà;

d) i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), e le strutture cliniche e ospedaliere nelle quali sia possibile implementare ordinanze sindacali di interventi sanitari obbligatori;

e) le strutture residenziali per persone anziane o con disabilità, per adulti o minori, anche in adempimento degli obblighi derivanti dalla Crpd, ratificata dall'Italia, al fine di prevenire situazioni nelle quali i limiti alla autodeterminazione delle persone ospitate determinino *de facto* una privazione della libertà personale;

f) qualsiasi luogo che, per una contingente emergenza, accoglie persone che non siano autorizzate ad allontanarsene.

3. L'esercizio di tali poteri è finalizzato a:

a) vigilare affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare o ad altre forme di limitazione della libertà personale, l'esecuzione di provvedimenti amministrativi o di natura sanitaria incidenti sulla libertà delle persone destinatarie e comunque ogni forma di privazione della libertà personale non siano arbitrarie e avvengano in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi vigenti;

b) vigilare sulla coerenza degli atti regolatori rispetto ai principi di cui al punto a), formulando raccomandazioni alle Autorità nei casi di mancata coerenza con essi o di una loro implementazione che contraddica tale coerenza;

c) formulare pareri sulla legislazione di natura primaria e secondaria vigente o in fase di elaborazione e approvazione che incida sulla libertà personale, fondandoli sugli esiti della propria attività di osservazione e sui principi e sugli *standard* nazionali e internazionali in materia di diritti umani;

d) formulare rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni responsabili, che hanno l'obbligo di entrare in dialogo con il Garante sulle misure da adottare, relativamente alle criticità riscontrate nelle strutture visitate, o a seguito di segnalazioni, istanze o reclami ricevuti.

4. Richiede alle Amministrazioni responsabili le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'Amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta e nei casi relativi alle strutture di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, informa altresì l'Autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

5. Nei casi in cui ricorrano le circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo e all'articolo 5, comma 1, lettera e), interviene nei procedimenti come persona offesa, con i diritti e le facoltà stabiliti dall'articolo 90 c.p.p. e valuta nei singoli casi la propria costituzione come parte civile nel processo.

6. Nell'esercizio dei propri poteri relativamente al comma 2 lettere c), d) ed e) del presente articolo, quando particolari circostanze lo richiedano, il Garante può delegare un Garante territoriale a esercitare la propria funzione relativamente all'ambito territoriale di pertinenza, per un periodo di sei mesi, prorogabili.

7. Monitora le modalità di rimpatrio forzato e allontanamento dal territorio nazionale di persone irregolar-



Convenzioni Norme Accordi

mente presenti di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6. Con delibera presidenziale l'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato può essere svolta, oltre che dai componenti, anche da soggetti appartenenti alla rete nazionale di monitoraggio.

8. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti.

9. Redige Rapporti relativi alle visite effettuate che vengono trasmessi alle Amministrazioni e, resi pubblici, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, soltanto al termine di un periodo di "embargo" durante il quale le amministrazioni sono chiamate a formulare le loro osservazioni, che sono pubblicate unitamente al Rapporto. I Rapporti sono inviati, qualora il Garante ne avverta l'opportunità, anche agli Organi sovranazionali che sovrintendono agli adempimenti di cui alle attività del Garante.

10. Promuove o partecipa a iniziative di formazione rivolte a settori sensibili alle tematiche oggetto della propria azione, a istituzioni scolastiche o universitarie, nonché, attraverso accordi, intese o protocolli, alle Amministrazioni di riferimento della propria azione, impiegando in tali attività i componenti.

Articolo 4

Doveri del Garante

1. Il Garante adempie ai propri compiti di cui all'articolo 3 con indipendenza, imparzialità e professionalità, rispettando i principi guida di cui all'articolo 5. A tal fine sviluppa progetti di autoaggiornamento nell'ottica di una formazione continua.

2. Il Garante stabilisce un dialogo cooperativo con tutte le Autorità interessate al fine di trovare soluzioni condivise per superare le criticità rilevate nel corso delle sue attività di visita delle strutture e di vigilanza sui diritti delle persone in esse ospitate e di tutti coloro che in esse operano.

Ove nel corso di una visita o di un monitoraggio di rimpatrio forzato ritenga che la situazione in atto possa costituire una violazione dell'articolo 3 della Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, o delle tutele che la Costituzione stabilisce per la dignità e la intangibilità della persona, il Garante informa tempestivamente l'Autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'Autorità giudiziaria per gli interventi di competenza.

3. Il Garante redige la Relazione annuale sull'attività svolta, contenente l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati. La Relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Garante.

4. Il Garante definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in base ai quali il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc). Il Garante adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal DPR 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.



Articolo 5

Principi guida

1. Il Garante, l'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:
 - a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare dell'articolo 18, e delle norme del Codice etico;
 - b) protezione delle informazioni riservatamente raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
 - c) mantenimento dei dati e delle informazioni raccolti in piena aderenza alle norme che regolano la privacy di dati e informazioni;
 - d) segretezza sulla documentazione e sui contenuti dell'attività istruttoria acquisiti nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
 - d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'articolo 3, fino alla loro pubblicazione sul sito Internet del Garante;
 - e) obbligo di riferire senza indugio al Garante informazioni relative a notizie di reato ai danni delle persone private della libertà personale di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali, affinché il Presidente le trasmetta tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente.
2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna Autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'Organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera ugualmente affinché tale individuo o Organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.

Articolo 6

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e dei criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendo gli obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale. In composizione collegiale il Garante approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Le deliberazioni in composizione collegiale sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro.
3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai Membri del Collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione annuale sull'attività del Garante di cui all'articolo 4.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai Membri del Collegio per la ratifica collegiale.
5. Il Presidente, sentiti i Membri del Collegio, adotta il Codice etico.
6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può nominare con propria determinazione esperti e consulenti di comprovata professionalità e competenza. Può inoltre costituire Tavoli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o di ricerca composti da componenti esperti dell'Ufficio anche integrati da esperti esterni.



Convenzioni Norme Accordi

7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni, senza oneri per i Membri del Collegio e per i componenti, la spesa per le stesse, l'acquisto di beni e la fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Codice.
8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3 del Codice.
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai Membri del Collegio, anche disgiuntamente.
10. Il Presidente nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) scegliendolo tra i funzionari responsabili delle Unità organizzative dell'Ufficio. Nomina altresì il Medico competente per l'Ufficio, il Responsabile della sicurezza prevenzione e protezione (Rspp), il Responsabile del trattamento dei dati personali e il *Data Processing Officer* (Dpo) ricorrendo anche a consulenti esterni.

Articolo 7

Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio

1. All'Ufficio sono assegnate venticinque unità di personale di cui almeno venti provenienti dal Ministero della Giustizia, compreso un Dirigente di seconda fascia, non più di due dal Ministero dell'Interno e non più di tre dagli enti del Servizio Sanitario nazionale.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.
5. Il Garante può richiedere alle Amministrazioni competenti, con atto motivato e anche su richiesta dell'interessato, la revoca dell'assegnazione di un componente. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.

Articolo 8

Organizzazione e articolazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché all'esigenza di flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.
2. Il Dirigente svolge il ruolo di Direttore dell'Ufficio e di Funzionario delegato alla gestione delle risorse assegnate al Garante. Cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei suoi programmi e obiettivi, coordinando e indirizzando in tal senso l'attività del personale.
3. Sono istituite le seguenti Unità organizzative (singolarmente indicate con Uo) individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative:
Uo 1. Segreteria generale, contabilità e supporto informatico:
Area segreteria: segreteria dell'Ufficio; gestione amministrativa del personale e rendicontazione alle competenti amministrazioni di provenienza delle spettanze mensili accessorie; protocollo e distribuzione dei fascicoli alle Unità; archiviazione; logistica dell'Ufficio; organizzazione delle missioni e delle iniziative istituzionali assegnate dal Collegio.



Area contabile: supporto alla Direzione nella gestione del capitolo di bilancio assegnato al Garante; predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; adozione, attuazione e verifica dei provvedimenti di gestione economica; sviluppo delle missioni.

Area informatica: configurazione hardware e software delle postazioni di lavoro; *help desk*; gestione della rete Lan; gestione delle pubblicazioni sul sito Internet; gestione e manutenzione evolutiva del sito Intranet; relazione con le articolazioni interne al Ministero della Giustizia e con gli enti esterni fornitori di connettività e di deposito protetto dei dati; gestione digitale dei flussi documentali e relativi archivi.

Uo 2. Privazione della libertà in ambito penale:

Monitoraggio e visita delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni, in particolare con le Procure della Repubblica e le Magistrature competenti nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza.

Visione di atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di sorveglianza.

Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito penale e le persone in esse ristrette.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in ambito penale e dei riflessi disciplinari relativamente alle persone coinvolte.

Stesura di *report* periodici sulle principali criticità riscontrate nelle strutture sulla base dell'analisi degli eventi critici, del monitoraggio delle camere di pernottamento e degli spazi di detenzione, nonché sulla complessiva consistenza numerica delle segnalazioni e dei ricorsi ex articolo 35-*bis* Ordinamento penitenziario.

Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale nella materia di competenza.

Uo 3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia:

Monitoraggio e visita delle strutture delle diverse Forze di Polizia, che siano comunque utilizzate in situazioni di privazione della libertà personale.

Rapporti con le relative Amministrazioni nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà sotto la responsabilità delle Forze di Polizia e dei riflessi disciplinari relativamente alle persone coinvolte.

Segnalazione al Garante di problemi relativi all'adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell'impiego della forza da parte delle Forze di Polizia.

Analisi della formazione professionale relativa a nuovi armamenti in disponibilità delle Forze di Polizia.

Uo 4. Privazione della libertà e persone migranti:

Monitoraggio e visita delle strutture private della libertà delle persone migranti quali Cpr, *Hotspot*, Centri governativi di prima accoglienza, Centri per minori non accompagnati, strutture e locali idonei, locali delle zone di transito e di frontiera e comunque i locali di cui all'articolo 3 comma 2, lettera c) del Codice.

Rapporti con le relative Amministrazioni nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.

Trattazione dei reclami e delle segnalazioni relative all'area di competenza dell'Unità Organizzativa.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone straniere private della libertà in strutture di trattenimento amministrativo.

Monitoraggio dei rimpatri forzati, nelle diverse fasi della loro implementazione. Segnalazione al Garante di problemi relativi all'adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell'impiego della forza nel corso di tali operazioni.

Coordinamento delle risorse aggiuntive relative a progettualità nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami).

Uo 5. Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali:

Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (Spdc) e delle strutture dove possano trovarsi persone



Convenzioni Norme Accordi

sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le Residenze per persone disabili – minori o adulte – o anziane dove si possono configurare di fatto forme di privazione della libertà.

Monitoraggio e visita delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di natura psichiatrica (Rems). Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario e le persone in essi ospitate.

Rapporti con le relative Amministrazioni, con le Autorità giudiziarie e con Enti e Istituzioni, anche di ricerca e universitarie, nell'ambito di competenza.

Visione di atti, richieste di documentazione.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in strutture dell'ambito di competenza.

4. Alle dirette dipendenze del Collegio sono istituite le seguenti Unità organizzative:

Uo 6. Supporto al Collegio:

Cura dei rapporti con le Autorità istituzionali, relativi cerimoniali e partecipazioni istituzionali.

Funzioni di Segreteria particolare, gestione delle Agende del Presidente e dei due Membri del Collegio.

Cura delle pratiche direttamente gestite dal Presidente: valutazioni, approfondimenti, analisi delle questioni.

Gestione dei flussi informativi interni ed esterni, relativi al Collegio, con particolare riferimento alla corrispondenza indirizzata al Presidente.

Stesura e raccolta delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio.

Definizione della fase istruttoria dei reclami *ex* articolo 35 Ordinamento penitenziario e segreteria della relativa Commissione deliberante.

Coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale al Parlamento, attraverso la raccolta del materiale predisposto dalle Unità organizzative, nonché organizzazione dell'evento.

Uo 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali:

Attività di studio e ricerca.

Coordinamento delle pubblicazioni del Garante di carattere generale.

Aggiornamento legislativo e processi normativi nazionali e internazionali.

Rapporti con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie che operano nell'area di competenza del Garante.

Relazioni istituzionali con i Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con gli altri Organismi che operano nell'ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà.

Partecipazione cooperativa a progetti di ambito internazionale.

Servizio di traduzione e interpretariato.

5. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati, sentito il Direttore, e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie Unità organizzative il personale disponibile, definendone le mansioni e le competenze, nominando il responsabile e, all'occorrenza, il vice-responsabile e uno o più referenti.

6. I componenti possono partecipare alle visite e alle missioni nazionali e internazionali relative alle diverse attività del Garante indipendentemente dalla Uo di appartenenza.

7. Modalità, tempi e presenza dei componenti alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente, previa condivisione con il Collegio.

8. Tutte le Unità organizzative, con il coordinamento del Garante:

- a) partecipano alla formazione interna e esterna con Amministrazioni statali e locali, Autorità giudiziarie, Associazionismo, Università, Garanti regionali e locali;
- b) predispongono protocolli di intesa per progetti di ricerca e di collaborazione con enti e organismi nazionali e internazionali;



- c) redigono rapporti tematici e pareri nella materia di pertinenza;
- d) redigono appositi contributi alla Relazione al Parlamento e curano la raccolta dei dati del proprio ambito di competenza;
- e) curano l'allestimento dell'insieme di raccomandazioni e *standard* relativi al proprio ambito di competenza.

Articolo 9

Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in Via San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165.
2. Il Garante si avvale delle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato secondo quanto previsto dal Regolamento. Si avvale altresì delle strutture messe a disposizione dal Ministero della Giustizia, da altre Amministrazioni dello Stato, da Organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva, nonché di quelle liberamente offerte da Enti che condividano il rispetto dei principi del Protocollo Onu.
3. Il Ministero della Giustizia destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Articolo 10

Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse, il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per le missioni, l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, acquisito il parere di regolarità finanziaria.
2. Il Garante dispone i piani annuali di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse assegnate, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'Ufficio, nel rispetto del Regolamento interno di contabilità.
3. Le risorse finanziarie del Garante sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le spese sono gestite dal Direttore dell'Ufficio in qualità di Funzionario delegato, coadiuvato dal personale della Uo Segreteria generale, contabilità e supporto informatico, secondo le direttive impartite dal Presidente.
4. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica.
5. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo di cui al precedente comma 3, è riportato in una specifica sezione della Relazione annuale da presentare al Parlamento.
6. Per la gestione dei capitoli di bilancio diversi da quello di cui al comma 3 e che sono rilevanti ai fini delle spese per il personale dell'Ufficio, si applicano le previsioni specifiche del Regolamento interno di contabilità.



Convenzioni Norme Accordi

Articolo II

Validità e modifica del Codice

La delibera di adozione del Codice è sua parte integrante. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Garante. La modifica di uno o più articoli del Codice richiede l'approvazione unanime del Garante. La procedura seguita per la sua adozione deve essere ripetuta nel caso di adozione di un nuovo Codice.

Roma, 30 marzo 2021

Mauro Palma, Presidente del Garante
Daniela de Robert, Membro del Garante
Emilia Rossi, Membro del Garante



Codice etico³

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Nel testo che segue per:

- a) “Garante” si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale⁴ previsto dalla legge istitutiva e composto dal Presidente e da due membri nominati dal Presidente della Repubblica;
- b) “Ufficio” si intende l’Ufficio del Garante cioè l’organo tecnico che lo assiste, la sua struttura, composizione e organizzazione;
- c) “Codice di Autoregolamentazione” si intende il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante in sede collegiale il 31 maggio 2016 e successive modificazioni;
- d) “Codice” si intende il Codice etico;
- e) “Legge istitutiva” si intende l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, integrato dall’articolo 1, comma 317 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dall’articolo 1, comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018), dall’articolo 3 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173;
- f) “destinatari del Codice” si intendono il Presidente e i membri del Garante, il personale in posizione di comando o distacco o fuori ruolo dalle Amministrazioni dello Stato e altre Istituzioni pubbliche in servizio presso l’Ufficio, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano o frequentano tale Ufficio, inclusi i consulenti;
- g) “Protocollo Onu”, si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
- h) “DPR 62/2013” si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 190/2012;
- i) “Anac” si intende l’Autorità Nazionale Anticorruzione, già Civit;
- j) “Rpct” si intende il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- k) “Ptpct” si intende il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- l) “Upd” si intende l’Ufficio per i procedimenti disciplinari;

3. Il precedente Codice etico è stato approvato dal Presidente del Garante con delibera del 31 ottobre 2017, aggiornato con delibera del 29 agosto 2019. Con delibera 30 marzo 2021 è stato adottato il presente nuovo Codice.

4. Il nome del Garante è stato modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 173.



Convenzioni Norme Accordi

- m) “Cedu” si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- n) “Pna” si intende il Piano Nazionale Anticorruzione

Articolo 2

Obiettivi e finalità

1. Il Codice si propone di definire le migliori condizioni per favorire il buon funzionamento e l’affidabilità del Garante e di tutelarne l’immagine pubblica. Allo scopo, il Codice assume le disposizioni di cui al DPR n. 62 del 2013 e alla delibera n. 75 dell’Anac del 2013 come principi minimi di eticità e integrità di comportamento nello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante.
2. Il Codice si attiene a quanto previsto dalla Costituzione che impone che le funzioni pubbliche siano svolte con imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e con disciplina e onore (art. 54, comma 2).
3. Le norme del Codice provvedono ad adeguare tali disposizioni alle peculiarità ordinamentali del Garante e a specificare i contenuti dei Principi Guida di cui all’articolo 5 del Codice di Autoregolamentazione, nonché quelli pertinenti del Protocollo Onu, al fine di definire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, indipendenza, trasparenza e buona fede che devono informare la condotta del Garante, del personale in servizio presso l’Ufficio e dei soggetti che operano a qualsiasi titolo nel suo ambito.
4. Il Garante adotta il Codice e il Codice di Autoregolamentazione in base ai presupposti normativi vigenti anche per le Autorità amministrative indipendenti⁵.
5. Il Codice costituisce strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità in conformità con le Linee guida Anac⁶ in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche⁷.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica al Garante, ai componenti dell’Ufficio e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano o frequentano tale Ufficio, inclusi i consulenti.
2. Il Direttore dell’Ufficio, che svolge attività di Funzionario delegato, cura che le risorse assegnate al Garante siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali. Cura il benessere organizzativo dell’Ufficio, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, promuove, su indicazione del Garante, la formazione e l’aggiornamento del personale, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, favorisce la diffusione delle conoscenze di buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti del Garante.

5. Piano Nazionale Anticorruzione Anac 2019, L. 190/2012, L. 33/2013, DPR 62/2013.

6. Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020.

7. I Ptpct e i Codici di comportamento sono qualificati dall’articolo 19, comma 5, della L. 90/2014 come atti ad adozione obbligatoria; per entrambi è prevista un’analoga sanzione amministrativa, irrogata dall’Anac in caso di mancata adozione.



Articolo 4

Publicazione e diffusione del Codice

1. Al Codice è data la massima diffusione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet istituzionale del Garante, nonché sulla rete Intranet. Una copia cartacea del Codice è affissa in posizione ben visibile e accessibile, all'ingresso e in tutti i locali delle sedi dell'Ufficio.
2. Il Garante pubblica altresì sul proprio sito Internet e sulla rete Intranet il Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici⁸, nonché le Linee guida Anac in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche.
3. Il Direttore dell'Ufficio, in collaborazione con il Rppt del Garante cura l'invio via e-mail del Codice al personale in servizio e ai collaboratori abituali, anche a titolo gratuito, che sono tenuti a sottoscriverlo per conoscenza e accettazione di obblighi e doveri, pena la nullità dei relativi incarichi e la risoluzione dei rapporti contrattuali.
4. Gli aggiornamenti al Codice e al Codice di Autoregolamentazione sono sottoposti alla consultazione pubblica degli stakeholder sul sito del Garante.

Titolo II

Obblighi di comportamento nell'esecuzione dei compiti istituzionali e delle prestazioni di lavoro

Articolo 5

Principi generali di buona condotta

1. I comportamenti del Garante e dei componenti dell'Ufficio sono improntati a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività istituzionale svolta, nonché di reciproco rispetto della dignità di ciascuno nelle relazioni interpersonali all'interno dell'Organismo di garanzia. Allo scopo manifestano disponibilità e cortesia in ogni comunicazione con i vari interlocutori utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, motivando in modo esauriente la loro risposta alle richieste di aiuto o chiarimenti sulla loro condizione di detenzione o privazione della libertà personale.
2. I componenti del Garante e dell'Ufficio si astengono dal rendere pubbliche con qualsiasi mezzo, compresi il *web* o i *social network*, i *blog* o i *forum*, commenti, informazioni, e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine del Garante, l'onorabilità dei colleghi, nonché la dignità e riservatezza.
3. I componenti del Garante e dell'Ufficio dimostrano la massima disponibilità a collaborare con le altre Amministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione di informazioni, dati e documentazione in qualsiasi forma, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.
4. Il Garante e i componenti dell'Ufficio limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali degli apparecchi telefonici e telematici e delle fotocopiatrici in dotazione, anche in caso di mera ricezione di comunicazioni.
5. I dipendenti sono obbligati a comunicare all'Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

8. Articolo 17 DPR 62/2013.



Articolo 6 Indipendenza

1. I destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare l'assoluta indipendenza dei comportamenti innanzitutto osservando i principi del Protocollo Onu, in particolare quelli indicati nell'articolo 18.
2. I destinatari del Codice curano altresì di contrastare ogni indebita interferenza nello svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e a quelli ulteriori affidati dalla legge.
3. I destinatari del Codice debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, inclusi quelli connessi all'intento di assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e di superiori gerarchici.
4. Fatti salvi incarichi occasionali di insegnamento, studio e ricerca, la partecipazione a convegni di studio o corsi di perfezionamento da comunicare tempestivamente al Presidente del Garante per le relative autorizzazioni, al personale in servizio è vietato assumere altro impiego o incarico stabile, anche gratuito, nonché esercitare attività professionale, commerciale e imprenditoriale di qualsiasi tipo.
5. Ai destinatari del Codice è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, regali, benefici o altre utilità, anche sotto forma di sconti, pure in occasione di viaggi, seminari o convegni, salvo quelli d'uso di modico valore, purché non superiori complessivamente a 150 euro (centocinquanta/euro) nel singolo anno solare e siano corrisposti nell'ambito di ordinarie relazioni di cortesia e consuetudini locali. Non è altresì consentito richiedere o sollecitare regali o qualsiasi altra utilità a titolo di corrispettivo per compiere un atto d'ufficio.
6. Fermo restando il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, il Garante e il personale dell'Ufficio evitano di partecipare all'attività di associazioni, organizzazioni, partiti e movimenti politici che contrastino con le finalità istituzionali del Garante. Il Presidente e i membri del Garante ove accettino una candidatura per elezioni politiche, europee o nazionali, o amministrative restano sospesi dall'incarico e ove eletti cessano dall'incarico. Il componente dell'Ufficio, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale è posto in aspettativa, così come in caso di elezione.
7. Il dipendente, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012, che ha introdotto all'art. 53 del d. lgs. 165/2001 il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 7 Imparzialità

1. Il Garante e i componenti dell'Ufficio sono tenuti a evitare trattamenti di favore, a respingere pressioni indebite di qualsiasi natura, ad assumere le decisioni nella massima trasparenza, a non creare o fruire di situazioni di privilegio per sé o altri.
2. Il Garante e i componenti dell'Ufficio sono tenuti inoltre a non fare promesse, a non assumere impegni o a dare assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze istituzionali.
3. Il Garante e i componenti dell'Ufficio evitano di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l'imparzialità di comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni lavorative.



Articolo 8

Protezione delle informazioni riservate

1. Il personale assegnato all'Ufficio e il personale che a qualunque titolo collabori con esso, tutela i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza in ragione delle proprie funzioni anche quando si trova al di fuori dell'attività di servizio.
2. Nessun dato personale può essere divulgato senza il consenso dell'interessato.

Articolo 9

Segretezza sull'attività istruttoria

1. I destinatari del Codice debbono garantire la massima segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi disposti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e nello svolgimento degli altri compiti istituzionali affidati al Garante dalla legge o dalle Convenzioni europee o internazionali.

Articolo 10

Riservatezza sugli esiti delle visite

1. Gli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 9 debbono essere tenuti riservati fino alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Garante.

Articolo 11

Obbligo di trasmettere all'Autorità competente le notizie di reato

1. Il Garante è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni di persone detenute o private della libertà persone di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ove nel corso di una visita o sopralluogo ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della Cedu, il Garante informa tempestivamente l'Autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'Autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

Articolo 12

Tutela degli informatori

1. Il Garante e i componenti dell'Ufficio, nei limiti delle rispettive competenze, hanno il dovere di adoperarsi attivamente affinché nessuna Autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o una organizzazione per aver comunicato al Garante qualsiasi tipo di informazione anche se non veritiera.
2. Il Garante si adopera altresì per evitare che tale individuo od organizzazione subisca pregiudizi di alcun genere.
3. Il Garante emana l'atto organizzativo per la segnalazione di condotte illecite (*whistleblowing*), al fine di tutelare il dipendente pubblico che ne dia segnalazione⁹.

9. Articolo 54-bis L. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 179/2017.



Articolo 13

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. Il Rpct è nominato dal Presidente tra i funzionari responsabili delle Unità organizzative dell'Ufficio.
2. Il Rpct propone il Ptpct secondo gli obiettivi strategici definiti dal Garante in materia di prevenzione della corruzione, di integrità e di trasparenza.
3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpct e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal DPR 97/2016, e dalle determinazioni dell'Anac, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.
4. Il Rpct, in raccordo con l'Upd di cui all'articolo 15, ha un ruolo strategico di riferimento per tutti i soggetti che concorrono alla predisposizione e all'aggiornamento del Codice e del Codice di Autoregolamentazione¹⁰.
5. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Ptpct e presta la sua collaborazione al Rpct. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Amministrazioni, prestando la massima collaborazione nell'elaborare, reperire e trasmettere i dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. I responsabili delle Unità organizzative assumeranno ogni iniziativa volta a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli oggetti di pubblicazione.

Articolo 14

Responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio¹¹.
2. Ferme restando le ipotesi nelle quali la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal Ptpct predisposto dal Garante in linea con il Pna dell'Anac, comportino anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del personale in servizio se dipendente pubblico, esse sono fonti di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni¹².

Articolo 15

Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. Il Garante istituisce l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 55 bis, comma 2, del d. lgs. 165/2001. L'Upd è composto da almeno 3 membri che operano a titolo gratuito. I membri debbono assicurare assoluta indipendenza e sono scelti preferibilmente tra coloro che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di magistrato nelle giurisdizioni superiori o di professore universitario ordinario nelle facoltà di giurisprudenza, o di avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni

10. Pna Anac 2019, parte III.

11. Il dipendente pubblico non ha solo il dovere 'contrattuale' di erogare la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro/pubblica Amministrazione, ma ha doveri connessi alla funzioni pubbliche svolte, direttamente (quale titolare della funzione) o indirettamente (quale funzione che contribuisce alla definizione dell'interesse pubblico, nell'esercizio della funzione); doveri esigibili dall'Amministrazione di appartenenza cui il funzionario è tenuto anche nei confronti della società e dei cittadini.

12. Articolo 16, comma 1, DPR 62/2013, art. 54, comma 3, L. 165/2001, inserito nella L. 190/2012.



superiori. Il membro più anziano d'età assume le funzioni di responsabile dell'Ufficio e si avvale della Segreteria generale del Garante.

2. La violazione è valutata in ogni singolo caso dall'Ufficio di cui al comma 1, avuto riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al prestigio e all'immagine pubblica del Garante. Tipologia, entità e modalità di applicazione delle relative sanzioni sono indicate nel comma 2 dell'articolo 16 del DPR 62/2013.

Articolo 16

Vigilanza sull'osservanza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione

1. La vigilanza sull'osservanza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione è posta in primo luogo in capo al Collegio, al Direttore e ai responsabili di ciascuna Unità Organizzativa¹³ per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità. Il Direttore e i responsabili delle Unità Organizzative promuovono la conoscenza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione, favoriscono la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tali misure inserite nel Ptpct.

2. La funzione di vigilanza è inoltre attuata con il coinvolgimento dell'Upd, cui spetta il compito di esaminare le segnalazioni di violazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione e attivare il procedimento in contraddittorio con il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis L. 165/2001.

Articolo 17

Monitoraggio sull'attuazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione

1. La responsabilità del monitoraggio sull'attuazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione è posta in capo al Rpct, in raccordo con l'Upd, che provvede alla raccolta dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate dei dipendenti, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis L. 165/2001 in materia di tutela dell'identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari e di cui terrà conto nella redazione della Relazione annuale del Rpct all'Anac¹⁴.

2. I risultati del monitoraggio sono pubblicati sul sito del Garante e assumono rilievo ai fini dell'aggiornamento del Rpct e dello stesso Codice, in modo da superare le criticità che hanno contribuito a determinare le cattive condotte riscontrate¹⁵.

Roma, 30 marzo 2021

Mauro Palma

¹³. Art. 54, comma 6, L. 165/2001, artt. 13 e 15 DPR 62/2013.

¹⁴. Articolo 1, comma 14, L. 190/2012.

¹⁵. Articolo 1, comma 10, L. 190/2012.



Delibera 20210330_1

Delibera del 30 marzo 2021

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 173 che ha introdotto novità sostanziali rispetto alla legge istitutiva del Garante nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10; **vista** la delibera del 22 gennaio 2021 con la quale veniva costituito un gruppo di lavoro per la revisione del Codice Etico e del Codice di Autoregolamentazione; **valutate** le osservazioni pervenute dagli stakeholder durante il periodo di pubblicazione della bozza dei Codici nella versione proposta dal gruppo di lavoro; **considerate** le linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di codici di comportamento dei dipendenti pubblici; **tenuto conto** di quanto condiviso nella riunione del 29 marzo 2021 cui hanno partecipato il Collegio, il Direttore e i componenti del gruppo di lavoro

delibera

di approvare il nuovo testo del Codice di Autoregolamentazione e del Codice Etico nelle versioni allegate alla presente delibera.

Dispone alla Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente delibera e dei Codici allegati, assicurando altresì la massima diffusione tra tutto il personale dell'Ufficio e a coloro che a qualunque titolo collaborano con il Garante nazionale.

Mauro Palma



Regolamento concernente la disciplina per l'avviamento dell'autonomia contabile del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Approvato dal Garante con deliberazione del 28/06/2021

INDICE

Definizioni

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3 Competenze dei soggetti dell'Amministrazione
- Art. 4 Organizzazione del servizio amministrativo-contabile e finanziario
- Art. 5 Disciplina dei pareri di regolarità contabile
- Art. 6 Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
- Art. 7 Il documento di programmazione annuale ed i Piani annuali di spesa
- Art. 8 Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni dell'organo collegiale e del Presidente
- Art. 9 Utilizzazione fondo di riserva
- Art. 10 Richiesta di modifica della dotazione assegnata
- Art. 11 Accertamento delle assegnazioni - Comunicazioni
- Art. 12 Attività negoziale
- Art. 13 Assunzione degli atti di impegno
- Art. 14 Ordine della spesa
- Art. 15 Liquidazione delle spese
- Art. 16 Rendiconto della gestione
- Art. 17 Pubblicità delle operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi
- Art. 18 La gestione dei beni ed il Consegretario
- Art. 19 Presentazione del conto giudiziale degli agenti contabili del Garante
- Art. 20 Istituzione del servizio di economato - rinvio
- Art. 21 Entrata in vigore del presente regolamento



Definizioni

Nel testo che segue:

- a) Per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, previsto dal D.Lgs. n. 146 del 2013 convertito in Legge n. 10 del 2014 e dal Regolamento n. 89 del 10 aprile 2019;
- b) Per Ufficio si intende l’Ufficio del Garante cioè l’organo tecnico che lo assiste;
- c) Per componenti si intendono i componenti dell’Ufficio;
- d) Per Regolamento si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n.89;
- e) Per Regolamento di Contabilità si intende il Regolamento concernente la disciplina per l’avviamento dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il **regolamento di contabilità**, concernente la disciplina per l’avviamento dell’autonomia contabile del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, l’Ufficio del Garante applica i principi contabili stabiliti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, dal decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche indicate dal d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 e dal d.m. 11 marzo 2015 n. 36 che ne ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

1. Il presente regolamento applica i principi contabili stabiliti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134) (GU Serie Generale n. 145 del 24-06-2011) e quelli contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.
2. Con il presente Regolamento il Garante chiarisce, inoltre, le fasi iniziali dell’autonomia contabile che sarà realizzata tramite l’attribuzione al Funzionario Delegato istituito presso l’Ufficio del Garante Nazionale di Ordinatore secondario di spesa delegata per la gestione dell’apposito capitolo 1753 declinato nei suoi articoli e rubricato nella Tabella 5 del Ministero della Giustizia “Spese per il funzionamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute”.
3. Le strutture ed i locali nelle quali si svolge l’attività lavorativa del Personale del Garante sono messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato secondo quanto previsto dal Regolamento, avvalendosi, altresì, delle strutture messe a disposizione dal Ministero della Giustizia, la cui gestione finanziaria ed economico-patrimoniale rimarrà in gestione alle stesse Amministrazioni.
4. Gli arredi ed i beni mobili strumentali sono destinati dal Ministero della Giustizia all’Ufficio del Garante per il suo funzionamento, compresi quelli di tipo informatico. Degli stessi beni il Ministero della Giustizia ne garantisce la manutenzione detenendone la titolarità in carico.



Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

Il **regolamento di contabilità** assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative all'Ufficio per l'esercizio di funzioni e servizi, disciplinando le attribuzioni del Funzionario Delegato, del Garante e del suo Presidente in quanto, quest'ultimo, soggetto dotato di rappresentanza legale dell'Ufficio, e la loro connessione nel rispetto dei principi generali della contabilità economico-patrimoniale e finanziaria delegata.

L'Ufficio conforma la propria gestione al sistema contabile integrato attraverso la logica del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) con l'utilizzo del Programma InIt della RGS e del SICOGE.

1. La conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative all'Ufficio costituito per l'esercizio di funzioni e servizi è assicurata con le modalità previste nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare il Garante redige la propria programmazione in ossequio ai principi concernenti il Bilancio dello Stato da cui riceve i fondi, curandone la corretta utilizzazione, nel rispetto, tra gli altri, dei criteri di economicità e trasparenza.

Art. 3

Competenze dei soggetti dell'Amministrazione

Il **regolamento di contabilità** stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni delle leggi vigenti.

1. Ai fini dell'individuazione delle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, si rinvia al D.Lgs. n. 118/2011, D.Lgs. n. 91/2011 e al presente regolamento.

Art. 4

Organizzazione del servizio amministrativo-contabile e finanziario

Il responsabile del servizio si identifica con il responsabile del servizio in base a quanto indicato nel Regolamento di Contabilità.

1. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario sono definite e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale dell'Ufficio del Garante.
2. Il responsabile del servizio si identifica con il responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario a cui è attribuita la carica di Funzionario Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, con altro Funzionario assegnato al Servizio amministrativo-contabile e finanziario.
3. Al Legale Rappresentante dell'Autorità, coincidente con il Presidente o altra figura delegata, è attribuita la funzione di proposta di impegno e firma legale degli ordini di acquisto e dei contratti previa acquisizione del parere di regolarità contabile.



Art. 5

Disciplina dei pareri di regolarità contabile

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal **regolamento di contabilità**.

1. Competono al responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario:

A) L'attestazione di copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previa verifica della disponibilità di stanziamento nel capitolo interessato con l'accertamento della corrispondente eventuale entrata vincolata. Tale visto deve essere apposto su tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa ed è condizione per la loro esecutività.

B) Il parere/visto di regolarità contabile.

Il responsabile dell'Ufficio amministrativo-contabile e finanziario esprime un parere/visto di regolarità contabile:

B1. su ogni proposta di deliberazione del Garante, che non sia mero atto di indirizzo, e su ogni determinazione del Presidente che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Garante.

I controlli effettuati per il rilascio del parere sono i seguenti:

- a. osservanza delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile, al D.Lgs. n. 91/2011, al D.Lgs. n. 118/2011 e ai principi contabili generali e applicati;
- b. osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- c. corretto riferimento della spesa, e ai capitoli del piano esecutivo di gestione o di documento equivalente;
- d. corretta imputazione nel piano dei conti e nel rispetto della Programmazione in funzione di bilancio;
- e. idoneità della documentazione a corredo anche sotto il profilo fiscale.

Qualora il responsabile dell'Ufficio Amministrativo-contabile e finanziario verifichi che il provvedimento non ha rilevanza contabile, lo attesta in luogo di esprimere il parere/visto.

B2. sullo schema di previsione di spesa e sugli emendamenti proposti, per attestare la verifica della veridicità delle previsioni di assegnazione e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio;

B3. sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, per attestare la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza e ragioni dei residui.

Il parere/visto, se negativo, deve essere motivato.



Art. 6

Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni

Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Garante nella persona del suo Presidente, ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri delle somme assegnate. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.

1. Il responsabile del servizio Amministrativo-contabile e finanziario è tenuto a segnalare, per iscritto, tempestivamente, le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri del saldo tra le assegnazioni e le spese finali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'Ufficio del Garante.

Art. 7

Il documento di programmazione annuale ed i Piani annuali di spesa

Il documento di programmazione annuale (DPA) disciplina il collegamento tra gli obiettivi dell'Ufficio del Garante al Processo di Budget formalizzandone la gestione.

1. Il Garante predisponde ed approva il documento di obiettivo dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo ed il FD responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario su disposizione del Garante completa il documento di programmazione annuale (DPA) inserendolo nei Piani annuali di spesa (PAS) e lo presenta al Garante che lo approva.
2. Il DPA ed PAS vengono inseriti nel Sistema di Gestione Contabile, informativo in uso al Funzionario Delegato, per l'assegnazione dei fondi da parte della Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP o attraverso la rete dei Funzionari Delegati. Il DPA viene inviato al DAP per il suo inserimento nel Bilancio del Ministero della Giustizia e nella Tabella 5.
3. Per sopravvenute esigenze e/o nuovi e/o diversi obiettivi fissati dal Garante, viene fissato ed approvato un nuovo documento di obiettivo dell'Ufficio, a modifica di quello in essere, nelle modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8

Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni dell'organo collegiale e del Presidente

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio che non sono coerenti con le previsioni del Documento di programmazione annuale approvato e finanziato con assegnazioni dell'Ordinatore primario.

1. Le deliberazioni devono, già dalla fase propositiva, essere coerenti con le previsioni del documento di programmazione pluriennale (DP) ed annuale (DPA). Allo stesso modo le determinazioni del Presidente debbono essere coerenti con quanto approvato dal Collegio in fase di decisione della spesa e dal FD in fase parere di regolarità contabile.
2. Le proposte di deliberazioni e le determine non coerenti con il DPA sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L'inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione o determina già esaminata



Convenzioni Norme Accordi

e discussa, ma non approvata. L'improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione o determina non ancora esaminata e discussa.

3. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione possono essere rilevate dal responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario, in sede di espressione dei pareri previsti dall'art. 5.

Art. 9

Utilizzazione fondo di riserva

Nel Documento di programmazione viene previsto un piccolo fondo di riserva da poter utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie che comportano interventi di spesa corrente.

1. L'utilizzo del fondo di riserva, pari all'1,5% di quanto assegnato annualmente sul capitolo di funzionamento, è deciso entro il mese di settembre dell'esercizio finanziario. Dal mese di ottobre può essere utilizzato per le voci di spesa ordinarie rientranti nel capitolo di funzionamento.

Art. 10

Richiesta di modifica della dotazione assegnata

Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal **regolamento di contabilità**.

1. Se, a seguito di idonea valutazione, il dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione finanziaria assegnata, la propone con motivata richiesta al Garante.

2. Il Garante adotta i conseguenti provvedimenti, con richiesta all'Ufficio del Bilancio del DAP di autorizzazione alla spesa finalizzata alla successiva copertura finanziaria necessaria. Solo ad avvenuta approvazione ed autorizzazione da parte del DAP il Garante potrà procedere con gli atti di impegno e di spesa nelle modalità indicate dal Regolamento.

3. Le deliberazioni che comportano modificazioni alle previsioni contenute nel documento di programmazione annuale sono rispettivamente precedute e accompagnate da una ridefinizione di tale strumento programmatico.

Art. 11

Accertamento delle assegnazioni - Comunicazioni

Il responsabile del servizio finanziario accerta le assegnazioni finanziarie e comunica al Garante l'eventuale ritardo o carenza rispetto alla Programmazione annuale.

1. Il responsabile del servizio finanziario, comunica al Garante l'esatta consistenza dei fondi assegnati segnalando eventuali scostamenti rispetto a quanto risultante dai dati di approvazione della Programmazione annuale che deve essere assegnata sul capitolo di pertinenza.



2. Gli eventuali ritardi rispetto alle consuete procedure e eventuali minori consistenze sono segnalati all'Ufficio dipartimentale preposto alle assegnazioni.

Art. 12 **Attività negoziale**

L'attività negoziale del Garante è attribuita al suo rappresentante legale coincidente di norma con il Presidente, che compie gli atti in ossequio al presente regolamento e nel rispetto delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e la norma di recepimento ed attuazione d.lgs. n.50/2016 e smi che disciplinano la materia dei contratti e delle acquisizioni nonché le norme del codice civile applicabili e, per l'esercizio consensuale dell'azione amministrativa, della legge n.241 del 1990.

1 – Il Presidente in qualità di rappresentante legale del Garante sottoscrive gli atti relativi alle attività negoziali consentite dalle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE recepite ed attuate con il d.lgs. n.50/2016 e smi in materia dei contratti e delle acquisizioni nonché gli atti negoziali previsti dalle norme del codice civile applicabili e, per l'esercizio consensuale dell'azione amministrativa, da quanto previsto dalla legge n.241 del 1990.

Art. 13 **Assunzione degli atti di impegno**

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni. Tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza.

1. Il Legale rappresentante del Garante assume le determinazioni di impegno di spesa. Il responsabile del servizio finanziario rilascia il parere/visto di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Art. 14 **Ordine della spesa**

Il legale rappresentante del Garante sottoscrive gli impegni di spesa ordinando la stessa tramite sottoscrizione di accordi, contratti, convenzioni o, in caso di uso del mercato elettronico, nelle modalità ivi previste incluso lo scambio di lettere commerciali. In tale veste il legale rappresentante assume la funzione di Punto Ordinante e di RUP.

1. Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il punto Ordinante comunica al terzo interessato:

- il numero, oggetto, data e importo della determina;
- il codice univoco fatturazione elettronica;
- i codici CIG e CUP;



Convenzioni Norme Accordi

- d) l'eventuale applicazione di commissioni su bonifici, quali le imposte di bollo o altre imposte e tasse previste dalla normativa fiscale;
 - e) i termini di pagamento concordati, decorrenti dalla data di ricevimento al protocollo della fattura.
2. Nella comunicazione di cui al comma precedente il Punto Ordinante è tenuto a specificare al fornitore/prestatore:
- a) l'eventuale sospensione dei termini di pagamento e la relativa motivazione;
 - b) l'obbligo di indicare nel documento fiscale il "conto corrente dedicato" nonché la partita iva e il codice fiscale.

Art. 15 **Liquidazione delle spese**

La liquidazione della spesa è firmata digitalmente dal Funzionario Delegato tramite funzione apposita prevista nel SICOGE o altro strumento di gestione contabile in uso.

1. L'ordinativo di pagamento è assunto dal responsabile del servizio finanziario con firma digitale apposta sul documento contabile tramite il Sistema di gestione contabile in uso (SICOGE ed InIT).
La liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione e/o fornitura anche parziale, se contrattualmente previsto.

Art. 16 **Rendiconto della gestione**

Il rendiconto della gestione è reso in via telematica dal Funzionario Delegato tramite il Sistema di Gestione Contabile in uso.

1. Il Funzionario firma digitalmente il rendiconto della gestione amministrativo contabile entro la scadenza fissata dalla Circolare del MEF dedicata alle scritture di chiusura dell'anno finanziario. Il Funzionario Delegato prima dell'invio in Ragioneria deve convalidare il rendiconto ed attendere il riscontro contabile che viene apposto qualora sia presente l'addetto al riscontro contabile, altrimenti tale passaggio può essere saltato, e se completato il caricamento dei file nei fascicoli firma digitalmente il rendiconto.

Art. 17 **Pubblicità delle operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi**

La pubblicità delle operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi è garantita sul Sito del Garante, sezione "Trasparenza".

1. Il Garante pubblica ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 tutte le operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi sul proprio sito alla sezione Trasparenza.



Art. 18 **La gestione dei beni ed il Consegnatario**

La gestione dei beni acquistati dal Garante è affidata al Consegnatario le cui funzioni sono disciplinate dal d.P.R. n. 254/2002.

1. Il Responsabile del servizio amministrativo-contabile e finanziario nomina il Consegnatario disciplinando l'incarico con un ordine di servizio. Le funzioni assunte dal Consegnatario sono svolte nel rispetto del Regolamento di cui al d.P.R. n. 254/2002. Al Consegnatario nominato per la prima fase dell'autonomia contabile è affidata la gestione dei beni che saranno acquisiti dal Garante a partire dal conseguimento dell'autonomia e, salva diversa indicazione normativa di disciplina specifica, non riceverà in carico i beni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 19 **Presentazione del conto giudiziale degli agenti contabili del Garante**

Gli agenti contabili incaricati presentano il conto giudiziale al Garante nei termini e modi previsti dall'art.139 del d.lgs. n.174 del 2016

1. Gli agenti contabili che vi sono tenuti, incaricati delle funzioni previste dall'art.18 del presente regolamento, presentano il conto giudiziale al Garante nei termini e modi previsti dall'art.139 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Art. 20 **Istituzione del servizio di economato - rinvio**

Può essere prevista l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, e disciplinato da apposito regolamento, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 254/2002, le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere.

1. È istituito tramite apposita delibera il servizio di economato anche per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2, se non diversamente stabilito, disciplina anche la nomina del «responsabile del servizio di economato» nonché quella degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni.

Art. 21 **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento è applicabile ai documenti di programmazione e previsione e alla gestione aventi decorrenza dal 1° luglio 2021.



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Le fonti

Nell'autunno del 2018, su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, poi divenuto norma dello Stato, in esito alla approvazione definitiva del testo di legge il 18 dicembre 2018 e promulgato dal Presidente della Repubblica il 10 gennaio 2019. Sulla scia delle Raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione, nel contesto del Consiglio d'Europa, (Greco), e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), la normativa prevede trattamenti sanzionatori più gravi e l'estensione, al settore dei reati contro la pubblica Amministrazione, di strumenti come gli "infiltrati" o come le misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac), ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009 n. 116, stabilisce che ogni Stato, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare «politiche della prevenzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità» (articolo 5)¹⁶.

Il 13 luglio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la terza relazione annuale sullo Stato di diritto¹⁷. Essa comprende una panoramica delle tendenze in tutta l'Unione europea e 27 capitoli dedicati ai singoli Paesi, nei quali sono analizzati gli sviluppi in ciascuno Stato membro da luglio 2021. Quest'an-

16. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, sul fronte del rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione prevede una serie di misure finalizzate a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. Vengono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pubblica amministrazione. Aumentano le pene per i reati di *corruzione per l'esercizio della funzione* (articolo 318 c.p.) e di *appropriazione indebita* (articolo 646 c.p.). Il *millantato credito* (articolo 346 c.p.) viene abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta viene inserita all'interno del delitto di *traffico di influenze illecite* (articolo 346-bis). È introdotta, in presenza di specifiche condizioni, una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia. I reati di *corruzione tra privati* (articolo. 2635 c.c.) e *istigazione alla corruzione tra privati* (articolo 2635-bis) diventano perseguibili d'ufficio. Aumenta la durata delle *sanzioni interdittive* a carico di società ed enti responsabili in base al decreto legislativo 231/2001 per reati contro la Pubblica amministrazione. È facilitata la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica amministrazione all'estero.

17. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/29_1_194038_coun_chap_italy_en.pdf



no contiene per la prima volta anche raccomandazioni mirate per ciascuno Stato membro. Lo scopo delle raccomandazioni è incoraggiare gli Stati membri a portare avanti le riforme già avviate o previste, in linea con i principi democratici dell'Unione europea, e aiutarli a individuare gli ambiti in cui sono necessari miglioramenti.

Come nelle edizioni precedenti, la relazione analizza gli sviluppi in quattro settori chiave per lo Stato di diritto: i sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri. Da essa emerge che in molti Stati membri sono proseguite le riforme per far fronte alle sfide individuate nelle due edizioni precedenti.

Nell'edizione 2021 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) l'Italia ha guadagnato 3 punti importanti rispetto allo scorso anno, che le consentono di compiere un balzo in avanti di 10 posizioni nella classifica dei 180 Paesi.

Nella citata relazione sullo stato di diritto la Commissione fa espresso riferimento al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi Pna) dell'Anac, elaborato tenendo conto della importante novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza prevista del decreto-legge n. 80/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (d'ora in poi PIAO).

Il 3 febbraio 2022 in un Seminario rivolto a tutti i Rptc d'Italia – a cui ha partecipato anche il Rptc del Garante nazionale – l'Anac ha illustrato i primi orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 per mettere a sistema gli strumenti di programmazione delle pubbliche Amministrazioni, per rafforzare l'integrità pubblica e l'efficacia dei presidi di prevenzione della corruzione.

Il PNA dell'Anac 2022 al paragrafo 2.2. conferma, ai sensi della legge n. 190/2012, l'adozione del Ptpet per gli enti indicati nella tabella 2, tra i quali troviamo le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Nel redigere il Ptpet occorre dare conto del parere reso dal Consiglio di Stato secondo cui occorre "evitare le autoreferenzialità, minimizzare il lavoro formale, valorizzare il lavoro che produce risultati utili verso l'esterno, migliorando il servizio dell'amministrazione pubblica"¹⁸.

D'altra parte l'Anac privilegia una nozione ampia di valore pubblico "intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*", avendo come riferimento la fiducia nelle Istituzioni. In questa ottica la prevenzione della corruzione ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una Amministrazione.

18. Parere n. 506 del 2 marzo 2022 reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'art. 6, co. 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".



Il contesto interno di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Il 30 gennaio 2018 è stato adottato il primo Piano triennale (2018-2020) della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi Ptpct) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale¹⁹.

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia. La norma è stata poi modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, nonché dal decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132 e infine dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 173.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni; essi sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2016 è stato nominato il Presidente del Garante nazionale, professor Mauro Palma, e un componente del Collegio, l'avvocata Emilia Rossi; il 3 marzo 2016 è stato nominato l'altro membro del Collegio, la dottoressa Daniela de Robert. Il già citato decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 173, ha mutato il *nomen* dell'Autorità, sopprimendo le parole 'detenute o', al fine di dare rilevanza anche formale ai molteplici campi di estensione del mandato del Garante nazionale, non solo limitato a quello della privazione penale della libertà. Inoltre, viene prorogata di due anni la scadenza del mandato dell'attuale Garante nazionale e viene data la possibilità di delegare per l'esercizio di alcune delle proprie funzioni i Garanti territoriali.

Il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (Npm), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (Opcat) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195. A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013, il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 3 maggio 2013. Il Trattato, istituendo il Sottocomitato (Spt) delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (insediatosi il 22 giugno 2006) con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale, ha impegnato tutti gli Stati aderenti a dotarsi di un Meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il Protocollo prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da Organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Per l'Italia è stato appunto indi-

19. Cfr. l'ampia premessa di carattere giuridico-normativo riportata nel suddetto Ptpct 2018-2020 (<https://www.garante-nazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda7474520058d4a3c5bd69d315.pdf>)



viduato quale Meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli articoli 4, 17-23 del Protocollo, il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, ai colloqui riservati con le persone e alla documentazione necessaria per le sue funzioni.

Nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento delle politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Direttiva dell'Unione europea 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale designazione nel 2015 veniva riconosciuta dalla Commissione europea e il Garante nazionale a pieno titolo ha potuto avviare il sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati.

Inoltre, vista la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, tenuto conto della risposta dell'Italia in relazione alla lista di domande del Comitato per i diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 15 *'Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment'* punto 33 che recita «*The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative mechanism*»; viste le *Concluding observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session (15 August-2 September 2016))* di cui al punto 42 *'The Committee recommends that the national preventative mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities'*, il Garante nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture privative della libertà in ambito socio sanitario e assistenziale. In questo contesto si inseriscono la mappatura delle strutture residenziali per persone con disabilità del territorio nazionale, l'attività del monitoraggio volta a verificare le condizioni di vita e di assistenza all'interno e a prevenire forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti contrari alla dignità della persona e al senso di umanità. Parallelamente, si colloca il monitoraggio delle residenze per persone anziane non autosufficienti: luoghi in cui il processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione *de facto*.

La legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha modificato l'articolo 7 comma 5 lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 che prevede che il Garante nazionale «verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2019».

La diffusione della pandemia ha reso chiaro che il mandato del Garante nazionale, in qualità di Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo Opcat, è esteso anche ai luoghi formali di quarantena e a tutti quegli altri luoghi dai quali non ci si può allontanare per ragioni simili in quanto contesti *de facto* privativi della libertà. In tal senso si veda il parere 25 marzo 2020 del Spt rivolto agli Stati membri e ai Meccanismi nazionali di Prevenzione relativo alla pandemia di Coronavirus nonché il precedente parere, sempre del medesimo Sottocomitato Onu, reso al Meccanismo nazionale di prevenzione del Regno Unito e dell'Irlanda del nord riguardo la quarantena obbligatoria per Coronavirus, approvato nella sua quarantesima sessione (10-14 febbraio 2020).

A fronte delle dimensioni contenute in termini di personale, al Garante nazionale è stata attribuita una



Convenzioni Norme Accordi

competenza molto ampia. Nello specifico, il Garante nazionale ha una funzione di tipo preventivo-cooperativo inter-istituzionale. In sintesi, il suo compito principale è quello di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà; oltre al carcere, le comunità chiuse, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le Residenze per misure di sicurezza psichiatriche (Rems), istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Scopo delle visite è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle. Al Garante nazionale spetta inoltre per legge, in cooperazione con la Magistratura di sorveglianza, la trattazione dei reclami ex articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario. Come specificato più avanti, la legge 18 dicembre 2020 n. 173 ha previsto che anche lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze e reclami al Garante nazionale.

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente osservazioni ed eventuali Raccomandazioni e lo inoltra alle Autorità competenti. Ogni Rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte e osservazioni fatte pervenire da parte delle rispettive Autorità competenti. La pubblicazione dei Rapporti si può senz'altro configurare, per il contesto che qui interessa, come una fondamentale misura di prevenzione e trasparenza.

Ogni anno il Garante nazionale invia ed espone una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza. La Relazione, che rappresenta la *performance* dell'Autorità garante, è anch'essa pubblicata sul sito istituzionale. Contestualmente, il Garante nazionale riferisce periodicamente ai rispettivi Organi internazionali di controllo circa la propria attività svolta in adempimento di Convenzioni internazionali in ambito globale o europeo.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato, con l'articolo 1, comma 476, l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, prevedendo che l'Ufficio del Garante nazionale sia composto da un numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della Giustizia in distacco, e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli Enti del Servizio sanitario nazionale e incrementando lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento del Garante nazionale.

Tale modifica accoglie una specifica richiesta del Garante nazionale circa la necessaria multidisciplinarietà del personale, tenuto conto delle molteplici e complesse competenze assegnate a tale Autorità garante.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019 n. 89 che ha, tra l'altro, stabilito i diversi inquadramenti del personale e le modalità della selezione delle unità mancanti, inserendo ex novo un'unità dirigenziale di seconda fascia, quale Direttore dell'Ufficio e con incarico di funzionario delegato alla gestione del fondo per le spese di funzionamento del Garante. La relativa procedura di interpello si è conclusa ad aprile 2020 e il Direttore si è insediato l'8 giugno 2020.

Attualmente, l'Ufficio è composto, oltre che dal Dirigente, da 20 unità del Ministero della Giustizia, 2 del Ministero dell'interno, 2 degli Enti del Servizio sanitario nazionale

L'Ufficio del Garante nazionale è operativo dal 25 marzo 2016 e ha terminato il reclutamento di tutte le unità di personale, in distacco o comando, non essendoci il Ruolo del Garante nazionale. Inoltre dal 1° luglio 2021 il Garante nazionale ha avuto la possibilità di avvalersi della collaborazione sistematica di 1 Dirigente penitenziario assegnato con incarico temporaneo, al fine di cooperare alla riorganizza-



zione dell'Unità organizzativa 'Privazione della libertà in ambito penale' - che ha subito nel corso degli anni diverse trasformazioni nella sua composizione - con l'obiettivo di dare unitarietà a quella parte reattiva del complesso compito del Garante nazionale che si attua nel predisporre azioni conseguenti a segnalazioni e Reclami.

Alla data del 31 dicembre 2022 la situazione del personale è quindi la seguente:

Personale per Aree funzionali e Ruoli di Polizia

Aree/Ruoli	Donne	Uomini	Totale
Dirigente I fascia – Dirigente penitenziario	1		1
Dirigente II fascia - Dirigente		1	1
Comparto funzioni centrali, Area 2	4	3	7
Comparto funzioni centrali, Area 3	5	2	7
Polizia di Stato, Commissario		1	1
Comparto Funzioni Centrali, Ministero Interno, Area 2	1		1
Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti, Vice Ispettori		6	6
Enti del Servizio sanitario nazionale, Collaboratore amministrativo – Cat. D	1		1
Enti del Servizio sanitario nazionale, Assistente amministrativo – Cat. C	1		1
Totale	13	13	26



Convenzioni Norme Accordi

Personale per Aree/Ruoli e qualifiche

Area/Profilo - Ruolo/Qualifica	Donne	Uomini	Totale
Dirigente I Fascia	1		1
Dirigente II Fascia		1	1
Comparto funzioni centrali, Area 3	5	2	7
Direttore	1		1
Funzionario amministrativo	1		1
Funzionario contabile	1		1
Funzionario della professionalità pedagogica	1	1	2
Funzionario giuridico pedagogico		1	1
Funzionario linguistico	1		1
Comparto funzioni centrali, Area 2	4	3	7
Cancelliere esperto	1		
Assistente giudiziario	2	1	4
Assistente amministrativo		2	2
Assistente informatico	1		1
Ministero dell'Interno - Polizia di Stato	1	1	2
Commissario		1	1
Comparto Funzioni Centrali Area 2	1		1
Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti		6	6
Vice Ispettore		2	2
Agente scelto		4	4
Enti del Servizio sanitario nazionale	2		2
Collaboratore amministrativo – Cat. D	1		
Assistente amministrativo – Cat. C	1		
Totale	13	13	26

L'articolo 2 del Dpcm n. 89/2019 e il Codice di autoregolamentazione attualmente in vigore prevedono che il Garante possa avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nominati con propria determinazione, anche stipulando apposite convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato.

Essendo scaduti i quattro anni di validità del precedente elenco, il 19 dicembre 2022 è stato pubblicato un invito aperto a manifestare interesse a entrare nell'elenco degli Esperti e dei consulenti a titolo gra-



tuito, in base a specifiche competenze nelle discipline mediche, sanitarie, umanistico-sociali, giuridiche. Quali misure generali di prevenzione della corruzione e trasparenza si chiedono espressamente l'impegno alla riservatezza, all'assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che deriveranno dall'incarico presso il Garante nazionale, l'insussistenza di cause di incompatibilità, l'aver preso visione del Codice etico e di Autoregolamentazione del Garante nazionale.

All'esito delle procedure comparative per individuare le suddette risorse di personale sono stati stipulati tre contratti di collaborazione occasionale, della durata di sei mesi, per un compenso massimo lordo di euro cinquemila ciascuno.

In relazione al mandato relativo al monitoraggio dei rimpatri forzati, il Garante nazionale è stato beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale asilo migrazione integrazione (Fami) 2014/2020 del Ministero dell'Interno attraverso il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati". Per le funzioni di cui al progetto Fami sopracitato, il Garante nazionale si è avvalso di un *pool* di esperti selezionati tramite procedure di evidenza pubblica. Il progetto si è positivamente concluso il 28 febbraio 2020 con spese certificate pari a: euro 757.742,23. A seguito della chiusura del progetto, i contratti con i professionisti esterni in qualità di consulenti/esperti si sono conclusi.

Di seguito si da conto delle attività svolte nell'ambito del suddetto progetto Fami, attività che affiancano le numerose altre svolte dal Garante nazionale.

Il Garante nazionale, il 27 febbraio 2020 ha presentato una nuova domanda di finanziamento a valere sul Fami 2014/2020 con un progetto dal titolo: "Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati"; l'Autorità responsabile del progetto Fami del Ministero dell'Interno ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto in data 17 settembre 2020 per un importo complessivo pari a euro 943.350,00. La dichiarazione di inizio attività del progetto è stata comunicata all'Autorità responsabile del Fondo il 7 ottobre 2020.

Nel corso del 2020, valutata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ufficio per accertata carenza numerica e/o della professionalità richiesta, il Garante ha deliberato di procedere alla selezione di tre unità per il conferimento, rispettivamente, dell'incarico di avvocato esperto nell'ambito del diritto dell'immigrazione e dell'asilo, dell'incarico di giornalista pubblicitario esperto in comunicazione pubblica, dell'incarico di professionista esperto in gestione e rendicontazione dei Fondi europei.

Il 18 febbraio 2021 l'Autorità responsabile FAMI ha erogato un anticipo sul progetto pari a euro 660.345,00. Ciò ha reso possibile l'effettivo avvio delle attività progettuali, sebbene fin dall'ottobre del 2020 (comunicazione di avvio delle attività) l'attività *core* del progetto, il monitoraggio dei rimpatri forzati, non fosse stata mai interrotta.

Successivamente, nel corso del 2022, l'Autorità responsabile FAMI, a seguito di rendicontazione, ha erogato due rimporsi: la prima il 24 maggio 2022, per un importo pari ad euro 145.123,69 e la seconda il 3 ottobre 2022 per un importo pari ad euro 43.546,31.

Il 4 febbraio 2021 al fine dell'individuazione del *pool* di esperti previsti dal progetto a supporto delle attività è stato pubblicato un avviso di selezione per la ricerca di 11 esperti (rendicontazione di progetti europei, comunicazione istituzionale, comunicazione web e social, diritto dell'immigrazione, tutela internazionale dei diritti umani, assistente giuridico, medico forense esperto nell'applicazione del protocollo di Istanbul 2004, informatico, statistico, revisore legale ed esperto legale); complessiva-



Convenzioni Norme Accordi

mente il valore dei contratti stipulati al termine delle procedure pubbliche di selezione è stato pari a euro 426.800,00.

Si è successivamente proceduto all'individuazione del servizio di mediazione culturale, traduzione ed interpretariato affidato a una società specializzata, selezionata tramite RDO MEPA, per un importo pari a euro 16.184,52 (iva inclusa) e quello di agenzia di viaggi, con avviso di manifestazione di interesse, per un importo pari a euro 20.000,00.

Sono state, inoltre, acquisite attrezzature e materiale personalizzato per le esigenze del progetto per un importo pari a euro 14.219,70 (iva inclusa) tramite RDO MEPA.

Il 29 e il 30 settembre 2021 è stata realizzata la prima iniziativa di formazione della seconda edizione del progetto, rivolta ai monitor dei rimpatri forzati con il coinvolgimento della rete dei Garanti territoriali.

Il 1° ottobre 2021 si è tenuto a Roma il convegno nazionale di presentazione della seconda edizione del progetto. Il 30 novembre 2021 si è tenuto a Roma il primo *workshop* previsto dalla seconda edizione del progetto sul tema delle vulnerabilità sanitarie nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato.

L'1 e il 2 dicembre 2021 a Milano si è tenuta una sessione formativa di tipo specialistico sul monitoraggio dei rimpatri forzati rivolta al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, organismo territoriale che ha aderito alla rete dei monitor del Garante nazionale.

Il 17 novembre 2021 è stata pubblicata la gara per l'adeguamento della piattaforma informatica del progetto per un valore pari a circa 69.672,13 euro iva esclusa, mentre lo scorso 19 novembre è stata pubblicata la gara relativa all'assegnazione del servizio di formazione linguistica per un importo pari a 20.000 euro (base d'asta). Entrambe le gare sono state aggiudicate nel mese di dicembre rispettivamente alla società 47 Deck S.r.l. per un importo pari a euro 65.500,00 iva esclusa e alla società Easy Life S.r.l. per un importo pari a euro 13.996,00 iva inclusa.

Il 14 dicembre 2021 è stato autorizzato l'impegno di spesa aggiuntivo dell'importo fatturato per l'erogazione del servizio di agenzia viaggi fino al raggiungimento massimo del quinto d'obbligo nell'ambito del contratto sottoscritto il 18 agosto 2021, per un importo di euro 4.000,00 iva inclusa.

Il 23 dicembre 2021, a seguito di manifestazione di interesse e trattativa diretta è stato affidato il servizio di agenzia viaggio per un valore di euro 35.000,00 iva inclusa.

Il 5,6,7 aprile 2022 a Roma si è tenuta la seconda iniziativa di formazione rivolta ai monitor della rete di monitoraggio dei rimpatri forzati.

Iniziative di formazione specialistica per i monitor aderenti alla rete del Garante nazionale si sono tenute a Napoli il 26 aprile 2022 rivolta al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il 31 maggio 2022 rivolta al Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Oristano.

Da febbraio a luglio 2022 si sono tenuti i corsi di formazione linguistica.

Il 27 aprile 2022 il Ministero dell'Interno- Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami), ha comunicato ai beneficiari la facoltà di chiedere la proroga del periodo di durata del Progetto. Il 7 giugno 2022 il Garante nazionale ha sottoscritto l'Addendum alla convenzione con formalizzazione della proroga al 23 settembre 2023 a parità di budget di progetto.

Il 15 luglio 2022 è stato autorizzato l'impegno di spesa aggiuntivo dell'importo fatturato per l'eroga-



zione del servizio di agenzia viaggi fino al raggiungimento massimo del quinto d'obbligo nell'ambito del contratto sottoscritto il 23 dicembre 2021, per un importo di euro 7.000,00 iva inclusa.

A seguito di tale proroga la durata dei contratti di 9 esperti del progetto Fami è stata estesa, a parità di spesa, fino al 30 settembre 2023. Per uno di essi, l'esperto assistente giuridico- monitoraggio desk, in data 11 agosto 2022 si è proceduto ad un'integrazione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato il 14 maggio 2021 nel senso della corresponsione di un compenso integrativo pari ad euro 14.000.

Il 14 agosto 2022 nell'ambito del progetto Fami è stata perfezionata, a parità di budget, la proroga del contratto di consulenza dell'esperto assistente giuridico monitoraggio desk

Il 22 agosto 2022 è stato pubblicato nell'ambito del progetto Fami l'Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarico per n. 2 esperti: n. 1 medico esperto in medicina delle migrazioni e n. 1 esperto in etnopsichiatria e psicologia delle migrazioni.

Attesa l'assenza di candidature, la scadenza dei termini per partecipare alla selezione è stata rinviata al giorno 26 settembre 2022. La selezione si è conclusa il 12 ottobre 2022. La procedura è in corso di perfezionamento.

Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato nell'ambito del progetto Fami un Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla RDO su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione video multimediali e multilingue nell'ambito del Progetto FAMI. La procedura è in corso di perfezionamento.

Il 20 settembre 2022 nell'ambito del progetto Fami è stata avviata la procedura comparativa, ad invito, per reclutamento di n. 1 esperto psichiatra. La procedura si è conclusa il 27 settembre 2022 con la stipula di un contratto di consulenza con importo pari ad euro 800.00.

Il 26 settembre 2022 è stato pubblicato nell'ambito del progetto Fami un Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla RDO su MEPA per l'affidamento del servizio di Agenzia Viaggi nell'ambito del Progetto FAMI.

Si è provveduto all'affidamento e si è in attesa della definizione del contratto per un importo di euro 33.000,00 iva inclusa.

Il 31 ottobre 2022 è stato pubblicato nell'ambito del progetto Fami un Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla RDO su MEPA per l'affidamento dei servizi di Formazione di lingua inglese, lingua francese e lingua araba.

Sono pervenute manifestazioni di interesse, la procedura è in corso.

Il 18 novembre 2022 si è tenuto il secondo Workshop sul tema "Le regole delle procedure di rimpatrio forzato nell'ambito della Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022".

Le attività sopra riportate, come già detto, rappresentano solo alcune delle numerose attività del Garante nazionale.

L'Ufficio del Garante nazionale ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in via di San Francesco di Sales n. 34. Il Ministero della Giustizia destina all'Ufficio del Garante nazionale gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito *Internet*, necessari al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione (articolo 5 comma 2 Dpcm 19 aprile 2019 n. 89). Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia



Convenzioni Norme Accordi


provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale. Le risorse finanziarie del Garante nazionale sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Il Funzionario delegato istituito presso l'Ufficio del Garante opera quale ordinatore secondario di spesa gestendo le risorse accreditate dal Ministero della Giustizia a valere sull'apposito capitolo 1753.

Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica. Nei limiti delle risorse assegnate, il Presidente del Garante nazionale, con proprie determinazioni, autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura di servizi.

Sotto tale aspetto occorre dare conto di quanto previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173, che prevede che nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al Dpcm 10 aprile 2019 n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'Ufficio. Tale modifica, prevista a invarianza finanziaria, si è resa necessaria dopo i primi anni di esperienza dall'istituzione dell'Ente, al fine di poter sopperire alle reali necessità dell'Ufficio anche attraverso una meglio strutturata imputazione e programmazione delle spese.

L'Ufficio è articolato in 7 Unità organizzative di cui 2 alle dirette dipendenze del Collegio.

Di seguito il grafico della *line*:



Sul sito istituzionale sono indicati i Capi Unità che ricoprono la posizione di Responsabile dell'Unità Organizzativa, dei procedimenti amministrativi ad essa inerenti, delle attività relative alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.



Il contesto esterno del Garante nazionale

Prima di entrare nel dettaglio delle singole Unità organizzative si anticipano, nel complesso, quali sono gli interlocutori del Garante nazionale. Come si vedrà, vi è molta attenzione ai livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder*. Sono da ricordare, *in primis*, le persone private della libertà o la cui libertà personale subisce forte limitazioni nei vari ambiti di competenza (solo la popolazione adulta detenuta ammonta attualmente a circa 56.000 individui) nonché le Amministrazioni e gli attori, istituzionali e non, il cui operato è soggetto al monitoraggio dello stesso Garante e con i quali il Garante entra in dialogo in una forma cooperativa:

- l'Amministrazione penitenziaria (Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 190 Istituti penitenziari per adulti, 17 per minori, oltre alle strutture di comunità chiuse, alle diverse articolazioni e ai suoi più di 40.000 dipendenti;
- il personale, sia delle Forze di Polizia che dipendente degli Enti gestori (con il coordinamento delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno), che opera nei Centri per migranti (4 *hotspot* e 10 Centri di permanenza per il rimpatrio-Cpr); il personale che opera come scorta nelle operazioni di rimpatrio forzato, sotto la responsabilità del Dipartimento;
- il personale che opera nelle strutture di detenzione per persone con patologie psichiche, sotto la responsabilità del Ministero della Salute (Rems);
- il personale che opera nelle molte e diffuse residenze per persone anziane o con disabilità.

Tra gli altri interlocutori, istituzionali e non, del Garante nazionale ci sono le più alte Autorità dello Stato sia parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni internazionali, la stampa, le Organizzazioni non governative, la società civile, le Università, che sempre più spesso rivolgono la loro attenzione all'Istituzione del Garante nazionale, quale oggetto di studio e ricerca. L'attività del Garante, a distanza di sette anni dalla sua istituzione, è conosciuta dai cittadini; dopo l'esperienza del *Bollettino del Garante nazionale* ai tempi del Covid, uno strumento di informazione quotidiano sulla situazione nei luoghi di privazione della libertà relativamente alla pandemia e sulle misure per contrastarla realizzata in doppia versione, italiana e inglese, nel 2020-2021, a febbraio del 2022 è stata avviata una nuova iniziativa editoriale: 'Il punto' del Garante nazionale, una *newsletter* mensile.

Si tratta di uno strumento di comunicazione rivolto al mondo dei media, ma anche all'ambito universitario e della ricerca, a quello del Terzo settore e del Volontariato e più in generale a tutti gli *stakeholder* e, non ultime, alle Istituzioni. Uno strumento che si affianca al sito, ai *social*, al nuovo canale *WhatsApp*, e a un profilo *Instagram*. Costante è l'aggiornamento del profilo *Twitter* già operativo da qualche anno.

Nel corso del 2022 è stata realizzata la seconda Campagna di informazione della Presidenza del Consiglio sul Garante nazionale, con uno spot televisivo e radiofonico diffuso sulle reti Rai.

Tra le attività riveste particolare rilievo quella della formazione, svolta sia autonomamente sia in collaborazione con le Amministrazioni interessate, con le Università italiane e straniere, con le Istituzioni e le Associazioni nazionali e internazionali, la cui azione è particolarmente rivolta alle vulnerabilità sociali e all'effettività dei diritti per tutti.

Il Garante nazionale ha inoltrato stipulato numerosi Protocolli.



Convenzioni Norme Accordi

In tal senso, fondamentale la collaborazione con il Garante della *privacy* al fine di prevedere una fattiva collaborazione per uno scambio di *know how* circa la tutela dei diritti delle persone private della libertà, che possono essere inquadrati, nella maggior parte delle volte, nell'alveo della "*privacy degli ultimi*". A tal proposito, il Garante nazionale, per il tramite del Responsabile del trattamento, ha previsto una sessione di formazione nell'ottobre 2020 funzionale all'individuazione di alcuni diritti concernenti la tutela della *privacy* in persone private della libertà. A seguito di diversi incontri, è stato stipulato un Protocollo tra i due Garanti al fine di far emergere, e quindi tutelare, con strumenti più puntuali, detti diritti troppo spesso negati per mancanza di equità.

L'attività *privacy* svolta all'interno del Garante nazionale (dal 2021 al 2022), nel rispetto dei dettami normativi, nella fattispecie del Regolamento Europeo 2016/679 è stata la seguente: redazione delle nomine dei soggetti "designato al trattamento", "persona autorizzata al trattamento"; nomina del "responsabile al trattamento"; nomina dell'amministratore di sistema; redazione delle informative a favore dei dipendenti/collaboratori; redazione del documento denominato "registro dei trattamenti"; effettuazione della c.d. "valutazione di impatto" richiesta dalla normativa di riferimento, in casi specifici; nomina del *Data Protection Officer* (d'ora in poi Dpo), anche questa richiesta dalla normativa di riferimento, in casi specifici.

Oltre all'attività su descritta, nell'ambito delle competenze del Dpo, è stata prestata assistenza in itinere e supporto per la definizione di alcune azioni procedurali correttive, come nel caso della pseudonimizzazione dei dati per cui si è avuto un incontro, nei mesi scorsi, con alcuni Responsabili delle Unità Organizzative.

Infine, si è in fase di programmazione della formazione, probabilmente da effettuarsi nelle prime settimane del 2023.

Altrettanto importante la collaborazione avviata con il Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, anche attraverso la partecipazione attiva al Tavolo permanente previsto dall'articolo 8 della "Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti", che ha visto proprio nel 2021 il contributo di questa Autorità garante al rinnovo del Protocollo d'Intesa Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti.

Diversi i Protocolli stipulati con le Università, tra le quali la "Luigi Vanvitelli" di Caserta, Tor Vergata di Roma, la Mediterranea di Reggio Calabria, il Politecnico di Milano, l'Università di Padova.

Rilevante è il Protocollo stipulato con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) per la definizione di linee guida per la sollecita nomina dei Garanti comunali e delle relative modalità.

A tal proposito occorre dare conto della notizia di cronaca che ha riguardato l'arresto del Garante comunale di Napoli, sulla cui nomina il Garante nazionale aveva già espresso ampia perplessità al precedente Sindaco, ribadita anche a quello attuale che ha provveduto alla sospensione dell'incarico.

Nel 2022 è stato anche stipulato il Protocollo d'intesa con Unicef Italia per un'attività di coordinamento e programmazione nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, che porterà, verosimilmente nel primo semestre del 2023, alla presentazione di un Rapporto sulla situazione dei minori in carcere quali figli di persone private della libertà personale.

Il Tavolo permanente istituito presso il Garante Nazionale per l'elaborazione delle linee-guida sulla detenzione amministrativa ha avuto un esito positivo. Il lavoro svolto è confluito nella pubblicazione "Norme e normalità" nel marzo 2019, che contiene gli standard nazionali del Garante per la detenzione amministrativa e la raccolta delle Raccomandazioni indirizzate a varie Autorità responsabili a seguito delle visite effettuate nei Cpr, negli hotspot, nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato e nei luoghi di privazione de facto della libertà.

Per quanto riguarda le iniziative organizzate dal Garante nazionale, quali convegni, *workshop*, seminari, conferenze stampa, si registra notevole partecipazione e interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.



Altrettanto notevole è la diffusione di pubblicazioni e altro materiale prodotto dal Garante nazionale, che avviene sia in formato cartaceo (distribuzione nel corso di eventi come la presentazione della Relazione annuale in Parlamento, convegni, incontri bilaterali) sia sul web. Sul sito è inserita un'apposita sezione 'Parlano di noi', al fine di rafforzare la conoscenza dell'Istituzione.

Nel dicembre 2020, in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione della corruzione, il Garante nazionale ha partecipato a una 'maratona' culturale che ha visto il contributo di diverse Autorità istituzionali tra cui lo stesso Presidente dell'Anac. Il Garante nazionale si è fatto co-promotore con la Fondazione De Sanctis di un susseguirsi di voci istituzionali rivolta in particolare al pubblico dei siti e dei social e quindi dei giovani, per evidenziare come esista uno stretto legame tra la funzione preventiva del Garante e il rifiuto di quella cultura di cui la corruzione si nutre. Proprio nel presentare l'iniziativa, il Garante ha sottolineato «La tutela dei diritti delle persone private della libertà è un compito innanzitutto preventivo: occorre prevenire qualsiasi diminuzione dei diritti delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili. In questa prospettiva la prima prevenzione riguarda la lotta a ogni forma di corruzione: quella che porta le persone socialmente fragili a divenire vittima di chi falsamente si presenta come possibile risolutore di problemi, quella che porta alle discriminazioni anche in quei luoghi dove l'uguaglianza dovrebbe essere elemento costitutivo, quella che porta a defraudare le risorse delle istituzioni riducendo la loro capacità di rispondere ai bisogni della collettività, a totale vantaggio di quelle realtà criminali che nella corruzione trovano il proprio terreno di espansione. Per questo è doveroso sottolineare l'impegno che questa giornata contro la corruzione visivamente esprime».

Nell'ottobre 2021, in occasione del Seminario di formazione annuale del Garante nazionale, si è deciso di coinvolgere direttamente la componente del Collegio dell'Anac, Laura Valli, nella sessione formativa sull'anticorruzione, che ha interagito con il Rpct di questa Autorità garante.

Esiste anche una sezione sul sito istituzionale che contiene i testi dei pareri o altri documenti inviati dal Garante al Parlamento in occasione di specifica richiesta per decreti legislativi o di audizioni su provvedimenti in corso d'esame nelle competenti Commissioni. La Sezione contiene anche i pareri inviati alla magistratura su questioni problematiche in corso, che abbiano profili d'interesse per il potere giudiziario. Inoltre vengono diramati con regolarità comunicati stampa, inviti a iniziative e altri documenti. Tali azioni sono orientate anche a una maggiore diffusione della conoscenza dell'Istituzione al fine di far crescere la consapevolezza del ruolo fondamentale che la tutela dei diritti della persona ha nella costruzione di una società di effettiva convivenza oltre che di solido tessuto democratico. In tale contesto giova ricordare un'importante iniziativa assunta in occasione delle fasi più critiche dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, ovvero la diramazione di un bollettino quotidiano contenente preziose informazioni sullo stato dell'arte delle iniziative assunte nei vari contesti di competenza per far fronte alle problematiche collegate alla situazione sanitaria. Si è potuto riscontrare da parte dei vari *stakeholders* un grande interesse e apprezzamento per la trasparenza dell'informazione fornita.

Prosegue la collaborazione avviata tra il Garante nazionale e la Direzione Rai Per la Sostenibilità. Nel 2022 sono state realizzate alcune attività in comune nell'ambito del progetto della Rai denominato "La cultura rompe le sbarre" nel contesto del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sono previste iniziative comuni finalizzate alla promozione e al sostegno della cultura sia nell'ambito dell'istruzione, sia in quello del teatro in carcere.

A ottobre del 2020, il Garante nazionale è stato ammesso dalla Corte europea dei diritti umani come terzo interveniente ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento della Corte medesima, rispetto a due procedimenti in corso contro l'Italia, presentando, nel mese di novembre osservazioni scritte come *amicus curiae*. Uno di questi due ricorsi è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 37(1a) Cedu, quindi tale causa non è più pendente.



Convenzioni Norme Accordi

Inoltre, a settembre 2021, il Garante nazionale è stato ammesso - sempre come terzo interveniente - rispetto a un ulteriore ricorso innanzi alla CtEDU.

L'Ufficio e gli stakeholder

Il Direttore è un Dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia che, come già detto, ha preso servizio l'8 giugno 2020, a ridosso della pausa estiva e in piena emergenza sanitaria. Oltre all'attività ordinaria prevista dal contratto sottoscritto con il Datore di Lavoro, il Direttore ha portato a termine l'acquisizione definitiva dell'autonomia contabile a partire dal 1° luglio 2021. Conseguentemente sono state perfezionate le procedure amministrative e tecnico-procedurali propedeutiche alla gestione del capitolo 1753 (funzionamento dell'Ufficio) del bilancio del Ministero della Giustizia, attraverso l'interlocuzione con l'area economica - finanziaria del Gabinetto del Ministro e con l'Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) del Ministero stesso. Individuato l'Ufficio del sistema delle Ragionerie Territoriali dello Stato competente per le attività di controllo successivo dei rendiconti di F/D, è stato predisposto e approvato il Regolamento contabile interno. L'Ufficio è stato accreditato presso i Sistemi informativi per la gestione contabile (SICOGE-INIT - GECO) e ha nominato il Consegretario.

Si è inoltre proceduto a perfezionare l'affidamento a professionisti esterni degli incarichi di Medico del Lavoro, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione, Responsabile della Protezione dei Dati. Nel corso del 2022 si sono svolti i corsi di formazione per il Rappresentante della Sicurezza, per gli Addetti al primo soccorso, per i Preposti alla sicurezza, per gli Addetti antiincendio, per la Dirigenza. Con particolare riferimento alla materia della protezione dei dati personali, tenuto conto della crescente importanza e complessità del settore, si è valutato di esternalizzare la figura del Rpd, al fine di acquisire un consulente esperto che possa affiancare in maniera qualificata la figura del titolare del trattamento. Tale scelta riflette il nuovo approccio del Regolamento europeo citato, in base al quale la designazione del Dpo deve facilitare l'attuazione della normativa da parte del titolare e del responsabile del trattamento, adempiendo alle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

In tale ambito il Direttore ha provveduto a far realizzare il processo di pseudonominizzazione di tutte le banche dati ad uso dell'Ufficio.

Si è conclusa positivamente l'interlocuzione con l'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia per l'inserimento dell'Ufficio nel sistema informativo di valutazione sull'adeguatezza del sito internet relativamente a specifici obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in ottemperanza alle indicazioni dell'Anac.

Il Direttore ha provveduto a far pubblicare i dati che lo riguardano nella sezione Trasparenza del sito del Garante nazionale (dati sul reddito, curriculum vitae, obbligo di autocertificazione per i dirigenti all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste nel decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39), impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute.

Il Direttore ha coordinato nel 2022 i seguenti Gruppi di lavoro:

- a) analisi e sviluppo dell'Applicativo informatico di gestione dei dati e delle segnalazioni dell'Unità Organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali" e



relativa realizzazione dello stesso;

- b) realizzazione delle elaborazioni statistiche pubblicate nella Relazione al Parlamento 2022 del Garante nazionale

Ha assunto *ad interim* la direzione dell'Unità Organizzativa "Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia" dal 5.12.2021 al 4.4.2022.

Ha organizzato i corsi interni dedicati al personale di tutte le Unità Organizzative relativi all'utilizzo del CMS Entando per l'aggiornamento del Sito WEB del Garante nazionale.

Ha perfezionato i rapporti con l'INPS per la fruizione del personale dell'Ufficio dei CORSI VALORI PA 2022/2023.

Ha portato a compimento la procedura con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica per l'adesione dell'Ufficio all'iniziativa "Syllabus" relativa alla formazione delle competenze digitali del personale dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il progetto Fondo Asilo Immigrazione Integrazione del Ministero dell'interno (FAMI) ha assunto il ruolo di funzionario delegato alla spesa per il capitolo di bilancio 1753 pg 2 e in particolare ha curato i rapporti con la dirigenza della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia per la realizzazione di una procedura dell'applicativo informatico FAMI che consente l'accesso al relativo *database* anche alle figure istituzionali esterne (Garanti dei detenuti locali) che collaborano al progetto.

Nello stesso anno ha svolto presso le Scuole di Formazione del Personale di Roma e di Parma delle docenze sulla funzione e le attribuzioni del Garante nazionale.

Come pianificato, nel corso del 2021 si è proceduto alla nomina dei componenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd), previsto all'articolo 15 del Codice etico del Garante nazionale, riprendendo un'attività interrotta a causa dell'emergenza epidemiologica.

Sotto altro profilo, occorre dare conto che all'inizio del 2021 è stato nominato il Componente del nucleo di Supporto al Rpct per sostituire il funzionario che nel corso dell'anno 2020 è cessato dall'incarico. Il nuovo funzionario è stato formato dal Rpct, e ha curato soprattutto l'aspetto relativo al coinvolgimento trasversale dei Responsabili delle varie Unità organizzative, attraverso un'interlocuzione diretta. Tuttavia, a seguito dell'assunzione del ruolo di Capo Unità Organizzativa, il coinvolgimento in attività di formazione attinenti la tematica di riferimento, nonché alcuni periodi di assenza e impedimento per motivi personali, la collaborazione con il Rpct è stata discontinua. Nel corso del 2022 il Rpct, affiancato dal Referente per la Trasparenza, ha tenuto personalmente costanti contatti con i responsabili delle Unità Organizzative, sia per attività di formazione – come quella svolta il 28 novembre per illustrare il nuovo PNA Anac – sia per attività di monitoraggio di secondo livello.

È opportuno rammentare che le attività svolte da questa Amministrazione per la predisposizione, l'implementazione, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono state inserite come obiettivi di *performance* del personale e costituiscono pertanto un indicatore specifico, rilevando il grado di attuazione delle misure programmate e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Come da modifica introdotta nel precedente Piano Triennale è stata soppressa l'Unità organizzativa Sistemi informativi, il cui personale è stato assegnato alla Unità organizzativa Segreteria generale. Tra i compiti individuati dal nuovo assetto dell'Unità era previsto che fossero consolidati i Sistemi informativi in uso all'Ufficio



Convenzioni Norme Accordi

e fosse istituito un *database* per la gestione delle segnalazioni; a seguito dell'assegnazione di una nuova risorsa al termine dello scorso anno, si è iniziato a lavorare per la realizzazione di tali compiti e il data base è in via di sperimentazione e completamento.

Unità organizzativa 1 “Segreteria generale, contabilità e supporto informatico”

Essa costituisce la Segreteria dell'Ufficio, si occupa di protocollazione, di distribuzione dei fascicoli alle Unità organizzative, di archiviazione. Tiene lo scadenario delle relazioni sulle visite di monitoraggio effettuate e della ricezione delle risposte. Cura la gestione amministrativa del personale e la logistica dell'Ufficio. Gestisce le missioni e cura l'intero ciclo relativo agli adempimenti amministrativo-contabili attinenti al capitolo 1753 'Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale' del Bilancio del Ministero della Giustizia per entrambi i piani gestionali previsti, collaborando con il Funzionario delegato. Fornisce assistenza tecnica informatica ai membri del Collegio, al Direttore e al personale dell'Ufficio.

Attività	Struttura	Stakeholder
Gestione delle missioni, programmazione e organizzazione	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Membri del Collegio, Direttore e personale delle Unità organizzative
Approvvigionamento di beni, gare, acquisti, liquidazioni fatture	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Collegio, Direttore e Unità organizzative, fornitori
Amministrazione del Protocollo	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Mittenti, Membri del Collegio, Direttore e personale delle Unità organizzative destinatarie ultime delle note
Gestione delle presenze del personale	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Personale delle Unità organizzative
Assistenza tecnica informatica	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Membri del Collegio, Direttore dell'Ufficio e personale dell'Ufficio
Acquisizione e organizzazione delle informazioni	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Collegio, Direttore dell'Ufficio e Unità organizzative
Rapporti tematici periodici o specifici	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante nazionale
Realizzazione e gestione del portale intranet	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Collegio, Direttore dell'Ufficio e Unità organizzative
Pubblicazione di contenuti sul sito internet istituzionale	Segreteria generale, contabilità e supporto informatico	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante

Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale

Svolge le attività inerenti il monitoraggio delle strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità anche attraverso la consultazione dei diversi applicativi informatici messi a disposizione dagli stessi Dipartimenti. Cura i rapporti con le relative Amministrazioni e con la Magistratura di sorveglianza. Gestisce i rapporti con le Procure della Repubblica relativamente ai procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone detenute negli Istituti penitenziari. Cura la preparazione di modelli di *checklist* per la visita delle



varie tipologie di strutture di privazione della libertà personale per adulti e per minorenni. Istruisce le segnalazioni riguardanti i luoghi di privazione della libertà in ambito penale. Partecipa a iniziative formative curando le attività inerenti l'organizzazione ricadenti nell'ambito di competenza dell'Unità. Da settembre 2021, a seguito di circolare emanata dal Ministero della Giustizia, che prevede la notifica al Garante nazionale delle perquisizioni straordinarie e generali, seppure in via riservata, l'Unità organizzativa provvede all'archiviazione delle informazioni una volta che la perquisizione annunciata è stata eseguita e conseguentemente la riservatezza dell'informazione è venuta meno. Promuove e collabora per la predisposizione di accordi e collaborazioni con Istituzioni universitarie ed altri Enti di formazione per attività di ricerca inerenti l'ambito di competenza ad essa assegnato.

Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Istituti penitenziari per adulti	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Organismi della società civile, Garanti regionali e locali, Enti regionali e locali
Monitoraggio Reparti ospedalieri protetti	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Istituti penitenziari minorili	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Organismi della società civile, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Centri prima accoglienza	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Organismi della società civile, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Comunità per minorenni	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Organismi della società civile, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Comunità terapeutico - riabilitative	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, Servizio per le tossicodipendenze, Organismi della società civile, Garanti regionali e locali, Enti regionali e locali
Gestione rapporti con le Procure della Repubblica per casi di decessi e maltrattamenti	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Procure della Repubblica, Ministero della Giustizia, Garanti regionali e locali
Stipula protocolli con Amministrazioni e servizi interessati, Tribunale di sorveglianza, Autorità giudiziarie	Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Garanti regionali e locali, Tribunali di sorveglianza, Autorità giudiziarie
Formazione con Ministero della Giustizia (Dipartimento amministrazione penitenziaria e Dipartimento della giustizia minorile e di comunità)	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della Giustizia, Garanti regionali e locali, Autorità giudiziarie
Attività di analisi, studio e ricerca	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Università, Enti di formazione, Associazioni, Altre Istituzioni



Convenzioni Norme Accordi

Unità organizzativa 3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia

Il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014 (articolo 7 comma 5 lettera b) prevede che: «il Garante nazionale visita, senza necessità di autorizzazione e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive».

L'Unità organizzativa cura la predisposizione e l'elaborazione di *checklist* che vengono utilizzate durante le visite di monitoraggio per la vigilanza sul rispetto degli standard nazionali e internazionali. Secondo le direttive del Collegio, sta predisponendo, in collaborazione con gli Esperti inseriti nell'elenco dei collaboratori a titolo gratuito, indicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e designati dal Garante nazionale previa valutazione del curriculum vitae, delle linee guida sulla modalità di visita e sui poteri del Garante durante le visite alle strutture di Polizia. Effettua la mappatura delle strutture ospitanti le camere di sicurezza, curandone l'aggiornamento periodico. Partecipa alle attività di monitoraggio in ogni luogo in cui si realizzano situazioni di privazione della libertà personale da parte delle Forze di Polizia. Istruisce le segnalazioni riguardanti casi di illegittima privazione della libertà o di uso eccessivo della forza nell'abito della restrizione della libertà.

Su indicazione del Collegio, cura i fascicoli relativi ai rapporti con le Procure della Repubblica, relativamente ai procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private dalla libertà da parte delle Forze di Polizia, con Enti ed Istituzioni di ricerca e universitarie.

Partecipa a iniziative formative presso le Scuole di addestramento delle varie Forze di Polizia, curando le attività inerenti l'organizzazione e l'espletamento della docenze.

Segue i Protocolli d'intesa che il Garante nazionale le ha direttamente affidato.

Supporta il Garante nazionale nell'analisi della formazione professionale relativa ai nuovi armamenti in disponibilità delle Forze di Polizia.

Fornisce i dati affinché il Garante nazionale possa esprimere pareri in merito a criticità rilevate nell'ambito delle attività di monitoraggio e contribuisce alla elaborazione di raccomandazioni e standard di riferimento.

È impegnata nella diffusione della cultura della tutela dei diritti umani nell'ambito delle Forze di Polizia, anche collaborando alle pubblicazioni su riviste specialistiche.



Attività	Struttura	Stakeholder
<p>Mappatura strutture ospitanti camere di sicurezza e periodico aggiornamento; predisposizione ed elaborazione di <i>checklist</i> per il monitoraggio;</p> <p>Attività relative al monitoraggio delle camere di sicurezza presso le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Polizie provinciali e locali</p> <p>Cura dei fascicoli relativi ai rapporti con le Procure della Repubblica</p> <p>Partecipazione a iniziative formative presso le Scuole di addestramento delle varie Forze di Polizia, con gestione delle attività inerenti l'organizzazione e l'espletamento della docenze.</p>		<p>Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria</p> <p>Collegio, Unità Organizzative del Garante</p> <p>Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Comuni e Province, Polizie provinciali e locali</p>

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà e migranti

L'Unità organizzativa è incaricata delle attività relative al mandato del Garante nazionale in tema di tutela dei diritti dei migranti sottoposti a privazione della libertà personale. In particolare la legge istitutiva del Garante nazionale, decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014, prevede che il Garante nazionale (articolo 7 comma 5 lettera e) verifichi il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i Centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo



Convenzioni Norme Accordi

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (cfr. la legge 132/2018 già citata) nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale.

A seguito della conversione con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 173 del decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 il Garante nazionale, punto f-bis lettera e), comma 5, articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, «formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni».

Si fa riferimento alla possibilità per le persone trattenute presso i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Centri di identificazione e espulsione (Cie), di poter indirizzare e/o proporre reclami al Garante nazionale ai sensi dell'articolo 14 comma 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, comma introdotto dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 173: «Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale».

Al fine di contribuire a dare effettività al diritto al reclamo, previsto dell'articolo 14 comma 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, comma introdotto dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 173, nel corso del 2022 il Garante nazionale ha stipulato accordi di collaborazione sul funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei centri di permanenza per i rimpatri con il Garante regionale dei diritti della persona del Friuli-Venezia Giulia e con il Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale di Gradisca d'Isonzo (3 marzo 2022), con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia e con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi (accordo del 7 aprile 2022), con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà persone della Regione Piemonte e con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino (7 aprile 2022), con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio e di Roma Capitale (accordo del 23 giugno 2022).

Inoltre, il Garante nazionale è stato individuato quale Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati in esecuzione delle previsioni di cui all'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 115/2008 della Commissione europea.

L'Unità organizzativa, inoltre, definisce *checklist*, supporta il Collegio nella predisposizione di pareri su progetti di legge afferenti all'ambito di competenza, tiene i rapporti operativi con il *pool* di monitor del Garante nazionale per i monitoraggi delle operazioni di rimpatrio forzato.



Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Cpr e hotspot, locali idonei presso gli uffici di polizia di frontiera, strutture nella disponibilità delle Autorità di Pubblica sicurezza	Unità organizzativa Privazione della libertà e migranti	Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Esercito italiano, Enti gestori, Regioni, Aziende sanitarie, Comune, Organismi della società civile, università, Garanti regionali e locali
Monitoraggio <i>waiting room</i> , scali aerei, vettori (aereo o nave)	Unità organizzativa Privazione della libertà e migranti	Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Frontex, Garanti regionali e locali
Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato	Unità organizzativa privazione della libertà e migranti	Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Garanti regionali e locali, Organismi della società civile, Università, Magistratura

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali

Si occupa del monitoraggio dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) o anche di strutture extra ospedaliere ove sono ricoverate persone sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso); del monitoraggio e delle visite a residenze per persone con disabilità o anziane ove si possa configurare il rischio di privazione della libertà *de facto*. Per questa attività l'Unità organizzativa si avvale dell'Anagrafe del Garante nazionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone con disabilità e si occupa dell'elaborazione di *checklist* e linee guida delle visite di monitoraggio. L'Unità Organizzativa per questo ambito cura i rapporti con le relative Amministrazioni, visiona atti e richiede documentazioni anche attraverso contatti con i Giudici tutelari e gli Amministratori di sostegno e con le Autorità giudiziarie.

L'Unità organizzativa svolge altresì attività di monitoraggio e visita i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Rems), curando i rapporti con le relative Amministrazioni e Autorità giudiziarie. Per tutte le attività svolte prende visione di atti e richiede documentazione.

L'Unità gestisce le segnalazioni pervenute al Garante nazionale in tema di violazione della privazione della libertà nell'ambito della tutela della salute, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a persone sottoposte a misure di sicurezza presso le Rems e quelle riguardanti persone disabili, adulte



Convenzioni Norme Accordi

o minori, e anziani residenti in strutture socio sanitarie e assistenziali; predisporre l'istruttoria delle segnalazioni, partecipare alle sedute del Collegio per la loro valutazione e, di concerto con quest'ultimo, formula risposte.

Tra le competenze, inoltre, rientrano la predisposizione di Protocolli di intesa per progetti di ricerca e di collaborazione con Enti e Organismi nazionali e internazionali, sui temi inerenti l'Unità organizzativa e dei quali cura la redazione, il coordinamento e l'attuazione. Organizza e partecipa a eventi formativi pubblici e a quelli interni destinati al personale del Garante nazionale e ai Garanti territoriali. Collabora a tutte le altre attività dell'ufficio del Garante nazionale.

Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc)	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Ministero della Salute, Regione, Aziende sanitarie, Comuni, Garanti regionali e locali, Giudici tutelari, Amministratori di sostegno, associazioni, avvocati
Monitoraggio strutture residenziali per persone adulte e minori con disabilità	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le disabilità, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, Organismi della società civile, Università, Organismi internazionali, Autorità giudiziarie, Giudici tutelari, amministratori di sostegno, avvocati, Associazioni, Garanti regionali e locali
Monitoraggio strutture residenziali per persone anziane	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per le disabilità, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, Organismi della società civile, Università, organismi nazionali e internazionali, Autorità giudiziarie, Giudici tutelari, amministratori di sostegno, avvocati, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Rems	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Ministero della Salute, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Regione, Aziende sanitarie, Comuni, Garanti regionali e locali, Tribunali di sorveglianza, Organi istituzionali, Autorità giudiziarie, avvocati
Coordinamento monitoraggio segnalazioni violazioni in tema di privazione della libertà nell'ambito della tutela della salute	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante in particolare persone con disabilità, adulti e minori, anziane, familiari, operatori, associazioni, pubbliche amministrazioni, organismi della società civile
Stipula protocolli con Università e Enti di ricerca, enti pubblici, Tribunale di sorveglianza, Autorità giudiziarie	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Università e Enti di ricerca, Enti pubblici di tutela della salute, Garanti regionali e locali, Tribunali di sorveglianza, Tribunali- Volontaria giurisdizione
Formazione interna ed esterna con Ministero della salute, Ministero per le disabilità, Autorità giudiziarie, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, Organismi della società civile, Università, Garanti regionali e locali	Unità Organizzativa privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali	Ufficio del Garante nazionale, Ministero della Salute, Ministero per le disabilità, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, Organismi della società civile, Albo professionale per assistenti sociali, Università, Garanti regionali e locali, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Tribunali di sorveglianza, Giudici tutelari, Autorità giudiziarie, Università



Unità organizzativa 6. Supporto al Collegio

Tale U.O. è posta alle dirette dipendenze del Collegio e cura le pratiche gestite dal Presidente: valutazioni, approfondimenti, analisi questioni. Svolge le funzioni di segreteria particolare, gestendo le agende del Presidente e delle due Componenti del Collegio, curando i rapporti istituzionali con le Autorità interessate. Gestisce i flussi informativi interni ed esterni, con particolare riferimento alla corrispondenza indirizzata al Presidente via protocollo o via mail. All'U.O. è affidata la stesura delle delibere presidenziali e collegiali, il coordinamento dell'attività di verbalizzazione delle riunioni plenarie. Si occupa inoltre di coordinare il cosiddetto Servizio Reclami ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, che ha inserito il Garante nazionale tra i destinatari di questo reclamo generico da parte dei detenuti e internati, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di tali soggetti. Rispetto a tale attività cura la formazione per il personale interno dell'Ufficio e svolge occasionalmente attività di formazione esterna. L'U.O. si occupa inoltre del coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale del Garante nazionale che, come già detto, va presentata al Parlamento, attraverso la raccolta, l'analisi del materiale predisposto dalle U.O., nonché l'organizzazione dell'evento e i rapporti con i cerimoniali delle più alte cariche istituzionali. Partecipa e cura eventi formativi sia pubblici sia interni per il personale. Il Responsabile dell'Unità organizzativa svolge le funzioni di Rpct, pertanto cura tutti gli adempimenti connessi al suo ruolo, compresa la predisposizione del Ptpt. Supporta il Collegio nella predisposizione e attuazione di alcuni Protocolli d'Intesa. Partecipa alle visite di monitoraggio e predispone le relative note.

Attività	Struttura	Stakeholder
Atti e provvedimenti del Presidente, agenda Presidente e Componenti del Collegio, rapporti con Autorità	U.O. Supporto al Collegio	Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero della Sanità, Autorità garante per l'Infanzia, Avvocatura, Università, Enti locali, Associazioni, Garante per la protezione dei dati personali
Stesura delibere presidenziali e collegiali, coordinamento verbalizzazioni riunioni plenarie	U.O. Supporto al Collegio	Collegio, Direttore, personale dell'Ufficio
Coordinamento Servizio Reclami ex articolo 35 ordinamento penitenziario	Responsabile U.O. Supporto al Collegio	Detenuti, Internati, Avvocati, Organismi della società civile, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Autorità giudiziarie
Coordinamento finale per invio della Relazione annuale al Parlamento e organizzazione dell'evento	U.O. Supporto al Collegio	Collegio, Direttore, personale dell'Ufficio, Cerimoniali alte cariche istituzionali
Attività connesse al ruolo di Rpct	Responsabile U.O. Supporto al Collegio	Collegio, Direttore, personale dell'Ufficio, Autorità nazionale anticorruzione



Convenzioni Norme Accordi

Unità organizzativa 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali

Tre sono le principali aree di attività dell'Unità.

Studi: svolge attività di studio, di ricerca e di informazione in materia di promozione e protezione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. Coordina le pubblicazioni di carattere generale del Garante nazionale e cura l'aggiornamento legislativo e i processi normativi (nazionali, regionali e globali). Nel corso del 2022, si è consolidata l'attività di intervento come *amicus curiae* del Garante nazionale, in particolare dinanzi alla Corte Edu. Tale attività proseguirà nel corso del 2023. Cura la produzione di documenti in lingua straniera, tra cui l'edizione inglese della Relazione annuale del Garante nazionale al Parlamento.

Relazioni nazionali: si occupa delle attività utili a promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i Garanti regionali, provinciali, di città metropolitana e comunali dei diritti delle persone private della libertà, cioè quelli competenti su porzioni del territorio italiano – quindi territoriali, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute a fine anno 2020, che hanno esplicitamente indicato il Garante nazionale come *National Preventive Mechanism* – ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat) del 1984 – attribuendogli, in specifici ambiti, il potere di delega ai Garanti territoriali. Il *networking* rispetto a questi ultimi si riconfigura quindi nel senso della costruzione di una rete di figure di Garanzia territoriali che collabori con il Npm italiano anche attraverso la stesura di appositi accordi.

Si occupa, inoltre, di promuovere la cooperazione con gli *stakeholder* nazionali (Istituzioni, Enti, Associazioni non governative e così via) impegnati nella tutela dei diritti delle persone private della libertà, organizzando e/o partecipando a iniziative, anche di formazione, in sintonia con il mandato istituzionale. In particolare, cura i rapporti con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie che operano nelle aree di competenza del Garante nazionale, anche attraverso la stesura di specifici protocolli di cooperazione. A novembre 2022, si è dato avvio alla procedura per costituire un nuovo elenco di esperti a titolo gratuito che possono essere chiamati dal Garante nazionale a collaborare nelle sue attività istituzionali.

Relazioni internazionali: cura il consolidamento della posizione del Garante nazionale all'interno della rete dei Meccanismi internazionali di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – come il Spt (Onu) e il Cpt (Coe) – e di quelli nazionali degli altri Stati (Npm). Partecipa a incontri di carattere internazionale – audizioni, conferenze, consultazione di esperti, forum e così via – in Italia e all'estero e si occupa di incontrare delegazioni internazionali. Tiene i rapporti e collabora con: a) le Organizzazioni internazionali, nonché con i loro organi e rappresentanti (in particolare tiene i rapporti con il Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura); b) il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e partecipa ai suoi lavori; c) gli Ombudsman e i National Human Rights Institution (Nhri) degli altri Stati; d) Ong internazionali, come l'Association for the prevention of torture (Apt), l'International organization for migration (Aom) e così via. Tra tali attività di cooperazione si possono includere: l'accordo con il Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura della Georgia rispetto al monitoraggio della fase di post-ritorno nelle operazioni di rimpatrio forzato in tale Paese; la cooperazione internazionale con gli Npm del Sudafrica, Marocco, Francia e Argentina; in collaborazione con l'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, il Garante nazionale ha in corso un'attività di cooperazione per l'istituzione del Npm palestinese.

Predisporre le risposte – per le parti di competenza del Garante nazionale – alle osservazioni e raccomandazioni formulate all'esito di visite in Italia effettuate da Meccanismi di monitoraggio delle Orga-



nizzazioni internazionali competenti in materia di diritti delle persone private della libertà come il Cpt per il Consiglio d'Europa e l'Spt per l'Onu. Predisporre le parti di competenza del Garante nazionale dei Rapporti periodici che l'Italia ha l'obbligo di presentare ai Meccanismi di monitoraggio degli Organismi internazionali competenti in materia di diritti umani come il Comitato Onu dei diritti umani (Hrc). Predisporre le informazioni richieste ai Npm dai Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani. Dispone di un servizio di interpretariato e traduzioni.

Attività	Struttura	Stakeholder
Relazioni nazionali	Unità organizzativa Studi, Relazioni nazionali e internazionali	Garanti dei diritti delle persone private della libertà regionali, provinciali, di città metropolitana e comunali, Difensori civici regionali, Istituzioni dello Stato, Ong nazionali che si occupano della tutela dei diritti delle persone private della libertà e Associazione nazionali comuni italiani.
Relazioni internazionali	Unità organizzativa Studi, Relazioni nazionali e internazionali	Alto Commissario Onu per i diritti umani (Ohchr), Alto Commissario Onu per i rifugiati (Ohcr), Comitato Onu contro la tortura (Cat), Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura (Spt), Comitato Onu sulle sparizioni forzate (Ced), Consiglio dei diritti umani dell'Onu (HRC), Relatore speciale Onu sulla tortura, Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (Cpt), Consiglio d'Europa, Npm degli altri Stati, Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu), Ombudsman e National Human Rights Institution (Nhri) degli altri Stati, Comitato Onu dei diritti umani (Hrc), Ong internazionali
Studi	Unità organizzativa Studi, Relazioni nazionali e internazionali	Istituti di ricerca nazionali e internazionali, Università nazionali e internazionali

Il Garante nazionale, a norma di legge, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia; l'ultima è stata presentata il 20 giugno 2022 al Senato della Repubblica.



Le prime misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2016-2017

Sin dall'inizio della sua istituzione il Garante nazionale ha adottato alcune misure specifiche di prevenzione della corruzione, consapevole di dover continuare a impegnarsi nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Con delibera del 31 maggio 2016 il Collegio del Garante nazionale ha adottato il Codice di autoregolamentazione ove, tra l'altro, sono specificati i compiti, le funzioni, i principi guida, l'organizzazione dell'Ufficio, le risorse finanziarie e strumentali. Successivamente, con delibera del 15 giugno 2017, il Collegio del Garante nazionale ha predisposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Codice di autoregolamentazione citato, uno schema di Codice etico, aprendo una fase di consultazione del personale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e proposte emendative entro il 31 luglio 2017. Lo schema di Codice etico elaborato risponde agli obblighi della legislazione vigente che impongono di dotarsi di strumenti normativi adeguati ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità, in linea con i Pna dell'Anac. Lo schema di Codice etico risponde anche alla esigenza di meglio specificare i principi guida del Codice di autoregolamentazione e di adeguarli ai principi del Protocollo Onu e del Dpr 16 aprile 2013, n. 62, traducendoli in norme che definiscano i doveri di trasparenza, indipendenza, imparzialità, lealtà e buona condotta cui sono tenuti il Garante e il personale dell'Ufficio, nonché tutti coloro che vi collaborano. Con successiva delibera del 31 ottobre 2017, esaminati i contributi pervenuti in fase di consultazione, il Garante nazionale ha adottato la stesura definitiva del Codice etico. Contestualmente, il Presidente del Garante nazionale ha proceduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuandolo tra i responsabili delle Unità organizzative, non essendo all'epoca prevista una figura dirigenziale nella pianta organica del Garante nazionale, né essendo possibile affidare l'attività di elaborazione del Ptpct a un soggetto estraneo all'Amministrazione (articolo 1, co. 8, L. 190/2012). Il Rtpct individuato, pur in posizione di autonomia e con ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, ha adeguata conoscenza del funzionamento dell'Amministrazione, svolge i suoi poteri con effettività, interloquendo con l'Organo di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Il Rtpct ha un ruolo di regia, coordinamento, monitoraggio sull'effettiva adozione e applicazione del Ptpct, che viene adottato dall'Organo di indirizzo. Sia il Codice di autoregolamentazione sia il Codice etico sono stati pubblicati sul sito del Garante nazionale, anche nella versione inglese.

Il 3 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha inviato, tramite posta certificata, all'Anac, il Codice etico adottato il 31 ottobre 2017. Il Presidente del Garante nazionale ha altresì chiesto e ottenuto che venisse comunicata in Gazzetta Ufficiale l'adozione del Codice etico (v. G.U. n. 272 del 21 novembre 2017). Il 27 novembre 2017 il Rtpct ha convocato la prima riunione con l'Organo di indirizzo, proponendo un cronoprogramma per addivenire alla stesura del primo Ptpct del Garante nazionale, cui sono seguite due riunioni di coordinamento con i Responsabili delle U.O., nella consapevolezza dell'importanza che gli obiettivi di prevenzione della corruzione siano condivisi con i soggetti interni dell'Amministrazione, che conoscono la struttura organizzativa, i processi decisionali, i profili di rischio coinvolti. Il 29 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha deliberato la nomina del Referente per la Trasparenza, con l'incarico di curare il monitoraggio degli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l'accesso civico, l'accesso generalizzato, il *Freedom of Information Act* e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 7 dicembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di supporto al Rtpct, con l'incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità degli adempimenti derivanti dalle norme nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve ne è stata subito anche una di carattere formativo, attraverso la partecipazione del Rtpct al corso "Attuazione della normativa in materia di



prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) a Caserta il 12 e 13 dicembre 2017. A cura del Rpct è tenuto un archivio degli atti, delle disposizioni, dei verbali delle riunioni relativi alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2018-2019

Nel corso del 2018 sono state avviate le iniziative previste dal cronoprogramma del Ptpct e poi più compiutamente realizzate nel corso del 2019. Si è partiti dallo studio dei dati da pubblicare nella “Sezione trasparenza” del sito istituzionale e dalla predisposizione dello schema procedimentale per l’accesso diffuso e la tenuta del registro degli accessi. Le decisioni sono maturate nell’ambito di riunioni plenarie per la massima condivisione tra il Collegio, il Rpct, i Responsabili delle Unità organizzative. In esito a tale *modus procedendi*, già nei primi mesi del 2018, è stato pubblicato sul sito del Garante nazionale, alla “Sezione trasparenza”, il Regolamento sulle modalità di presentazione, trattazione, decisione delle richieste di accesso generalizzato (http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/accesso_civico.page). Poco prima di tale pubblicazione è stata curata una sessione formativa rivolta al personale interno dell’Ufficio, a cura di un docente della Scuola nazionale dell’Amministrazione, in collaborazione con il Rpct del Garante nazionale. Tenuto conto dell’importanza della formazione continua e della necessità di approfondire la conoscenza delle modalità di analisi dei processi organizzativi interni all’Ufficio, il Rpct e il Componente del Nucleo di supporto hanno partecipato al corso Sna ‘La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione’ nel maggio 2018. Le conoscenze acquisite sono state oggetto, subito dopo la pausa estiva, di formazione ‘a cascata’ nei confronti del personale interno dell’Ufficio, per arrivare a individuare con più consapevolezza alcuni processi da mappare – tra quelli relativi alle varie attività dell’Ufficio – ritenuti prioritari. Nell’ottobre 2019 anche il Referente per la Trasparenza ha partecipato al Corso SNA “Il *whistleblowing* – la collaborazione con Anac”.

Come previsto nel cronoprogramma, a giugno 2018 è stato adottato l’atto organizzativo per la segnalazione di condotte illecite «nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione» (*whistleblowing*), in linea con la normativa vigente, a tutela dei dati del denunciante, per evitare discriminazioni nei confronti del *whistleblower* e sottrarre la denuncia al diritto d’accesso. Anche rispetto a tale specifico tema, il Rpct ha condotto una sessione in-formativa interna sul *whistleblowing*, esplicitando le diverse parti dell’atto organizzativo, comunque già fruibile sul sito istituzionale del Garante nazionale.

Giova rammentare che l’istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 e che a seguito di tale riforma, il 6 febbraio 2018 l’Anac ha comunicato che dall’8 febbraio 2018 sarebbe stata operativa l’applicazione informatica *Whistleblower* per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici come definiti dalla nuova versione dell’articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. L’Anac precisa che «al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà dialogare con l’Anac in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informativa. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale) di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma Anac». Si rammenta inoltre il comunicato Anac del 15 gennaio 2019 sulla pubbli-



Convenzioni Norme Accordi

cazione in forma *open source* del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (cosiddetto whistleblowing). Tenuto conto della netta preferenza dell'Anac per procedure informatiche con le suddette caratteristiche, il Responsabile dell'Unità organizzativa Sistemi informativi del Garante nazionale, nonché all'epoca Referente per la Trasparenza, ha curato i contatti con la Direzione Generale dei Sistemi informativi Automatizzati a cui è stato chiesto da parte del Rpct del Ministero della Giustizia di realizzare un sistema adeguato ovvero di utilizzare sistemi già in uso o di verificare la possibilità di acquisire in riuso gratuito il software progettato per Anac. Come già illustrato, il Garante nazionale si avvale delle risorse del Ministero della Giustizia (per esempio il Protocollo Calliope). Risponde pertanto a criteri normativi e di economicità fare riferimento alla migliore soluzione informatica che la DGSIA propone in valutazione. Nei primi mesi del 2019 si sono svolti diversi incontri tra il Garante nazionale e DGSIA per lo studio di fattibilità di un portale *ad hoc* nei contenuti e si è elaborato un prodotto che doveva essere messo in funzione verosimilmente nei primi mesi del 2020, a seguito di provvedimento del Ministro della Giustizia; nondimeno, a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, solo nel dicembre 2020 è stato messo in esercizio il suddetto portale informatico. Pertanto a partire dal 2021 il Garante nazionale ha portato a compimento la collaborazione con DGSIA per la fruizione del portale da parte del proprio personale, come previsto nel cronoprogramma.²⁰

Fino a quando non è stata disponibile la fruizione del portale, la procedura di gestione delle segnalazioni si è svolta secondo l'atto organizzativo emanato a suo tempo, che consentiva comunque di soddisfare criteri di riservatezza.

In ogni caso, ove fosse stato necessario, si sarebbe tenuto conto delle indicazioni Anac di cui al comunicato del 5 settembre 2018 ("Indicazioni per la migliore gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") con il quale il Presidente dell'Anac aveva richiamato i segnalanti e le Amministrazioni a una proficua collaborazione al fine di promuovere la celere ed efficace applicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell'ambito della amministrazione di appartenenza.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, cosiddetto Codice della *privacy*), il 10 luglio 2018 è stata emanata una delibera presidenziale per la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (Rpd) e la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito trasparenza del Garante nazionale. Secondo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali si è evitato di attribuire al Rpct le funzioni di Rpd, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, onde evitare il rischio di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività del loro svolgimento, fermo restando che il Rpd, come

20. Per gli ulteriori importanti sviluppi in materia di whistleblowing si veda infra il paragrafo 'Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2020-2021'.



affermato da Anac nell'aggiornamento 2018 del Pna, costituisce una figura di riferimento anche per il Rpct, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. L'aggiornamento al Pna 2018 porta il «caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal Rpct con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5 co. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. In questi casi il Rpct ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del Rdp nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al Rpct il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il Rdp sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame».

Dopo una momentanea battuta d'arresto nello studio dei processi normativi da applicare al Garante nazionale dovuto al venir meno della collaborazione da parte del funzionario incaricato della materia, l'arrivo nel settembre 2019 di un'altra unità in sostituzione della precedente ha dato nuovo impulso alle procedure in corso d'opera, procedendosi innanzi tutto a individuare per ogni Unità organizzativa le varie tipologie di trattamento dei dati con la predisposizione del Registro dei trattamenti ex articolo 30 del Regolamento 679/2016, con la valutazione del rischio e dell'impatto sul trattamento dei rischi (Dpia), con la predisposizione degli atti di nomina dei designati al trattamento e di persona autorizzata al trattamento e informativa ai dipendenti e collaboratori.

Sia nel 2018 che nel 2019, secondo un metodo di lavoro ormai consolidato, almeno trimestralmente – in realtà quasi mensilmente – sono state convocate riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monitoraggio, che costituisce il *core* di questa Autorità garante. La condivisione delle informazioni, la conoscenza dello svolgimento delle varie attività – comprese quelle formative, istituzionali, di comunicazione esterna, di relazioni internazionali – risulta un efficace strumento di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. In generale, all'interno dell'Ufficio del Garante si tengono con regolarità riunioni di coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente vengono raccolte le informazioni riguardanti iniziative o appuntamenti inerenti le singole Unità organizzative o il Garante nel suo complesso e inoltrate a tutto il personale dell'Ufficio ai fini di comunicazione interna, anche attraverso la Intranet dell'Ufficio.

L'articolo 15, comma 3 del Dpr 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il Rpct verifichi l'efficace attuazione del Ptpct e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione. Il Rpct cura altresì la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, sulla pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Anac. La normativa prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Parimenti, l'articolo 13 comma 3 del Codice etico adottato dal Garante nazionale rimanda alla formazione del personale in servizio. Tale specifica misura è stata adottata nel mese di luglio 2019 durante un Seminario di formazione interna del Garante nazionale; in occasione dell'arrivo di nuovo personale, il Rpct ha curato una sessione formativa su tale materia.

Il Garante nazionale è consapevole che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione. A tale scopo come previsto tra le misure da adottare già nel 2019, si è proceduto a un approfondito



Convenzioni Norme Accordi

dimento dei rapporti tra il Codice di autoregolamentazione, il Codice etico del Garante nazionale e le misure di prevenzione, pervenendo il 29 agosto 2019 a deliberare da parte del Presidente del Garante nazionale, su proposta del Rpct, le opportune modifiche al Codice di autoregolamentazione e al Codice etico, assicurandone la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione su sito istituzionale e poi tramite una successiva sessione di formazione interna da parte del Rpct, richiamando in particolare l'attenzione sull'inserimento del divieto di *pantouflage*, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 42, lettera l) e sullo specifico dovere di collaborazione nei confronti del Rpct. Il Consiglio di Stato²¹ ha definito il *pantouflage* quale "incompatibilità successiva" alla cessazione dal servizio del pubblico dipendente, fino alla configurazione di casi di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal decreto legislativo n. 39 del 2013, sui quali occorre vigilare e per i quali è stato previsto uno specifico controllo tra le misure predisposte nel cronoprogramma a valle del presente Piano.

È inoltre affidata alla disciplina del Codice etico la regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi in cui può venire a trovarsi il personale assegnato al Garante nazionale, con connessi obblighi di comunicazione e astensione.

Il 7 ottobre 2019 è stata pubblicata la Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida Anac in materia di Codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Essa è stata diffusa a tutto il personale in servizio da parte del Rpct, con l'impegno di prevedere un'apposita sessione informativa e formativa nel 2020 (vedi infra). Si rammenta altresì che l'articolo 1 comma 9 lettera c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede «obblighi di informazione nei confronti del Rpct chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», intendendo che tali obblighi di informazione ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e poi nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Anche l'articolo 8 del Dpr 16 aprile 2013 n. 62 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Rpct, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. I dipendenti sono tenuti alla conoscenza e osservanza del Ptpct, così come del Codice di autoregolamentazione e del Codice etico del Garante nazionale. Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Garante nazionale sono tenuti al rispetto di essi nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2020-2021

Nonostante le note difficoltà legate all'emergenza sanitaria su scala mondiale e i periodi di *lockdown*, non si sono interrotte le visite di monitoraggio del Garante nazionale, che, anzi, come già accennato, ha costituito un punto di riferimento per i diversi *stakeholders*, anche grazie alla diffusione di un bollettino quotidiano sullo stato della situazione nei vari ambiti di competenza (detenzione penale, amministrativa, privazione della libertà nell'ambito socio-sanitario e assistenziale), e dando notizia del contesto internazionale. Sono state altresì implementate le attività di riscontro alle segnalazioni e ai reclami provenienti dal mondo carcerario.

Occorre dare conto che, pur essendo arrivato l'unico Dirigente previsto nella pianta organica, non si è ritenuto opportuno assegnargli l'incarico di Rpct in quanto già investito della funzione di Funzionario contabile.

21. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019



Contestualmente, si è ritenuto opportuno valorizzare il patrimonio di conoscenze e di esperienza positiva maturata in tale funzione dall'attuale Rpct.

Come già detto, nel 2020 si sono avviati i rapporti con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle persone private della libertà personale, tenuto conto da una parte della loro esigenza alla riservatezza, dall'altra della necessaria trasparenza delle procedure che riguardano la tutela dei loro diritti. Nel primo semestre del 2021 è stato stipulato un Protocollo tra le due Autorità amministrative indipendenti, portando a compimento il percorso di collaborazione.

È proseguita la consueta attività di formazione interna del Garante nazionale mediante Seminari tematici svoltisi a Firenze nell'ottobre 2020 e a Napoli nel 2021; una sessione, come di consueto, è stata dedicata alla prevenzione della corruzione, con particolare riferimento nel 2020 agli aspetti oggettivi e soggettivi della prevenzione della corruzione. Il Rpct ha richiamato l'attenzione sui 'compiti' che i diversi attori coinvolti nell'Autorità garante sono chiamati a svolgere, anche a beneficio di ulteriore nuovo personale assegnato al Garante nazionale. Nel 2021, invece, in collegamento con uno dei membri del Collegio dell'Anac, sono state affrontate le principali misure generali di prevenzione con riferimento alla stesura del Ptpct.

A tal proposito occorre rilevare che l'elevato *turn over* (dovuto al fatto che il Garante nazionale non ha ancora un Ruolo del personale) e il conseguente arrivo di nuovo personale hanno costituito l'occasione per migliorare alcuni aspetti organizzativi al fine di rendere più efficaci i relativi processi di lavoro; ma hanno anche rappresentato un modo per porre in essere una rotazione del personale, laddove essa non ponesse a rischio la continuità dell'azione amministrativa, tenuto conto di una dotazione organica limitata e della necessità di professionalità con elevato contenuto tecnico, ognuno rispetto al proprio ambito di competenza, come previsto dalla stessa legge istitutiva del Garante nazionale. Inoltre sono state previste misure alternative, dall'effetto analogo, come per esempio l'affiancamento tra unità di personale trasversale ai diversi Servizi, oppure forme di condivisione interna periodica delle attività intraprese, sulla base di un sapere condiviso che rappresenta una delle *mission* di questa Autorità garante. Basti pensare che durante le missioni di monitoraggio, che costituiscono il 'core' dell'attività del Garante, il personale che vi partecipa è coinvolto in tutti gli ambiti di privazione della libertà, a prescindere dalla specifica sfera di competenza in Ufficio.

In sostanza, tenuto conto che la rotazione ordinaria del personale è uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione, si è cercato in concreto di accentuare il controllo sugli atti anche attraverso la segregazione delle funzioni.

Quanto alla rotazione del personale c.d. straordinaria, si rimanda in toto a quanto previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, che stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In merito ad un'altra misura di prevenzione generale, la prevenzione del conflitto di interessi, si rinvia a quanto stabilito nel Codice Etico, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità di questa Autorità garante e in adesione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della procedimento amministrativo.

Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'Anac ha disposto le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Esse hanno introdotto riferimenti procedurali importanti in materia di *whistleblowing*, e ad esse si è attenuta questa Autorità garante nell'elaborazione del nuovo Atto organizzativo in materia.



Convenzioni Norme Accordi

Tale documento è stato predisposto con il contributo del Rpct, a seguito di approfondito studio delle Linee guida Anac e di incontri con gli Uffici competenti in Dgsia per l'adozione del portale informatico. Parimenti il Rpct ha condotto una sessione formativa per illustrare il nuovo Atto organizzativo, al quale interamente si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Occorre dare conto che, come previsto da cronoprogramma, agli inizi del 2021 il gruppo di lavoro – con il necessario contributo del Rpct - istituito dal Presidente per lo studio e l'ulteriore aggiornamento del Codice Etico e del Codice di Autoregolamentazione, ha portato a deliberare una nuova versione di entrambi, con conseguente diffusione a tutto il personale.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2022

Come già detto, nel 2018 e nel 2019 sono state fatte le prime analisi delle attività, avendo valutato opportuno nel primo Ptpct 2018-2020 dare una visione d'insieme, sia pure non esaustiva, e approfondire negli anni successivi l'analisi dei singoli processi, sulla base anche delle conoscenze acquisite circa lo studio delle procedure di lavoro da mappare e tenuto conto del graduale consolidarsi dell'Istituzione dal punto di vista organizzativo.

Di seguito si darà conto del monitoraggio effettuato nel corso del 2022 sulle misure previste nel precedente Ptpct, dandone via via un'esplicazione. Il monitoraggio è stato svolto dal Rpct, anche sulla base dell'autovalutazione svolta dai responsabili dell'attuazione delle misure e mediante l'acquisizione di elementi di riscontro tramite interlocuzione diretta. Il Rpct ha cercato di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto all'attuazione della strategia di prevenzione affinché quest'ultima diventi parte integrante dell'organizzazione.

Unità organizzativa 1. Segreteria generale, contabilità e supporto informatico

Per il 2022 si era scelto di mappare il processo “Avviamento della gestione contabile (programmazione 2022)”. La misura di trattamento prevista è stata adottata, infatti il personale incaricato della gestione contabile è stato affiancato dai referenti degli uffici contabili di Regina Coeli e del PRAP Regionale; inoltre il personale dell'ufficio del Garante preposto all'Area Contabile ha partecipato a corsi di formazione *on line* per l'utilizzo del programma contabile INIT/SICOGE.

Pertanto attualmente i processi di gestione acquisti e pagamenti sono amministrati in autonomia, tenuto conto anche che le funzioni del programma INIT saranno progressivamente implementate per la progressiva sostituzione del programma SICOGE.

Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale

Per l'anno 2022 era stato mappato il processo di “*Gestione dei rapporti con le Procure per i decessi in carcere*”, articolato nelle sub-fasi “*Presenza in carico dei decessi in carcere*”, “*Istruttoria sui decessi*”, “*Trattazione dei riscontri sui decessi*”. In relazione alla prima sub-fase si ribadisce l'adozione della misura di trattamento e, al fine di un suo ulteriore rafforzamento, si suggerisce di aggiornarne il monitoraggio attraverso l'utilizzo dello strumento di controllo e verifica sotto riportato.



N progr.	Data acquisizione informazione su decesso dall'applicativo (Dap / Dgmc)	Data assegnazione / presa in carico / istruzione fascicolo	Data del riscontro dell'Autorità giudiziaria
n.			

Per quel che attiene alla seconda sub-fase si ritiene di poter validare l'adozione della relativa misura di trattamento. In relazione alla terza sub-fase si conferma pure la validità della corrispondente misura di trattamento della quale si riporta di seguito il modello in sintesi.

Scadenario per il monitoraggio dei fascicoli aperti con le Procure sui decessi delle persone in carcere

N fascic.	Persona deceduta	Tipolog. evento	Data evento	Data istanza Gn	1° riscont Procura	2° riscont Procura	Riscontro altra AG	N. proc. penale	Scadenza ind. prel.
n.									

Unità organizzativa 3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia

Il Processo mappato era stato quello delle 'trattazione delle segnalazioni'. Le misure di trattamento previste sono state adottate e verranno consolidate per il 2023.

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà e migranti

Il processo mappato nel 2022 riguardava l'individuazione delle strutture di trattenimento amministrativo e le operazioni di rimpatrio forzato da monitorare. Tutte le misure previste sono state adottate e rafforzate: in tema di individuazione di strutture da visitare, sono stati incrementati i contatti con le Autorità di garanzia locali per l'acquisizione di più specifiche e attuali informazioni su strutture identificate. La decisione è sempre stata condivisa in seno all'Unità e proposta al Collegio del Garante nazionale. In tema di individuazione delle operazioni di rimpatrio forzato da monitorare, sono stati utilizzati strumenti informatici per l'acquisizione cronologica dei telegrammi operativi e sistemi di analisi oggettivi e predeterminati, quali la destinazione e il numero delle persone soggette a procedure di rimpatrio. Per questi processi già mappati, per la scelta delle strutture da visitare e per l'individuazione delle operazioni di rimpatrio forzato da monitorare, si confermano pertanto le suddette misure di trattamento.

Unità Organizzativa 5. Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali

Il monitoraggio di primo livello che l'Unità 5 ha svolto nel 2022 in ordine ai processi di lavoro mappati ha riguardato l'attività "gestione delle segnalazioni".

Le misure di prevenzione del rischio individuate in merito a tale attività sono state adeguatamente rispettate nelle diverse fasi del processo. Nello specifico, è stata rispettata la misura dell'acquisizione della segnalazione tramite protocollo informatico, l'ordine cronologico di arrivo, l'assegnazione dei carichi di lavoro predeterminati, la sottoposizione periodica delle stesse al Collegio.



Convenzioni Norme Accordi

Nel loro complesso, le misure sono risultate efficaci nel prevenire i possibili rischi identificati.

Considerato che le misure di prevenzione introdotte presso l'Unità hanno mostrato di essere efficaci e tenuto, altresì, conto del fatto che non sono stati mappati possibili rischi ulteriori rispetto a quelli già evidenziati, non si ravvisa la necessità di modificare le misure di prevenzione individuate nell'ambito dei processi di lavoro, le quali vengono, pertanto, mantenute e confermate anche per l'anno 2023. In merito alla mappatura di nuovi processi di lavoro l'Unità organizzativa non ritiene di mapparne dei nuovi ma di consolidare quelli già mappati.

Unità organizzativa 6. Supporto al Collegio

L'Unità organizzativa Supporto al Collegio gestisce il Servizio coordinamento Reclami ex articolo 35 o.p. sulla base delle direttive del Collegio.

Il processo è stato mappato per l'anno 2022, si conferma l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, si ritiene di confermarle e consolidarle anche per il 2023.

Unità organizzativa 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali

Per il 2022 era stata prevista la mappatura del processo "Partecipazione del Garante nazionale a progetti di cooperazione internazionale in ambito di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale". Rispetto al rischio individuato "Individuazione discrezionale dei programmi di cooperazione", l'Unità aveva formulato due misure di trattamento:

1. rafforzare l'interlocuzione all'interno dell'U.O. e tra le altre UU.OO. prevedendo incontri propedeutici all'elaborazione degli interventi richiesti e il controllo da parte dei responsabili delle U.O. coinvolte nella cooperazione;
2. prevedere il controllo da parte del/dei componente/i dell'U.O.

Entrambe le misure sono state efficacemente adottate e implementate.

Processi mappati specificamente per il 2023 e prospettive future

Si premette che nel dicembre 2022 il Rpct ha partecipato alla VIII edizione della Giornata nazionale degli Rpct organizzata da Anac per promuovere strumenti di esperienza e buone pratiche tra Rpct, dal titolo "Valore pubblico, Pnrr e Pna 2022". Proprio in tale Pna Anac ha introdotto per la prima volta il concetto di 'valore pubblico', dove si rileva l'importanza del lavoro in rete, tra pubbliche Amministrazioni, tra queste e la società civile, tra funzioni all'interno della stessa Amministrazione. In tal senso il Rpct ha un ruolo dialogante con tutti gli attori coinvolti.

Il Rpct del Garante nazionale ha – come già accennato – continue interlocuzioni con le Unità organizzative, che in base a criteri di priorità funzionale, hanno mappato i processi di seguito riportati. Per ciascun processo lavorativo è stato identificato il rischio (basso, medio, alto), inteso come fattore abilitante; nel prospetto è



poi indicata la valutazione del rischio e il suo valore totale, dato dalla probabilità (scala da 1 a 5)²² per l'impatto (scala da 1 a 5)²³. Sono indicati come fattori abilitanti i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Sono quindi indicate le misure di prevenzione. Infine per ogni sub fase è individuato il responsabile della misura di trattamento da adottare. Queste rilevazioni sono state condotte sulla base di principi di esperienza, ragionevolezza e prudenza, come è stato consigliato anche durante i Corsi anticorruzione frequentati presso la Sna. Tenuto conto delle risorse disponibili e della modesta articolazione degli Uffici del Garante nazionale, non è possibile e prevedibile allo stato formulare misurazioni più complesse riconducibili allo *standard* Iso 37000 o all'uso di algoritmi matematici, e neppure una scelta di questo tipo al momento corrisponderebbe a criteri di economicità del sistema nel suo complesso.

Per il 2023 si prevede di consolidare un sistema di indicatori per il monitoraggio del Ptpct, anche attraverso la check list predisposta da Anac nell'allegato 1 del Pna 2022.

Occorre anche accennare alle modifiche apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2022.

Lo schema di DPR, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge cosiddetto 'Pnrr 2' (DL n.36/2022), integra gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di riforma della Pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del 2023. Il decreto segue le direttrici di riforma previste dal Pnrr e aggiorna coerentemente il Codice vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media.

Tra le misure generali del 2023 il Garante nazionale prevede un approfondimento della nuova normativa, per l'eventuale aggiornamento degli attuali Codici Etici e di Autoregolamentazione.

Unità organizzativa 1. Segreteria generale, contabilità e supporto informatico

PROCESSO: Autonomia contabile (programmazione 2023)

fase	sub-fase	identificazione del rischio	valutazione del rischio	Probabilità del rischio	impatto del rischio	Valore totale del rischio	misura di trattamento	responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Autonomia contabile	Avviamento delle procedure di gestione del materiale-nomina Contabile del materiale	Errori nelle procedure di registrazione e gestione beni – utilizzo programma GECO	inesperienza	3	2	basso	Formazione specifica ed affiancamento	Capo Unità
Autonomia contabile	Avviamento delle procedure di gestione autonoma del capitolo 1753 GESTIONE ORDINI E PAGAMENTO FATTURE	Errori nelle procedure di registrazione fatture, creazione documento contabile e pagamento fatture	inesperienza	3	3	basso	Formazione specifica ed affiancamento	Capo Unità

22. 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, altamente probabile

23. 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore



Convenzioni Norme Accordi

Considerando la conclusione del passaggio di consegne tra il DAP, il PRAP e il Garante, nell'ottica di una compiuta gestione contabile autonoma, è stata prevista anche la progressiva autonomia per la contabilità del materiale; a tale scopo è stato nominato il contabile del materiale che sarà affiancato da colleghi di altre amministrazioni per sessioni di formazione ad hoc.

Considerata la seconda fase di implementazione delle funzioni del programma INIT, che sostituirà progressivamente l'utilizzo del SICOGE, l'obiettivo per il 2023 è allinearsi all'uso del programma attraverso la formazione periodica on line predisposta dal MEF.

Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale

PROCESSO: Gestione degli eventi critici

Per il 2023, in esito all'attività di monitoraggio effettuata, si è ritenuto di integrare la mappatura con il processo "Attività di analisi e intervento sugli eventi critici" la cui unica fase è detta di "Gestione degli eventi critici".

Anche per l'attività di monitoraggio del nuovo processo di lavoro individuato per la prossima annualità si intende avvalersi dell'ausilio di uno strumento di controllo e verifica come da sotto riportato modello:

Strumento di raccolta e monitoraggio del processo di "Gestione degli eventi critici"

N progr	Data attivazione	Data assegnazione/ presa in carico	Data interlocazione	Data del riscontro
1				
2				
n				

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Prob del rischio	Imp del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabili della misura di trattamento per sub-fase
Gestione degli eventi critici	Monitoraggio e rilevazione 'a campione' degli eventi critici dagli applicativi Dap / Dgmc	Eccessiva discrezionalità sugli eventi critici meritevoli di trattazione	Potenziati pressioni esterne per la trattazione/ non trattazione dell'evento	2	2	Basso	Acquisizione dagli applicativi DAP / Dgmc sulla base di criteri oggettivi (per es. la gravità, casi analoghi in trattazione, etc)	Capo Unità
	Presa in carico e istruttoria sugli eventi critici	Ritardo nell'attività istruttoria	Mancanza di organizzazione e comunicazione all'interno dell'Unità organizzativa	2	3	Basso	Monitoraggio periodico del Capo Unità	Capo Unità
	Decisione sul seguito da dare agli eventi critici rilevanti (interlocazioni con Procure)	Sottoposizione ritardata al Collegio	Scarsa consapevolezza della delicatezza del compito		3	Basso	Verifica bisettimanale con un membro del Collegio	Capo Unità



Unità organizzativa 4. Privazione della libertà e migranti

PROCESSO: Gestione delle segnalazioni

Fase	Sub- fase	Rischio	Fattori abilitanti	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile
Gestione delle segnalazioni	Presa in carico	Ritardo nella presa in carico	Organizzazione del lavoro non efficace	1	3	Basso	Acquisizione tramite sistema informatico con abilitazione all'accesso di tutte le unità di personale. Registrazione su un applicativo di gestione	Capo Unità
		Discrezionalità nell'ordine di trattazione e nella trattazione stessa	Pressioni esterne sulla priorità di trattazione o sulla trattazione/non trattazione stessa	1	2	Basso	Rispetto ordine cronologico nella trattazione; valutazione condivisa della segnalazione	Capo Unità
	Trattazione	Ritardo nell'istruzione /mancata ricezione dei riscontri	Organizzazione del lavoro non efficace	1	2	Basso	Assegnazione di compiti per la trattazione secondo criteri chiari; adozione di un sistema di evidenza per il controllo dei riscontri dati e delle risposte ricevute	Capo Unità

Unità organizzativa 6. Supporto al Collegio

Processo: raccolta documentazione cartacea del Collegio uscente per passaggio consegne al nuovo Collegio

Si è scelto di mappare questo processo, su indicazione stessa del Presidente, per garantire un passaggio di consegne efficace e trasparente, garantendo altresì la continuità dell'azione amministrativa.

fase	identificazione del rischio	Fattori abilitanti	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile
Raccolta documentazione cartacea del Collegio uscente	Perdita di documentazione, mancanza di trasparenza	Mancanza di adeguata programmazione e organizzazione	1	3	Basso	Organizzare per tempo le attività, predisporre un prospetto con gli step, condivisione tra il Collegio e l'Unità organizzativa	Capo Unità



Unità organizzativa 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali

Processo: selezione per l'affidamento di un incarico professionale

fase	sub-fase	identificazione del rischio	Fattori abilitanti	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile
Affidamento a titolo gratuito di incarichi di consulenza e di cooperazione all'attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà	Acquisizioni e di informazioni/documenti relativi all'esperto	Possibili interferenze esterne nel processo di individuazione dell'esperto	Mancanza di trasparenza per assenza curriculum vitae ed dichiarazioni di incompatibilità, riservatezza, etc	1	2	Basso	Valutazione collegiale della documentazione acquisita e degli incarichi da assegnare	Capo Unità; Componente dell'Unità designato come referente degli Esperti

Sezione Trasparenza

Fermo restando quanto ampiamente dedicato in maniera 'diffusa' alla tematica della trasparenza nel presente Ptptct, quale misura trasversale che interviene sull'intera attività dell'Ente, in tale sezione, appositamente dedicata all'argomento, si richiamano, quali misure specifiche, le procedure organizzative dei flussi informativi, necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

La normativa in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (in parte oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019 e sulla quale è da ultimo intervenuto l'articolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha trovato progressiva attuazione presso l'Autorità garante.

La trasparenza si connota quale valore fondamentale dell'ordinamento, espressamente incluso dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa, e quale misura insostituibile per la prevenzione della corruzione perché di fatto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, così come prescritto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

La trasparenza, posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio della Nazione.

La trasparenza valorizza l'*accountability* nel rapporto con i cittadini, da una parte attraverso l'accesso ai documenti, l'accesso civico e generalizzato (di cui si è dato ampio conto in precedenza), dall'altra mediante l'obbligo della pubblicità di dati inerenti l'organizzazione e le attività istituzionali delle Am-



ministrazioni nelle sezioni trasparenza dei siti istituzionali²⁴.

La pubblicazione costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. In relazione agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni facenti capo al Direttore, ai Responsabili delle Unità organizzative, previa informazione al Collegio, il Rpct e il Referente per la Trasparenza, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, compatibilmente con gli altri incarichi assolti presso il Garante, svolgono un'attività di controllo sul relativo adempimento □ mediante uno o più monitoraggi di secondo livello parziali periodici ed un monitoraggio di secondo livello complessivo annuale □, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Tenuto conto di quanto emerso nella Relazione annuale del Rpct in merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza e alla necessità di far acquisire al personale maggiore consapevolezza in materia, come programmato, il Rpct ha svolto una specifica sessione formativa con le Unità organizzative. Ha inoltre personalmente svolto insieme al referente informatico dell'Ufficio un'analitica ricognizione della sezione 'amministrazione trasparente' del sito istituzionale.

Al fine di agevolare i monitoraggi da parte del Rpct e del Referente per la Trasparenza, per garantire una verifica continua, condivisa, trasversale e quindi più oggettiva, il Direttore e i Responsabili delle Unità organizzative comunicheranno tempestivamente a costoro l'avvenuto inserimento di informazioni e documenti, specie con riferimento alla sezione 'Amministrazione trasparente' e ai dati obbligatori per legge, ma anche per quelli che si riferiscono a dati individuati dall'Autorità in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali.

Il Direttore e i Responsabili delle Unità organizzative, in base alle specifiche competenze, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed espressamente previsto dall'articolo 13 comma 4 del Codice etico adottato dal Garante nazionale, dovranno assicurare l'acquisizione nonché il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni.

Nel 2022 si sono svolti dei brevi corsi interni rivolti alle Unità Organizzative per l'utilizzazione della funzione di inserimento del sito, al fine di tenerlo sempre aggiornato.

Il Rpct, come indicato dall'Anac, ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, non sostituisce gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Nel cronoprogramma che segue sono contenute tra l'altro le previsioni di diverse attività di monitoraggio quali misure generali di trasparenza.

24. Si veda l'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 che attribuisce all'Anac il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti e provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole della trasparenza».



Convenzioni Norme Accordi

Si rammenta altresì la delibera Anac del 29 luglio 2020 che, in occasione di un parere reso, esplicita che quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 vale anche per le Autorità indipendenti.

Nel caso di pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, il Garante nazionale cura l'anonimizzazione dei dati personali sensibili eventualmente presenti (per esempio pubblicazione di Rapporti successivi a visite di monitoraggio in luoghi di privazione della libertà personale).

Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza

COSA	CHI	QUANDO
Approfondimento della normativa sul <i>pantouflage</i> e delle indicazioni Anac per l'eventuale elaborazione di linee guida interne sulla materia	Collegio del Garante nazionale, Direttore, Rcpt, eventuali interlocutori esterni (Anac, Oiv, Upd, etc)	Entro il 28.02.2023
Monitoraggio ed eventuale implementazione/sistemazione dell'area intranet dell'Ufficio quale misura generale di trasparenza	Direttore, Unità Organizzative, Referente area informatica dell'Ufficio, Rpct, Referente per la trasparenza	Entro il 30.03.2023
Audit del Rpct con le Unità organizzative sulla corretta attuazione della disciplina dell'accesso semplice e generalizzato ed esiti all'interno del registro degli accessi	Rpct/Unità Organizzative	Entro il 30.04.2023
Monitoraggio di primo livello sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste nei processi mappati	Unità Organizzative	Entro il 30.06.2023
Aggiornamento semestrale dati da pubblicare per trasparenza (monitoraggio di primo livello); cfr. art. 6, co. 1 e art. 7-bis, co. 3 d.lgs. n.33/2013	Unità Organizzative	Entro il 30.06.2023
Approfondimento della normativa di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Rpct/Collegio	Entro il 30.06.2023
Monitoraggio su aggiornamento semestrale da parte delle Unità organizzative dei dati da pubblicare per trasparenza (monitoraggio di secondo livello)	Rpct/Referente per la Trasparenza	Entro il 30.07.2023
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste nei processi mappati dalle Unità organizzative (monitoraggio di secondo livello)	Rpct/Referente per la Trasparenza	Entro il 30.07.2023
Controllo su <i>pantouflage</i> (eventuale svolgimento attività successiva a cessazione rapporto di lavoro); cfr. art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001	Rcpt, Collegio	Entro il 30.09.2023
Incontri con le singole U.O. per affiancamento nella mappatura dei nuovi processi anche attraverso la check list predisposta da Anac nell'allegato 1 del Pna 2022.	Rpct/Unità Organizzative	Entro il 30.10.2023



COSA	CHI	QUANDO
Trasmissione al Rpct delle bozze delle nuove mappature dei processi	Unità Organizzative	Entro il 30.10.2023
Audit del Rpct con le Unità organizzative sulla corretta attuazione della disciplina dell'accesso semplice e generalizzato ed esiti all'interno del registro degli accessi	Rpct/Unità Organizzative	Entro il 30.10.2023
Approfondimento della normativa sul <i>whistleblowing</i> a seguito di eventuale recepimento della Direttiva UE 2019/1937	Rpct	Entro il 30.11.2023
Pianificazione di una sessione di aggiornamento dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza (etica e integrità del funzionario pubblico, disciplina <i>pantouflage</i> come richiamata dall'ultimo PNA Anac, struttura e contenuti del PTPCT, processi di gestione del rischio) con somministrazione di questionario (indicatore di monitoraggio)	Rpct	Entro il 30.11.2023
Monitoraggio di primo livello sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste nei processi mappati	Rpct/Unità Organizzative	Entro il 15.12.2023
Aggiornamento semestrale dati da pubblicare per trasparenza (monitoraggio di primo livello); cfr. art. 6, co. 1 e art. 7-bis, co. 3 d.lgs. n.33/2013	Unità organizzative	Entro il 15.12.2023
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste nei processi mappati dalle Unità organizzative (monitoraggio di secondo livello)	Rpct/referente per la Trasparenza	Entro il 30.12.2023
Monitoraggio su aggiornamento periodico da parte delle Unità organizzative dei dati da pubblicare per trasparenza (monitoraggio di secondo livello)	Rpct/referente per la Trasparenza	Entro il 30.12.2023
Sottoposizione della bozza di Ptpct 2024-2026 al Collegio	Rpct, Collegio del Garante nazionale	Entro il 10.1.2024
Adozione del Ptpct	Collegio	Entro il 15.01.2024

Il Supporto al Collegio curerà la tempestiva pubblicazione del Ptpct 2023-2025 sul sito istituzionale sezione 'Amministrazione trasparente' del Garante nazionale dandone la più ampia diffusione tra il personale dell'Ufficio.

Roma, 12 gennaio 2023

Mauro Palma



Protocolli

Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità

tra

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (d'ora in poi Garante nazionale), con sede in via di San Francesco di Sales 34, 00165 - Roma, rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma,

“L'Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” (d'ora in poi ADir), con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, in via delle Pandette 35, 50127 - Firenze, rappresentato dal Direttore prof. Emilio Santoro

e

il “*Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel*” dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (di seguito CeRC), con sede in via Suor Orsola, 10, 80135 - Napoli, rappresentato dal Rettore prof. Lucio d'Alessandro;

soggetti congiuntamente denominati anche “Parti”.

Premesso che:

- l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modifiche, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- con nota 25 aprile 2014 della Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, il Garante nazionale è stato designato quale *National Preventive Mechanism* (Npm) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat);
- con i poteri e gli obblighi di cui agli articoli dal 17 al 23 del Protocollo sopra citato e ai sensi della legge istitutiva, il Garante nazionale svolge attività di visita, monitoraggio e analisi di tutti i luoghi configurabili come limitativi dell'autonomia e indipendenza delle persone, e quindi *de facto* segreganti, anche in ambito dell'assistenza sociale e sanitaria;
- la norma nazionale e quella internazionale conferiscono al Garante nazionale il compito di formulate raccomandazioni alle Autorità competenti, sulla base di quanto riscontrato nelle proprie funzioni di monitoraggio dei luoghi e di accesso alla documentazione relativa alle persone ospitate, al fine di migliorarne il trattamento e le condizioni di quotidianità e assistenza, anche attraverso la piena libertà di effettuare con essi e con il personale colloqui in forma privata;
- tra le finalità del Garante nazionale vi sono altresì quelle di ricognizione delle strutture ospitanti a livello nazionale e della loro configurazione giuridica, di elaborazione di standard di qualità e di definizione di linee guida per il loro monitoraggio;



- l'ADir ha come propria finalità lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di studi e progetti anche internazionali nel campo della sociologia della marginalità, del governo delle marginalità, dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto, nonché dei diritti delle persone private della libertà;
- il CeRC costituisce un polo di ricerca sui dispositivi di governo, che svolge ricerca di base e applicata in funzione della sperimentazione di politiche di contrasto delle forme della disegualianza e dei modi dell'esclusione e della discriminazione delle persone in situazione di disabilità.

Considerato che:

- il Garante nazionale, l'ADir e il CeRC intendono istituire rapporti di collaborazione per attività di comune interesse a garanzia dei diritti delle persone con disabilità;
- la disabilità si configura come limitazione, o addirittura assenza, di indipendenza nell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.

Si concorda quanto segue:

Articolo 1 - Principio di reciprocità

Il Garante nazionale, l'ADir e il CeRC, intendono collaborare nei campi e per le attività di comune interesse sulla base del principio della reciprocità.

Articolo 2 - Attività

La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:

- a) programmazione e conduzione di studi, ricerche e progettazioni;
- b) programmazione ed esecuzione di attività coordinate di formazione;
- c) promozione di seminari, convegni e altre attività culturali;
- d) raccolta di documentazione e di dati di supporto in forma aggregata;
- e) iniziative di pubblicazione, informazione e sensibilizzazione.

Articolo 3 - Programmi operativi

I programmi specifici di collaborazione sono individuati e definiti dalle Parti con Protocolli operativi, attuativi del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 4 - Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico cura l'applicazione del Protocollo d'intesa e definisce indirizzi e contenuti scientifici dei programmi operativi.
2. Il Presidente del Garante nazionale o un componente del Collegio da lui designato presiede il Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da un membro designato da ciascuna delle Parti con proprio atto.



Articolo 5 - Validità

1. Il presente accordo è valido per un periodo di 3 anni a partire dalla sottoscrizione che riporta la data più recente.
1. Per il rinnovo, qualora non si rendano necessarie modifiche al testo corrente, è sufficiente una richiesta scritta inviata al Garante nazionale, vistata dai rappresentanti delle altre due Parti. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Garante nazionale entro tre mesi dalla scadenza.
2. La data indicata nel “visto per accettazione” costituirà l’inizio della nuova decorrenza.
3. Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo siano in essere Protocolli operativi, questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata negli stessi.

Articolo 6 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo o di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto diversamente e consensualmente convenuto.

Articolo 7 - Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. I Protocolli operativi possono prevedere eventuali oneri finanziari esecutivi.
3. Le Parti possono reperire le risorse necessarie per sostenere le azioni programmate anche tramite la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento sia a carattere nazionale che internazionale, che non prevedano Enti promotori o azioni che possano entrare nell’esercizio di vigilanza del Garante nazionale o che configurino conflitti di interesse con la sua azione.

Articolo 8 - Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale impegnato nella attività svolta in attuazione del presente accordo.

Articolo 9 - Utilizzazione di dati e risultati di ricerca

1. I Protocolli operativi determinano condizioni e modalità di utilizzo dei dati e dei risultati delle ricerche contenuti nell’ambito del presente Protocollo.
2. ADir e CeRC si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca in applicazione del presente protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno.



Articolo 10- Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l'ha trasmessa in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informazioni da considerarsi confidenziali.
3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.
4. L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti non soggette all'obbligo di riservatezza.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni personali relativi all'espletamento di attività oggetto del presente protocollo e delle relative appendici operative, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12 - Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

Articolo 13 - Clausola finale

1. In ogni momento, con l'accordo delle Parti, il Protocollo potrà essere modificato o integrato con un nuovo atto convenzionale.
2. Modifiche o integrazioni sono parte integrante dell'accordo ed entrano in vigore al momento della loro firma.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo restano ferme le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili, ivi compresa la normativa interna delle singole Parti.

Roma, 1 giugno 2017.

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof. Mauro Palma

Per l'Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il “*Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel*”, il Rettore dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, prof. Lucio D'Alessandro



Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Disposizione di proroga

Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze emerse nel corso dei lavori, su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2020, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Alle strutture di ricerca promotrici, si aggiunge *Atypicalab for Cultural Disability Studies* attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria.

Ex articolo del Regolamento istitutivo:

- a. *Atypicalab* è una struttura di ricerca, a carattere transdisciplinare, per gli studi culturali sulla disabilità.
 - b. Il Laboratorio svolge ricerca di base sui codici culturali, le pratiche sociali e i dispositivi di governo della disabilità.
 - c. Il Laboratorio svolge ricerca applicata per il pieno ed eguale godimento delle libertà fondamentali e per la piena ed effettiva partecipazione sociale delle persone con disabilità, tramite l'elaborazione e la sperimentazione di programmi, azioni e interventi per il contrasto dei modi e delle forme di discriminazione, disaffiliazione, esclusione, deumanizzazione e segregazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del Protocollo operativo è soppresso.
 3. Gli obiettivi previsti dall'articolo 1 del Protocollo operativo sono integrati dai seguenti indirizzi di studio e ricerca individuati dal Comitato di direzione:
 - Analisi di forme e modi di costituzione di un Osservatorio nazionale sulla "segregazione" di anziani e PcD, con funzioni di documentazione; ricerca, organizzazione e analisi dei dati; supporto del sistema di monitoraggio;
 - Redazione di Linee-guida sugli standard di libertà nelle strutture residenziali;
 - Studio di forme e modi di coinvolgimento delle Regioni per la promozione in forma collaborativa dell'inserimento di standard di libertà nei sistemi di accreditamento;
 - Analisi di forme e modi di coinvolgimento dei Garanti territoriali nel monitoraggio delle strutture per anziani e PcD;
 - Ideazione e realizzazione di un modello unificato per il monitoraggio della contenzione nelle strutture per anziani e PcD;
 - Attività formativa, convegnistica, di pubblicazione e di sensibilizzazione;
 - Definizione di statuto e struttura delle visite conoscitive (*finding visit/mission*);
 - Ipotesi di attivazione di Cliniche legali sperimentali sulla tutela della libertà delle PcD;
 - Attivazione di un sistema di relazioni fra l'Area salute del Garante nazionale e organismi internazionali operanti nell'ambito della disabilità.

Il Presidente del Consiglio tecnico-scientifico (articolo 4 Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità)

Mauro Palma



Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Ex articolo 3 del Protocollo d'intesa fra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale), "L'Altro diritto- Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" (di seguito ADir) e il "Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel" (di seguito CeRC) dell'Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa"

Premesso che

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd) del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18:

- garantisce che queste (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale e (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà (articolo 14);
- garantisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo che gli Stati Parti prendano ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante (articolo 15);
- garantisce il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, richiedendo che gli Stati Parti prendano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità (articolo 16);
- riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, anche assicurando che:
 - le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
 - le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
 - i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni (articolo 19).

Considerato che

- il *Committee on the Right of person with Disabilities* raccomanda al punto 8 delle *Concluding observations on the initial report of Italy* del 31 agosto 2016 l'istituzione di un organo permanente che consulti in modo efficace e significativo le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni nella realizzazione di tutte le leggi, le politiche e i programmi; al punto 42 dello stesso documento che il *National Preventive Mechanism* (Npm), di cui all'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) visiti gli Istituti psichiatrici o le altre strut-



Convenzioni Norme Accordi

ture per persone con disabilità, specialmente quelle ove sono ospitate persone con disabilità intellettive o psicosociali e riferisca sulla loro condizione e al punto 48 raccomanda di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto a una vita autonoma e indipendente;

- a seguito di ratifica da parte dell'Italia dell'Opcat con legge 9 novembre 2012 n. 195, la Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha designato il Garante nazionale come Npm;
- nelle *Concluding observations on the initial report of Italy* del 6 ottobre 2016, viene richiesto che il Npm designato visiti quanto prima le strutture per persone con disabilità esistenti sul territorio nazionale, genericamente indicate dal Garante nazionale nella sua Prima Relazione al Parlamento come “*Health and social care home*”.

In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 1 giugno 2017, e secondo le modalità previste dall'articolo 3 del suddetto Protocollo, le Parti intendono svolgere un'attività congiunta di studio e ricerca, come di seguito definita:

Articolo 1 - Obiettivi

1. Individuazione di pratiche determinanti *de facto* segregazione e istituzionalizzazione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (*health social care home*) delle persone con dipendenza assistenziale e definizione di parametri che connotino tali pratiche.
2. Individuazione di situazioni e pratiche a rischio di violazione del principio inderogabile di divieto di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui possono essere soggette le persone con disabilità e/o dipendenza assistenziale.
3. Redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture potenzialmente segreganti, sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale.
4. Realizzazione di un elenco nazionale dei luoghi e delle strutture residenziali socio-sanitarie che possono rientrare nell'ambito dell'azione di monitoraggio del Garante nazionale.
5. Redazione e sperimentazione di linee guida per il monitoraggio delle *health social/care home* tramite la costruzione di indicatori inerenti a: (a) struttura e organizzazione, (b) rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza degli ospiti, dei loro diritti e bisogni nonché di quelli dei loro familiari, (c) rispetto delle relazioni affettive, (d) rapporto con il territorio, (e) cure e assistenza erogata, (f) consenso informato, (g) uso di mezzi di contenzione, (h) rispetto della riservatezza, (i) accesso alle informazioni.

Articolo 2 - Comitato di direzione

1. Le attività di studio e ricerca di cui al presente Protocollo operative sono dirette dal Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione individua metodi, tecniche, protocolli e tempi d'indagine adeguati al raggiungimento degli obiettivi delle attività.
3. Il Comitato di direzione individua studiosi ed esperti che costituiscano l'unità di ricerca.
4. Il Comitato di direzione è presieduto dal Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma che ne è membro di diritto.
5. Il Comitato di direzione è costituito dalla dr.ssa Gilda Losito, in qualità di componente dell'Ufficio del



Garante nazionale, dal prof. Emilio Santoro, in qualità di direttore di ADir, e dal prof. Ciro Tarantino, in qualità di direttore scientifico del CeRC.

6. I componenti del Comitato di direzione possono individuare collaboratori per lo svolgimento e a supporto delle attività di ricerca.
7. Il Comitato di direzione stabilisce eventuali forme di documentazione, informazione, divulgazione e pubblicazione delle attività nel rispetto dell'articolo 9 del Protocollo d'intesa citato in premessa.

Articolo 3 - Organizzazione dei lavori

1. Le attività sono organizzate per gruppi tematici di lavoro.
2. I gruppi possono essere integrati da esperti e rappresentanti di Enti, istituzioni, Organismi nazionali e internazionali in funzione di specifiche esigenze.
3. Sono componenti stabili dell'unità di ricerca, oltre i membri del Comitato di direzione, il prof. Stefano Anastasia, il prof. Alberto Di Martino, la prof.ssa Mariagrazia Giannichedda, il prof. Marco Pelissero, il prof. Daniele Piccione.

Articolo 4 - Tavolo di consultazione

1. Per tutta la durata delle attività è istituito un Tavolo di consultazione sui temi, le analisi e i materiali oggetto d'indagine.
2. Il Tavolo è composto da delegati delle Organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità che saranno definiti dalle Parti con atto successivo.

Articolo 5 - Durata

Le attività hanno una durata di diciotto mesi.

Articolo 6 - Riservatezza

Le attività sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 10 del Protocollo d'intesa.

Roma, 1 giugno 2017

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof. Mauro Palma

Per l'Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il "Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel", il Rettore dell'Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa", prof. Lucio D'Alessandro



Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Disposizione di proroga

Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze emerse nel corso dei lavori,

Tenuto conto dell'emergenza Covid-19 e delle conseguenze che hanno riguardato in particolare le strutture socio-sanitarie per disabili e anziani, considerata la necessità di mantenere elevata l'attenzione sul monitoraggio delle diverse tipologie di strutture residenziali e semi-residenziali presenti sul territorio nazionale anche con strumenti tecnico operativi basati su una metodologia scientifica,

Restando invariate le modifiche e le integrazioni inserite con la disposizione di proroga in scadenza il 31 maggio 2020 su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2021.

Roma, 13 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio tecnico-scientifico (articolo 4 Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità) Mauro Palma

Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Disposizione di proroga

Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività e in funzione delle risultanze emerse nel corso dei lavori, il Protocollo operativo di ricerca tra Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, "L'Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni", "Robert Castel Centre for Governmentality and Disability Studies" dell'Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa" e "Atypicalab for Cultural Disability Studies" istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria è prorogato, su accordo unanime delle Parti e senza soluzione di continuità, fino al 30 settembre 2023 con alcune integrazioni.

Gli obiettivi previsti dall'articolo 1 del Protocollo operativo sono integrati dai seguenti indirizzi di studio e ricerca individuati dal Comitato di direzione:

1. Analisi delle forme di incapacitazione e meccanismi di tutela della libertà personale;
2. Rapporti tra diritti di libertà e diritti sociali;
3. Individuazione, analisi e pubblicazione di casi di studio;
4. Azioni di raccordo con le attività dell'Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio tecnico-scientifico
(articolo 4 Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità)

Mauro Palma



Protocollo d'intesa tra

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del Presidente Mauro Palma

e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (di seguito Procura della Repubblica), nella persona del Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.

Visto l'articolo 7 del decreto-legge n.146 del 2013 recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 2014, n.10 e successive modificazioni, che ha istituito il Garante nazionale;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante il "*Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*" che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

Considerato che con nota del 25 aprile 2014 della Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra il Garante nazionale è stato designato *National Preventive Mechanism* (Npm) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat), adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia il 4 aprile 2013 in forza della Legge 9 novembre 2012 n. 195;

Considerato che con legge 3 marzo 2009 n. 18 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che con gli articoli 14,15, 16 e 17 assegna al *National Preventive Mechanism* il compito di monitorare i luoghi di ricovero che ospitano persone con disabilità;

Considerato che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n. 146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

Visto l'ordine di servizio 23 giugno 2018 n. 86, recante i criteri vigenti di organizzazione della Procura della Repubblica di Napoli, con il quale è stato costituito nell'Ufficio di Procura il *Gruppo di lavoro specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale*;

Considerato che al Gruppo specializzato su indicato è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613-bis, 613-ter c.p., ai delitti commessi in luoghi di detenzione e di custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli di polizia, alle segnalazioni di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e custodia anche amministrativa, alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi di detenzione e di custodia anche amministrativa;



Convenzioni Norme Accordi

Considerato che il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comuni di tutelare i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,

il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, attraverso il Gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra le quali quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata *de facto* dall'autorità pubblica.

L'ambito territoriale di operatività è iscritto nella competenza del Gruppo specializzato intersezionale costituito presso la Procura della Repubblica di Napoli, corrispondente al circondario del Tribunale di Napoli.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente intesa prevede:

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con il rispetto del segreto investigativo, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II;
- lo scambio riservato - nel rispetto del segreto investigativo - di informazioni in ordine ai casi esaminati e trattati dal Garante nazionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II;



- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti del Garante sulle visite istituzionali da quest'ultimo condotte nei luoghi compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II.

Il Garante si riserva di comunicare alla Procura della Repubblica le date delle visite non annunciate, da parte dello stesso, agli istituti penitenziari di competenza.

Articolo 4 - Impegni delle parti

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Alle riunioni partecipano quantomeno il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale e il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione del Protocollo d'intesa.

Articolo 5 - Riservatezza

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo 6 - Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Napoli, 19 novembre 2018

Il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale
Il Presidente

Prof. Mauro Palma

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo



Protocollo d'intesa tra il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Arma dei Carabinieri

Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale", con sede in Via San Francesco di Sales n.34, 00165 Roma, nella persona del Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Mauro Palma, e l'Arma dei Carabinieri, di seguito denominata "Arma", con sede in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- la legge 26 luglio 1975 n. 354 relativa alle norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, istitutivo della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che individua, tra i suoi compiti istituzionali, quello di visitare, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia e quello di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie;

CONSIDERATO CHE

- costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone detenute o private della libertà personale;
- le Parti ravvisano la necessità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e il Garante nazionale, nell'ambito delle specifiche competenze.

Le aree prevalenti di collaborazione prevedono:

- l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, per approfondire tematiche di interesse comune;



- lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento;
- la realizzazione di progetti formativi comuni anche con altre Istituzioni;

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Articolo 2 - Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'Arma interesserà, per le conseguenti attività, le componenti di studio e di analisi dello Stato Maggiore del Comando Generale, quale centro di riferimento operativo, dottrinale e formativo per tutti gli assetti dell'Arma;
- il Garante nazionale perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso lo staff del suo Ufficio ed eventuali contributi di Garanti regionali di volta in volta specificamente delegati.

Articolo 3 - Attività di immediata attuazione

Al fine di dare immediata attuazione al presente protocollo le Parti si impegnano ad organizzare un seminario della durata di 3 ore, rispettivamente, entro la fine del 2018 presso la scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze e, nei primi mesi del 2019 presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Analoghi incontri saranno pianificati in tutti gli Istituti di formazione di base dell'Arma.

Articolo 4 - Oneri

Il presente protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Articolo 5 - Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Articolo 6 - Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente proroga-



Convenzioni Norme Accordi

bile mediante atto scritto che dovrà pervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale
Il Presidente

Prof. Mauro Palma

Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri

Gen. C.A. Giovanni Nistri

Protocollo d'intesa

tra

l'Arma dei Carabinieri

e

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

L'arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona del Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Mauro Palma,

VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra le Parti, sottoscritto il 10 dicembre 2018;

CONSIDERATO il comune interesse delle Parti di proseguire la proficua collaborazione avviata per rafforzare il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone private della libertà personale, mediante iniziative a carattere seminariale, scambio di docenze ed esperienze e realizzazione di progetti formativi comuni;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Oggetto

Il presente documento:

- rinnova integralmente il Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e il GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, indicato in premessa;



- ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
- potrà essere ulteriormente rinnovato di comune accordo fra le Parti firmatarie e potrà, altresì, essere modificato anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Art. 2

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Roma, lì 17 marzo 2022

Il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale

Prof. Mauro Palma

Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri

Gen. C.A. Teo Luzi



PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL

Ministero della giustizia - Dipartimento di giustizia minorile e di comunità - Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di gennaio

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso

- Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 mentre il Dm 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
- Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito Onu.
- Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal Dpcm 15 giugno 2015 n. 84 e dal Dm 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal Dm 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di Epe quali articolazioni territoriali del Dgmc (n. 11 Uiepe, n. 18 Uepe, n. 43 Ulepe, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 O.P.
- Che l'Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 12 Istituti penitenziari (1 a custodia attenuata), presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
- Che su territorio regionale è presente la Rems di Santa Sofia d'Epiro (Cs).
- Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap e Dgmc) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.
- Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e



- dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
- Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".
 - Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento penitenziario all'articolo 1 comma 6.
 - Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna della Calabria, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
 - Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
 - Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
 - Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al Dpr n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al Dgmc e al Dap nella Regione Calabria.
 - Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.



Articolo 1 - Finalità

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
2. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. Giovanni Suriano e Dott.ssa Claudia Sisti dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale, e dalla Dott.ssa Daniela Bonferraro supporto al Collegio e responsabile dell'Unità, quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.
3. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro indica nelle persone del Dott. Emilio Molinari, Direttore interdistrettuale dell'Uiepe di Catanzaro, Dott.ssa Maria Letizia Polistena e Dott.ssa Maria Domenica Di Giovanni rispettivamente Responsabile di Area IV[^] Coordinamento Interdistrettuale e Funzionario della Professionalità Sociale di Area II[^] Misure e sanzioni di comunità, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
4. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
5. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e dei cinque Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
6. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex artt. 17 e 78* Ordinamento penitenziario.

Articolo 2 - Ambiti soggettivi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro

Articolo 3 - Sedi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.



Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
2. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
 - a) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
 - b) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.
 - c) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
 - d) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 80 O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Calabria per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

3. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:
 - a) promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

Articolo 6 - Attività di formazione

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

Articolo 7 - Impegni degli Enti firmatari

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna a:
 - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
 - individuare gli Istituti e gli Uffici Epe sede di ricerca;
 - predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.



Convenzioni Norme Accordi

2. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:
 - collaborare alla definizione di attività di formazione;
 - promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Il presente protocollo avrà efficacia quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
4. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente *Mauro Palma*

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente *Emilio Molinari*

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di ottobre

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso

- Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale



- è stato istituito dal d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
 - Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito Onu.
 - Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal Dpcm 15 giugno 2015 n. 84 e dal Dm 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal Dm 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di Epe quali articolazioni territoriali del Dgmc (n. 11 Uiepe, n. 18 Uepe, n. 43 Ulepe, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 o.p.
 - Che l'Amministrazione penitenziaria opera nel territorio regionale sui nove Istituti penitenziari, presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
 - Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap e Dgmc) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.
 - Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
 - Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".
 - Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento penitenziario all'articolo 1 comma 6.



Convenzioni Norme Accordi

- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna della Sardegna, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
- Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al Dper n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al Dgmc e al Dap nella Regione Sardegna.
- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Finalità

7. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
8. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. Giovanni Suriano e Dott.ssa Claudia Sisti dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.



9. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di per la Sardegna di Cagliari indica nelle persone del Dott. Emilio Molinari, Direttore interdistrettuale dell'Uiepe di Cagliari, Dott.ssa Laura Boy e Dott.ssa Maria Pina Soriga, rispettivamente Responsabile di Area II^A Misure e sanzioni di comunità e Responsabile di Area IV^A Coordinamento Interdistrettuale, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
10. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
11. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
12. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex* articoli 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.

Articolo 2 - Ambiti soggettivi delle attività di ricerca

2. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.

Articolo 3 - Sedi delle attività di ricerca

2. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.

Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento

4. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
5. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
 - e) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
 - f) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.
 - g) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche affe-



renti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

h) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 8o o.p.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Sardegna per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

6. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:

a) Promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

Articolo 6 - Attività di formazione

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

Articolo 7 - Impegni degli Enti firmatari

3. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna a:
 - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
 - individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;
 - predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici Epe coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.
4. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:
 - collaborare alla definizione di attività di formazione;
 - promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

Articolo 8 - Disposizioni finali

5. Il presente protocollo avrà efficacia triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.



6. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
7. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
8. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente Emilio Molinari, Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari

Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente prof. Silvio Brusaferrò e Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in seguito denominato Garante Nazionale, con sede in Roma, 00165 Via San Francesco di Sales 34 legalmente rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma

Premesso che

- l'Iss - ai sensi dell'Articolo 1 del Dm 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'Iss, ai sensi dell'Articolo 2 co. 3 del predetto Dm 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l'Iss è l'Ente deputato alla Sorveglianza epidemiologica e microbiologica per tutto il periodo emergenziale nell'intero territorio nazionale come da Opem n. 640 del 27 febbraio 2020.
- nell'ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica causata da Sars CoV2, L'Iss ha pubblicato il rapporto sulla *Survey nazionale sul contagio Covid-19* riguardante le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa);
- il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale ed indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per disabili e anziani; in Italia è stato istituito dal d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 ed è stato designato come Meccanismo nazionale di prevenzione nell'ambito del Protocollo opzionale alla



Convenzioni Norme Accordi

Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ;

- a partire dal 24 marzo scorso l'Iss in collaborazione con il Garante Nazionale ha avviato una survey specifica sul contagio da Covid 19 nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa), con l'obiettivo di monitorare la situazione e adottare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (Ica);
- l'indagine è rivolta al momento a oltre 2.500 strutture censite nella mappa on line per le demenze realizzata dall'Osservatorio demenze dell'ISS, e si basa sulla compilazione di un questionario al fine di acquisire informazioni sulla gestione di eventuali casi sospetti/confermati di infezione da Sars-CoV-2.
- le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela della salute pubblica e dei diritti fondamentali delle persone ospitate una collaborazione per il monitoraggio della diffusione del contagio per Sars CoV2 nelle Rsa, con l'ottica di estendersi anche ad altre tipologie residenziali, come quelle di natura socio-assistenziale, sanitaria e socio-sanitaria per verificare lo stato di salute e assistenza di persone con diversi livelli di disabilità psichiche e fisiche e con compromissione delle attività funzionali, nonché il loro effettivo accesso ai diritti.

Tutto ciò premesso le parti tra loro

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e scopo dell'accordo

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato alla realizzazione di un percorso condiviso per il monitoraggio della diffusione del contagio per Sars CoV2 nelle strutture residenziali, che coniughi le competenze tecnico scientifiche ed epidemiologiche dell'Istituto, con quelle di conoscitive e di vigilanza del Garante Nazionale.

La collaborazione si attuerà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. esatta conoscenza delle strutture residenziali (Rsa - Rsd - Case di riposo- Rsp, ecc.) attraverso l'interconnessione tra l'Is ed i database dell'Autority
2. competenze e conoscenze giuridiche del Garante nel monitoraggio e vigilanza delle strutture residenziali
3. rilevazione circa la diffusione dell'epidemia da Sars CoV2 nelle strutture residenziali, quali Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa), Residenze Sanitarie per Disabili (Rsd), Case di Riposo, Residenze Sanitarie per l'assistenza psichiatrica;
4. analisi dei dati su base regionale e nazionale per una appropriata valutazione delle criticità riscontrate in queste strutture a seguito dell'ondata epidemica;
5. adozione di eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (Ica);
6. stesura di documenti tecnici e report basati sui dati raccolti ai punti 1,3, 4 e 5.

Il Garante Nazionale, dunque, si impegna a sostenere la collaborazione di cui al presente accordo mettendo a disposizione, oltre le proprie competenze sui versanti giuridico e sociale, il proprio database nazionale delle residenze in questione.



Articolo 2 - Modalità di attuazione della collaborazione

L'Iss e il Garante Nazionale, realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, nonché ad esperti eventualmente designati dalle rispettive Parti, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, e alle proprie dotazioni strumentali.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne, sugli eventuali rischi specifici e sugli obblighi di riservatezza, pur restando a carico degli Enti ospitanti gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Articolo 3 - Durata

La durata del presente accordo è stabilita per la durata dell'emergenza pandemica da Covid-19 e, comunque, per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 4 - Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno:

per L'Iss, relativamente alle diverse aree di competenza:

il prof. Graziano Onder – Direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento;

il dott. Nicola Vanacore – ricercatore del Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della salute;

la dott.ssa Maria Luisa Scattoni – ricercatore del Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.

per il Garante Nazionale:

la dott.ssa Gilda Losito, Responsabile dell'Unità organizzativa "Privazione della libertà e salute".

Articolo 5 - Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche derivanti dalla rilevazione circa la diffusione dell'epidemia da Sars CoV₂ nelle strutture residenziali così come riportato nell'articolo 1 ai punti 1,3, 4 e 5 e della reportistica di cui al punto 6.

Articolo 6 Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;

- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati con-



Convenzioni Norme Accordi

seguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo stesso e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato e conservate presso il server dell'Iss relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Articolo 7 - Confidenzialità

Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informazioni da considerarsi confidenziali, e si impegnano a proteggere in qualunque modo o forma, le informazioni e i dati trattati nell'ambito della collaborazione al fine di non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o arrecare altrimenti danno.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l'ha trasmessa in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza, impegnandosi a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e conoscenze possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti non soggette all'obbligo di riservatezza fatto comunque salvo l'impegno alla protezione dei dati personali nella fase trattamentale.

In considerazione della contingente situazione di emergenza e, in ragione del ruolo di guida nazionale assegnato a ISS in tale contesto, nonché del ruolo di vigilanza in capo al Garante Nazionale, restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza nei rispettivi ambiti di competenza in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad entrambi.

Articolo 8 - Pubblicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni dei risultati scientifici avverranno esclusivamente in forma anonima ed aggregata dei dati raccolti e potranno avvenire solo nei riguardi di enti e/o organizzazione terze nei modi previsti dalle norme emergenziali; successivamente alla fase emergenziale unicamente nelle modalità previste dalle norme di settore e dalla disciplina privacy nazionale e unionale.

Peraltro, ogni pubblicazione e/o comunicazione avverrà con il consenso scritto scambiato tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutela dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le infor-



mazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto o per imposizioni di legge.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'Iss è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti medesime.

Articolo 10 - Tutela dei dati

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti del professionista della singola struttura che ha fornito i dati.

I dati delle singole strutture saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati delle strutture residenziali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo. In particolare, i dati verranno analizzati e presentati solo in forma aggregata su base nazionale, regionale o provinciale.

I dati saranno conservati presso il server dell'Iss per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati delle singole strutture residenziali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (Articolo 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

La rilevazione oggetto del presente accordo non prevede la raccolta di dati personali né dei singoli residenti delle strutture né dei singoli operatori.

Nel presente accordo l'Iss e l'Authority manterranno una Titolarità autonoma nel trattamento dei dati che saranno raccolti ai fini della Sorveglianza Epidemiologica disposta dall'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 nonché nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;

Le modalità di comunicazione e/o trasferimento dei dati tra le parti dell'accordo avverranno in forma aggregata ai fini della redazione dei report e dell'eventuali pubblicazioni scientifiche per assicurare la più ampia informazione ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni nei riguardi delle strutture e dei professionisti che vi operano che a vario titolo partecipano al progetto e non sono tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale.



Convenzioni Norme Accordi

I dati che saranno raccolti e trattati saranno relativi ai questionari forniti dalle strutture residenziali riportate all'articolo 1.

Entrambi le parti dichiarano e si impegnano alla corretta tenuta dei registri delle attività di trattamento ex articolo 30 Reg. Ue 2016/679.

Per dette ragioni le parti partecipanti indicano la designazione di un proprio Data Protection Officer (Dpo):

Per l'Iss: la Soc. Scudo Privacy s.r.l. nella persona del DPO dott. Carlo Villanacci, dati di contatto, e-mail: carlo.villanacci@iss.it

Per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nella persona della Componente del Collegio dott.ssa Daniela de Robert, dati di contatto, e-mail: daniela.de-robert@garantenpl.it

Articolo 11 - Recesso

A ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'articolo 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 12 - Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Articolo 13 - Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 14 - Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.

Articolo 15 - Imposta di bollo e di registro

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 - tariffa parte II del Dpr n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate - Dr Lazio).



Articolo 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 16 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Per l'Istituto superiore di sanità, il Presidente Prof. Silvio Brusaferrò

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente Prof. Mauro Palma

Atto aggiuntivo a modifica dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità e il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale finalizzato alla realizzazione di un percorso condiviso per il monitoraggio della diffusione del contagio per SARS CoV2 nelle strutture residenziali stipulato in data 10 giugno 2020

TRA

Istituto superiore di sanità, in seguito denominato Iss, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente prof. Silvio Brusaferrò

E

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in seguito denominato Garante Nazionale, con sede in Roma, 00165 Via San Francesco di Sales 34 legalmente rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma

Premesso che

- L'Iss - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolar e attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- L'Iss, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale ed indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per disabili e anziani; in Italia è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 ed è stato designato come Meccanismo nazionale di prevenzione nell'ambito del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e -altri trattamenti pene crudeli, inumani o degradanti;
- le Parti hanno stipulato in data 10 giugno 2020 un accordo di collaborazione di durata annuale per realiz-



Convenzioni Norme Accordi

zazione di un percorso condiviso per il monitoraggio della diffusione del contagio per SARS CoV2 -nelle strutture residenziali;

- in considerazione dei proficui risultati scaturiti dalla collaborazione, nell'ambito della Survey sui contagi da Covid-19 nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), che hanno consentito di incidere fattivamente e in modo mirato in un settore che è stato particolarmente esposto alla pandemia;
- le Parti intendono prorogare l'Accordo per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'Art. 3 (Durata) La durata dell'Accordo indicata in premessa è così modificata:

Art. 3

Durata

“La durata del presente accordo è stabilita per la durata dell'emergenza pandemica da Covid-19 e, comunque, per 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione”.

Per quanto non espressamente modificato, integrate e/o -sostituito dal presente atto aggiuntivo restano vigenti le disposizioni di cui all'Accordo di collaborazione stipulate data 10 giugno 2020.

Le Parti dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente Atto e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Il presente Atto si compone di 1 articolo e viene firmato digitalmente.

Per Istituto
Superiore di Sanità

Per Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale

Il Presidente

Il Presidente

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Garante per la protezione dei dati personali, (*infra*: “GPDP”), legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Pasquale Stanzone

e

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (*infra*: “GNPL”), legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Mauro Palma;

di seguito, indicate disgiuntamente come “la parte” e, congiuntamente, come “le parti”



premessato che

- il CPDP è l'Autorità di controllo competente ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 51 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (art. 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 2, c.1, lett.s) e 37 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51);
- il GNPL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
- le parti esercitano funzioni tra loro complementari a tutela della persona e della dignità in contesti talora contigui, con modalità che suggeriscono l'opportunità di un raccordo ulteriore e più strutturale rispetto a quanto già sinora sperimentato;
- le Parti ravvisano l'utilità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- si reputa pertanto opportuno disciplinare, nei termini che seguono, le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire - pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni- maggiore efficacia e incisività nell'azione delle Autorità, anche in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente atto, le Parti intendono avviare, nell'ambito delle rispettive competenze, una collaborazione volta alla realizzazione di attività di interesse comune, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale, al fine di promuoverne ulteriormente l'effettività.
2. La cooperazione di cui al comma 1, nell'ambito ivi delineato, si articola:
 - a) nel coordinamento degli interventi istituzionali;
 - b) nella segnalazione reciproca di possibili violazioni di norme alla cui applicazione è preposta l'altra parte, ravvisate nell'esercizio delle proprie funzioni e, ove opportuno, nell'attivazione di istruttorie amministrative coordinate;
 - c) nella collaborazione ai fini dell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo;



Convenzioni Norme Accordi

- d) nella collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive;
- e) nel rilascio, anche in funzione endo-procedimentale, di pareri su richiesta dell'altra parte;
- f) nella realizzazione di convegni, conferenze stampa o altri eventi a carattere divulgativo e/o scientifico, nonché nella pubblicazione di scritti.

3. Per la realizzazione della collaborazione di cui al comma 1, le parti ricorrono ai seguenti strumenti:

- a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni, nel rispetto dei propri obblighi di riservatezza e della disciplina di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679, alla su richiamata direttiva (UE) 2016/680 e ai decreti legislativi n. 196/2003 e n. 51/2018;
- b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine a questioni di diritto rilevanti nei settori di competenza complementare;
- c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

Articolo 2

(Attività congiunte)

1. Le parti possono effettuare congiuntamente ispezioni o visite relativamente a fattispecie di interesse comune, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché, in particolare, dei limiti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Articolo 3

(Attività formative)

1. Le parti possono attivare lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento; realizzare progetti formativi comuni, anche con altre Istituzioni.

Articolo 4

(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

1. La divulgazione o comunicazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente atto è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.



Articolo 5

(Referenti ed esecuzione)

1. Ciascuna delle Parti designa, con successivo atto, uno o più referenti per l'attuazione del presente protocollo e per l'individuazione di ogni altra esigenza di collaborazione.
2. Le parti possono, con successivi atti convenzionali, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Articolo 6

(Durata, recesso e modifiche)

1. Il presente atto ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti, ovvero recesso unilaterale, suscettibile di esercizio in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.
2. Le Parti definiscono con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente protocollo, che si dovessero eventualmente rendere necessarie o, comunque, opportune.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente atto è pubblicato sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Il Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali

Pasquale Stanzone

Presidente del
Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale

Mauro Palma



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

e

il Consiglio Nazionale Forense

visto il decreto legislativo n. 146 del 2013 recante “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 e successive modificazioni;

visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante “*Regolamento recante la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*” che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito, Garante);

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89 recante “*Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*”;

vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*”;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”, che:

- all’art. 35, comma 1, affida al Consiglio la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera *a*), nonché l’istituzione e la disciplina di un Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (lettera *r*);

- all’articolo 35, comma 1, lettera *a*) attribuisce al Consiglio Nazionale Forense (di seguito, Consiglio), in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale;

- all’art. 35, comma 1, lettera *q*) chiama il Consiglio a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l’amministrazione della Giustizia;

considerato che il Garante è Autorità indipendente, non giurisdizionale e di garanzia avente la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di trattenimento per migranti irregolarmente presenti nel territorio, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (*Rems*), ai trattamenti sanitari obbligatori;

considerato che il Garante è, sul piano internazionale, organismo di monitoraggio indipendente di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (*Opcat*) e in tale contesto coordina i garanti territoriali;



considerato altresì, che, nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti e minori e relativamente alle misure di sicurezza detentive, il Garante: (a) *vigila* affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e (b) *interviene* su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione;

considerato, infine, che il Garante:

a) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,

b) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di Polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà;

d) *richiede* alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) *valuta* i reclami a esso indirizzati ex art. 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354;

considerato che il Consiglio, nell'ambito dell'attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che la effettività della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale si realizzi con il contributo ed il concorso dell'Avvocatura istituzionale.

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, il Consiglio:

a) *raccoglie, monitora e valuta* i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena;

b) *approfondisce* le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo e alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

c) *cura* la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo e la certezza della pena;

considerato, altresì, che il Consiglio, per il tramite delle Commissioni interne e dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione, persegue l'obiettivo di contribuire alla migliore amministrazione della giurisdizione per favorire l'accesso da parte dei cittadini ad un sistema Giustizia efficiente e che sia in grado di soddisfare i diritti, nonché di tutelare quelli delle persone detenute o private della libertà personale;

considerato, infine, che il Consiglio reputa che la miglior tutela dei diritti, in special modo delle persone private, per qualunque ragione e a qualsiasi titolo, della libertà personale, passi per una corretta informazione e una costante formazione da attuarsi anche attraverso la raccolta di dati ed analisi scientifiche che contribuiscano ad un miglioramento del servizio giustizia penale, delle effettive condizioni strutturali, logistiche e organizzative nelle quali viene amministrata la giustizia in Italia e dei suoi riflessi in fase esecutiva, con il fine di elaborare analisi obiettive e complete, trasparenti e affidabili, sulle base delle quali studiare e proporre eventuali interventi e/o rimedi;



Convenzioni Norme Accordi

considerato che il Consiglio ed il Garante (di seguito, Parti) intendono sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare le reali necessità di miglioramento del sistema dell'esecuzione penale, tenendo conto delle effettive esigenze rilevate anche dall'Avvocatura e che emergono presso gli istituti di detenzione, per adulti o per minori, ovvero istituti a essi parificati;

considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità dentro e fuori dei luoghi di detenzione, nonché nelle strutture *de facto* privative della libertà, per gli adulti o per i minori, attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di esecuzione della sanzione penale volte allo sviluppo e alla implementazione delle misure risocializzanti;

considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere, in sinergia, la realizzazione di progetti di informazione e formazione, anche per il tramite dei Garanti regionali o locali e degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio dell'esecuzione penale, sia detentiva che non, attraverso forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense al fine di rendere gli avvocati in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo esercitato nella fase esecutiva della pena, sia nelle attività processuali che extraprocessuali;

considerato, inoltre, che le Parti intendono perseguire:

a) un miglioramento qualitativo dell'esecuzione della pena, sia detentiva che non, attraverso percorsi formativi appositamente individuati, concordati e condivisi, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della pena non detentiva, della pena detentiva e delle forme alternative della sua esecuzione, nonché dell'educazione alla cittadinanza e dell'educazione alla legalità;

b) la realizzazione di progetti informativi e formativi: (1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare incontri informativi *ad hoc*; (2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani dell'offerta formativa predisposti dagli Ordini territoriali degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014, n. 6 "*Regolamento per la formazione continua*";

considerato, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della esecuzione della sanzione penale, sviluppando azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo del sistema penitenziario italiano interloquendo, ove necessario, con le Istituzioni pubbliche a ciò deputate;

preso atto, altresì, che nel programma del Governo "Draghi", relativamente ai fondi del Recovery Plan, viene fatto espresso riferimento alla situazione della detenzione custodiale carceraria (si veda, nello specifico, la proposta di cui al punto n. 23 per il finanziamento a valere su programmazione complementare al PNRR) ed, in particolare, nel capitolo dedicato alla "*costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori*", viene fatto esplicito riferimento agli investimenti complementari alla strategia della missione 5, quella dell'inclusione e coesione relative alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;

considerato che tutti i Governi passati e i diversi Legislatori che si sono susseguiti hanno affrontato, ognuno di par suo, la questione dello stato della detenzione adottando misure che, in effetti, non hanno sortito gli effetti sperati in termini di riduzione del ricorso alla detenzione custodiale carceraria e, al contempo, alla contestuale implementazione delle misure alternative;

considerato che attualmente non è più sostenibile il sovraffollamento carcerario che incide, inevitabilmente ed incontrovertibilmente, sullo stato e sulle condizioni della detenzione intramuraria;



considerato che le problematiche relative alle condizioni della detenzione si sono acuite in ragione della emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso;

considerato che sempre più spesso i diversi attori del sistema giurisdizionale (come, da ultimo, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), del sistema di garanzia ordinamentale (come il Garante nazionale dei detenuti) e del sistema sociale (come le componenti associative) rilevano, stigmatizzano e denunciano le inumane condizioni della detenzione e la necessità di provi urgente rimedio;

preso atto, altresì, che recentemente si sono verificati episodi intramurari e non di estrema gravità che hanno riportato l'opinione pubblica e le Istituzioni ad intervenire e ad assumere posizioni nette;

ritenuto che non è revocabile in dubbio la necessità di affrontare in maniera organica il problema dello stato in cui versa la detenzione in Italia e che non è più procrastinabile l'adozione di misure atte, da un lato, ad assicurare che l'esecuzione della pena avvenga in maniera conforme al principio di rieducazione della pena (ex art. 27 della Costituzione) e, per altro verso, a garantire la risocializzazione dei condannati detenuti in regime intramurario;

considerato, da ultimo, che le Parti pongano attenzione alla questione dello stato e delle condizioni della detenzione in Italia promuovendo interventi normativi organici con l'obiettivo di: implementare la inclusione dei detenuti nel tessuto sociale anche attraverso l'aumento di istituti di restrizione a custodia attenuata, promuovere la riabilitazione e la risocializzazione dei detenuti anche attraverso le infrastrutture sociali e del terzo settore e ridurre i limiti all'accesso alle misure alternative con contestuale aumento dei casi in cui il condannato detenuto possa beneficiarne.

Le Parti convengono quanto segue

Articolo I

Finalità

I. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano:

a) alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio, degli Ordini territoriale degli Avvocati e dei Garanti regionali o locali, iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia valorizzandone i punti di forza e le criticità attraverso lo svolgimento di specifici eventi di orientamento rivolti agli operatori della giurisdizione sui temi della funzione della pena, della esecuzione della stessa, sia nel circuito carcerario che non, al fine di fornire una informazione quanto più consapevole possibile;

b) alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire lo sviluppo di percorsi formativi - diretti ad avvocati del libero Foro nonché al personale addetto agli uffici del Garante, da attuarsi anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio e degli Ordini territoriali degli Avvocati e dei Garanti regionali e locali, al fine di implementare la conoscenza su specifiche tematiche riguardanti la esecuzione della pena, sia detentiva che non, e a conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi, ove già esistenti, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della funzione costituzionale della pena, sulle sue modalità di esecuzione e sulle condizioni della detenzione;

c) alla promozione comune e condivisa di interventi normativi al fine di favorire l'inclusione dei detenuti nel tessuto sociale anche attraverso l'aumento di istituti di restrizione a custodia attenuata, la riabilitazione e la



Convenzioni Norme Accordi

risocializzazione dei detenuti anche attraverso le infrastrutture sociali e del terzo settore e a ridurre i limiti all'accesso alle misure alternative con contestuale aumento dei casi in cui il condannato detenuto possa beneficiarne.

2. Le azioni comuni di cui ai commi che precedono devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a)** sviluppo delle competenze in materia di esecuzione della pena;
- b)** potenziamento delle conoscenze in materia di esecuzione della pena, condizioni della detenzione, modalità alternative di esecuzione della pena, tutela dei diritti umani, diritti fondamentali della persona, giurisprudenza delle Corti europee;
- c)** sviluppo e implementazione della conoscenza del ruolo dell'Avvocato durante la fase di esecuzione della pena e delle misure ad essa alternative ovvero di quelle di essa sostitutive;
- d)** orientamento alla professione di Avvocato nell'ambito dell'esecuzione della pena;
- e)** introduzione e/o modifiche di norme di rango primario volte ad intervenire sullo stato attuale delle condizioni della detenzione e sulle modalità di espiazione della pena.

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, attraverso il presente Protocollo:

- a)** individuano le modalità operative con le quali gli Ordini territoriali degli Avvocati, nella realizzazione degli eventi informativi e formativi, assicurino lo svolgimento di eventi e/o percorsi specifici tenuti da avvocati ovvero da esperti individuati dal Garante;
- b)** costituiscono tavoli di lavoro di tipo tecnico-scientifico per lo studio di tematiche attinenti in generale alla esecuzione della pena elaborando e/o raccogliendo idonei materiali illustrativi e divulgativi anche al fine di proporre la introduzione di interventi normativi in materia e/o la modifica di norme già vigenti.

Articolo 3

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano reciprocamente:

- a dare massima diffusione alle iniziative concertate e realizzate, sia su base nazionale che su base regionale, attraverso i rispettivi canali istituzionali e i propri strumenti di comunicazione;
- a costituire un gruppo scientifico, composto da avvocati di comprovata esperienza e da qualificati operatori giudiziari, che possa supportare le attività istituzionali poste in essere dal Garante.

2. Il Consiglio si impegna:

- a promuovere un'azione di sensibilizzazione in merito alle tematiche riguardanti l'esecuzione della sanzione penale e la privazione della libertà personale, anche *de facto*, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni internazionali, europee, nazionali e regionali, nonché nei rapporti con gli Ordini territoriali degli avvocati ed infine con le associazioni forensi di settore;



- a promuovere la costituzione di una rete nazionale composta da avvocati referenti individuati su base locale dagli Ordini territoriali degli Avvocati che fornisca assistenza legale al Garante nei procedimenti penali e nei giudizi civili o amministrativi ai quali è interessato come parte;

- a diffondere, ove il Garante ne faccia specifica richiesta, agli Ordini territoriali degli Avvocati i rapporti, i pareri e qualunque altro atto e/o documento del Garante medesimo;

3. Il Garante si impegna:

- a contribuire alla realizzazione scientifica degli eventi informativi e dei percorsi formativi di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Protocollo;

- a rendere disponibili i dati, ove ostensibili, elaborati e, a qualsiasi titolo, ricevuti nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

- a promuovere, nei modi e nei termini che riterrà utili allo scopo, il coinvolgimento degli Ordini territoriali degli Avvocati nella individuazione e nella scelta dei Garanti provinciali e comunali.

Articolo 4

Progetto "Tutela dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale"

1. Le Parti si propongono, anche favorendo la partecipazione di altre Istituzioni e/o Enti pubblici nonché Enti privati, di elaborare ed attuare un progetto nazionale ai fini della diffusione di una cultura della "tutela dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale" attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multidisciplinare e multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del detenuto o della persona privata della libertà personale per la tutela dei propri diritti.

2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare la società civile, oltre che gli operatori della giurisdizione nonché gli esercenti le professioni sanitarie, al valore della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali della persona ivi inclusi quelli delle persone detenute o, comunque, ristrette incentivando il senso civico e favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, anche mediante l'illustrazione degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per la loro tutela.

Articolo 5

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono dei propri uffici e delle proprie strutture.

2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del Referente nazionale per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

Articolo 6

Sottoscrizione, durata e modifiche

1. Il presente Protocollo è sottoscritto dal Presidente *pro tempore* del Consiglio nazionale Forense e dal Garante nazionale *pro tempore*.



Convenzioni Norme Accordi

2. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale e potrà essere soggetto a modifiche solo previo accordo tra le Parti.

Roma, 10 febbraio 2022

il Consiglio nazionale forense

il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale

Il Presidente
Avv. Maria Masi

Prof. Mauro Palma

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. Andrea Berti, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con sede legale in via di San Francesco di Sales,

B.V.P 34, Roma (RM), CF , p.IVA n. 97908230580, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal dott. Mauro Palma, nato a Roma, il 20/08/1948, in qualità di Presidente

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orien-



tamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'Università degli Studi di Padova

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture



Convenzioni Norme Accordi

provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Ufficio Career Service.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
3. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art.6

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

La presente Convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la



parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

13 gennaio 2022

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale

Mauro Palma

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le
imprese

Dott. Andrea Berti

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L'UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
E IL
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione n. 219077;

vista la Legge 67/88 ed il Dpcm 22.12.89 e, s.m.i., che ha istituito e regolato i Centri di ricovero assistenziali per anziani (RSA) e per disabili (RSD);

vista la Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

visto il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE, il quale ha previsto all'art. 7 l'istituzione di un apposito Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (di seguito Unar) – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;

visto il DPCM 11 dicembre 2003 relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;

visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

visto il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito, con modificazioni, in legge n. 173 del 18 dicembre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di



Convenzioni Norme Accordi

accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

visto che il Garante nazionale opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPM) ai sensi dell'art 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020 e ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato il 18 dicembre 2002 con risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;

vista la legge n. 46 del 13 aprile 2017 di conversione del decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 che estende anche ai Centri di permanenza per i rimpatri tutti i poteri di verifica e di accesso del Garante nazionale di cui all'articolo 7 comma 5 lettera e) del decreto-legge n. 146 del 2013;

vista la designazione del Garante nazionale quale organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, di cui all'art. 8 punto 6 della Direttiva 115/CE/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea

CONSIDERATO

che nella realtà detentiva italiana e nei luoghi ove è comunque istituzionalmente limitata la libertà personale si assiste, con preoccupazione crescente, a un incremento degli episodi di violenza e discriminazione a carico delle persone ivi custodite;

che altrettanta preoccupazione suscita la condizione delle persone trattenute presso i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) ai sensi della Legge n. 46/2017, di conversione del decreto-legge n. 13/2017;

che suscita particolare preoccupazione la condizione delle persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali per anziani e in analoghe strutture per disabili, realizzate a partire dalla previsione di cui alla legge 67/1988 ed al Dpcm 22.12.89, soprattutto a seguito della loro chiusura all'esterno in fase pandemica; che nei citati luoghi di detenzione e/o privazione della libertà personale assume particolare rilievo la condizione di fragilità delle persone LGBTQI (in particolare transgender) o comunque discriminate in ragione di appartenenza a un gruppo etnicamente connotato (in particolare persone Rom, Sinti e Caminanti), delle credenze religiose, dell'età o della disabilità;

che, recentemente, sia il Capo dello Stato che il Presidente del Consiglio hanno, in più occasioni, sottolineato l'importanza che riveste una gestione improntata al rispetto dei diritti fondamentali e al principio di umanità da parte delle istituzioni deputate alla gestione degli istituti e dei luoghi presso i quali si esercita la limitazione della libertà personale, quale indicatore di democraticità dello Stato, sul piano nazionale e internazionale;

che l'UNAR è *focal point* relativamente: 1) al Piano Nazionale d'azione contro il Razzismo, la Xenofobia e l'intolleranza; 2) alla Strategia nazionale LGBTQI; 3) alla Strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti (RSC), in attuazione della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea n. 173 del 4 aprile 2011, in cui gli Stati membri venivano sollecitati ad elaborare strategie nazionali di inclusione delle popolazioni romani;

che l'emergenza sanitaria in corso, provocata dalla pandemia per il virus Covid-19, ha altresì acuito la condizione di disagio delle persone a diverso titolo coinvolte in un regime di limitazione della libertà personale, ivi compresa la popolazione detenuta, i trattenuti presso i Centri per il rimpatrio nonché le persone anziane o disabili ospitate presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA e RSD);



che le rispettive *mission* istituzionali dell'UNAR e del Garante nazionale, trovano molti punti di contatto e di possibile collaborazione interistituzionale per la miglior tutela dei soggetti discriminati, detenuti o sottoposti a limitazione della libertà personale;

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

che si reputa opportuno, pertanto, avviare e strutturare una proficua collaborazione tra l'UNAR e il Garante al fine di valorizzare e accrescere l'efficacia delle rispettive politiche di contrasto alle violenze (fisiche e psichiche) e alle discriminazioni in seno ai luoghi dove le persone sono private della libertà personale;

che si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire – pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni – maggiore incisività nell'azione dell'UNAR e del Garante nazionale, anche in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

RITENUTO DI CONDIVIDERE

- l'alto valore del rispetto dei diritti umani e delle 'diversità' nel contesto dei luoghi di privazione della libertà personale, evitando forme di violenza o di discriminazione e favorendo, dunque, il diffondersi di una cultura del rispetto di tali diritti anche e soprattutto attraverso i soggetti istituzionalmente operanti in quelle realtà;
- la necessità di attivare iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di diritti umani e di rispetto delle 'diversità';
- la finalità della promozione di comportamenti socialmente responsabili in materia di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di violenza, discriminazione razziale e di altre forme di discriminazione, nei luoghi di detenzione e privazione della libertà personale;
- la necessità di avviare azioni congiunte per incrementare l'effettività e l'efficacia delle rispettive azioni e prerogative istituzionalmente assegnate.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

L'UNAR e il Garante nazionale si impegnano a:

- costituire congiuntamente una Cabina di regia nazionale per l'attuazione del presente Protocollo, con funzioni di:
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del Protocollo;
- consultazione periodica per la condivisione delle attività promosse dall'UNAR e dal Garante nazionale;
- promozione di iniziative a livello nazionale e territoriale, previa la necessaria condivisione con le rispettive articolazioni periferiche.

L'UNAR si impegna a:

- condividere con il Garante nazionale le segnalazioni territoriali ricevute dal Contact center na-



Convenzioni Norme Accordi

zionale antidiscriminazioni e di altre strutture operanti in collaborazione con l'UNAR, dei casi di discriminazione patiti da soggetti detenuti, privati della libertà personale ed ex detenuti;

- diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi e amministrativi di tutela e di promozione della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla appartenenza etnica, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione, nei contesti di privazione della libertà personale, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tali ambiti;
- promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale operante nelle istituzioni penitenziarie (DAP e DGMC) e nei Centri per il rimpatrio e nelle RSA/RSD sulle opportunità di tutela contro ogni forma di violenza e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, dell'appartenenza etnica, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione;
- realizzare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive, in accordo con il Garante nazionale e con il coinvolgimento delle rispettive strutture a livello territoriale, anche nell'ambito dei PON inclusione e legalità 2021-2027, del Fondo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI) e in generale di altri canali di finanziamento pubblico nazionale ed europeo;
- promuovere iniziative di contrasto alle discriminazioni nel mondo del lavoro a favore dei soggetti ex detenuti, anche con riferimento alla Direttiva 54 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione ed impiego.

Il Garante nazionale si impegna a:

- condividere con l'UNAR le conoscenze, gli strumenti e le prerogative volte al contrasto della violenza e alla discriminazione in seno ai luoghi di detenzione e di privazione della libertà;
- promuovere con l'UNAR iniziative congiunte per incrementare l'effettività e l'efficacia delle azioni a difesa dei diritti umani nei contesti e luoghi dove svolge il proprio mandato istituzionale;
- realizzare attività formative comuni, anche con altre Istituzioni;
- condividere con l'UNAR l'analisi e la trattazione di casi di discriminazione avvenuti presso gli Istituti di detenzione o di privazione della libertà personale, per ragioni di orientamento sessuale e identità di genere, appartenenza etnica, credenze religiose, età o disabilità, individuando possibili risposte e azioni tese a prevenire il ripetersi di simili episodi;
- permettere al personale dell'UNAR, previa consultazione e autorizzazione, la partecipazione a visite di monitoraggio o a parti di esse, svolte dal Garante nazionale presso i luoghi di privazione della libertà personale (Istituti penitenziari, CPR, RSA, RSD) in ragione dei poteri e delle proprie prerogative istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché, in particolare, dei limiti di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Tutte le strategie, iniziative e azioni da pianificare e intraprendere in ragione del presente Protocollo, saranno condivise e assunte dalla Cabina di regia nazionale composta da 2 referenti (uno per ciascun



Ufficio) con la previsione per ciascun Ufficio di un referente supplente.

Il presente atto ha efficacia annuale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti, ovvero recesso unilaterale, suscettibile di esercizio in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra Parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.

Le Parti definiscono con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni del presente Protocollo, che si dovessero rendere necessarie o, comunque, opportune.

Il presente atto è pubblicato sui siti Internet delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 21 marzo 2022

Per l'UNAR
Triantafillos Loukarelis

Per il Garante nazionale
Mauro Palma

CONVENZIONE TRA
IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
E
IL POLITECNICO DI MILANO
E
IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, di seguito brevemente indicato come "P.R.A.P.", C.F. 80118570151, rappresentato dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia dott. Pietro Buffa, domiciliato per la carica in Via P. Azario 6, Milano;

E

Il Politecnico di Milano, di seguito brevemente indicata come "Politecnico", Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Ferruccio Resta;



Convenzioni Norme Accordi

E

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito brevemente indicato come “Garante”, con sede in Roma, Via San Francesco di Sales 34, rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma, domiciliato per la carica presso la sede;

PREMESSO

- che la legge n. 354/75, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, con l’art. 17, attinente alla “*Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa*”, prevede che “*La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa*”;
- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della giustizia hanno stipulato il 21/10/2020 un protocollo d’intesa, denominato: “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;
- che il Politecnico, visto il D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, intende favorire le iniziative tendenti a sviluppare la cooperazione tra il Politecnico ed altre Istituzioni pubbliche;
- che il Politecnico, in linea con diverse esperienze internazionali, ha avviato un programma di responsabilità sociale accademica denominato “Polisocial”, che intende mettere l’università a stretto contatto con le dinamiche dei cambiamenti della società, estendendo la missione del Politecnico verso temi e bisogni sociali, promuovendo e incoraggiando una nuova progettualità multidisciplinare attenta allo sviluppo umano e sociale, ampliando le opportunità formative e le occasioni di scambio e ricerca offerte a studenti, giovani ricercatori, personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
- che il Politecnico, in particolare attraverso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, ha svolto negli anni una serie di attività di ricerca e formazione sui temi dei luoghi di reclusione, in Italia e all’estero, sugli spazi interni ed esterni degli Istituti penitenziari;
- che il Garante nazionale, in merito al proprio incarico di tutela della dignità e della integrità psico-fisica delle persone private della libertà, riconosce all’istituzione universitaria un ruolo sinergico per l’attività pedagogica, formativa e di ricerca verso l’innovazione, al fine di una sempre maggiore aderenza alla finalità costituzionale della pena. Inoltre, il Garante nazionale considera di primaria importanza sostenere, nello specifico, la riflessione sulla qualità dello spazio e delle sue pratiche nelle strutture detentive; i caratteri degli spazi e le relative possibilità d’uso sono intesi quali elementi sostanziali di sostegno alla ricostruzione delle possibilità relazionali delle persone detenute e degli operatori, secondo i dettami della Carta costituzionale.

VISTO

- il D.p.r. n. 230/00 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà*”;
- la L. 328/00 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- la L. R. 166/2017 della Regione Lombardia, “*Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia*” che all’art. 7, comma 1 prevede che la Regione, di intesa con il



Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno;

- la Circolare del Ministero della giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro";
- la Circolare del Dap del 29 gennaio 2013 "Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 - Linee programmatiche" nella, quale si afferma che "L'obiettivo dell'Amministrazione non consiste in una riorganizzazione nominalistica degli Istituti, ma nella realizzazione, ritmata secondo una attenta gradualità, di un sistema integrato, coerente con la previsione dell'arti 15 Dpr 231/2000, dove la differenziazione delle strutture per tipologia detentiva sarà la premessa di un miglioramento complessivo delle condizioni sia del personale sia dei detenuti" e che "il trattamento nelle sue diverse accezioni va rafforzato in tutti gli Istituti sviluppando una diversa, e più ampia, articolazione e utilizzazione degli spazi".

CONSIDERATO

- che l'art. 15 della legge n. 354/75 indica, tra gli elementi del trattamento rieducativo, l'istruzione ed il lavoro;
- che l'art. 19 della legge n. 354/75 prevede l'agevolazione per il compimento degli studi dei corsi universitari;
- che gli articoli 20 e 21 della legge n. 354/75 prevedono l'impegno per favorire il lavoro dei detenuti dentro e fuori gli Istituti penitenziari;
- che le parti intendono consentire l'accrescimento culturale degli studenti attraverso docenze, attività di laboratorio, testimonianze privilegiate, attività di stage e tirocinio presso le strutture penitenziarie (Istituti e Prap);
- che le parti intendono approfondire reciprocamente nei profili teorici e pratici la conoscenza delle procedure connesse all'esecuzione penale negli aspetti organizzativi, architettonici e di progettazione degli spazi fisici, legali ed educativi, concorrendo al miglioramento degli standard d'intervento;
- che l'art. 44 del D.P.R. n. 230/00 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;

CONVENGONO

di favorire la collaborazione fra le tre Istituzioni individuando aree d'intervento mirate a:

- favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria delle persone detenute, ristrette presso gli Istituti penitenziari regionali con l'obiettivo primario del reinserimento;
- promuovere l'inserimento lavorativo di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche tenendo in considerazione delle opportunità e dei contesti in cui i sottoscrittori del presente protocollo operano;



Convenzioni Norme Accordi

- sviluppare ambiti di comune attività di ricerca e progettazione sulla realtà carceraria, con particolare riferimento al rapporto tra carcere e città e alla riqualificazione degli spazi carcerari;
- cooperare al miglioramento degli aspetti architettonici e urbanistici, educativi ed organizzativi, attraverso l'approfondimento delle conoscenze sull'ambiente penitenziario;
- fornire nuove opportunità di formazione per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.

A questo scopo, le Amministrazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a attivare risorse e professionalità, in maniera mirata e secondo le decisioni che i firmatari stessi riterranno di assumere di comune accordo.

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

L'Università, si impegna a collaborare attivamente all'attuazione dell'esecuzione penale delle persone detenute costituzionalmente orientata presso gli Istituti penitenziari regionali e a promuovere occasioni di formazione rivolte al personale penitenziario che opera in tali Istituti:

- a) collaborando alla realizzazione di opportunità formative per le persone detenute e il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
- b) favorendo l'iscrizione delle persone detenute all'Università, anche mediante l'individuazione di procedure amministrative che tengano specificatamente conto del loro stato di privazione della libertà; in particolare in riferimento al reperimento delle informazioni didattiche e organizzative, alla gestione dei rapporti con le segreterie didattiche e amministrative, all'accesso ai servizi bibliotecari;
- c) creando occasioni concrete per l'avviamento al lavoro di persone in esecuzione penale detentiva finalizzate all'inclusione sociale attraverso l'acquisizione di professionalità spendibili sul mercato del lavoro dopo la carcerazione;
- d) sostenendo l'attività di studio e ricerca, nelle sue diverse forme, volta al miglioramento degli spazi delle strutture detentive e degli ambiti di relazione con la città e il territorio oltre che al potenziamento di pratiche d'uso appropriate al sostegno delle facoltà relazionali, alle attività trattamentali, lavorative, culturali, e, in senso ampio, alla salvaguardia della dignità delle persone reclusi.

La presente convenzione è rivolta in una sua prima fase applicativa al personale in servizio presso la II Casa di reclusione di Bollate, la Casa Circondariale Francesco di Cataldo di Milano, la I Casa di reclusione di Opera, e per contiguità territoriale a quello della Casa Circondariale di Monza e quella di Lodi, così come al personale della Casa di reclusione di Brescia Verziano.



ARTICOLO 3

L'Università si rende disponibile a sviluppare studi e ricerche, anche finalizzati ad attività di progettazione, nell'ambito penitenziario, prevedendo l'eventuale coinvolgimento delle persone detenute e/o del personale penitenziario. Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo e formalizzati con la stipula di appositi atti, anche nella forma della consulenza. Tali attività potranno riguardare in particolare il rapporto tra carcere e città, la riqualificazione degli spazi carcerari dai punti di vista organizzativi, architettonici, legali ed educativi.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione penitenziaria si impegna a:

- a) favorire le iniziative culturali, formative e lavorative di cui ai commi a) e c) dell'art. 2, riconoscendole quali elementi fondamentali del trattamento rieducativo e del percorso formativo e professionale, agevolando dunque, per quanto di competenza, la loro realizzazione;
- b) favorire gli studi universitari di cui al comma b) art. 2;
- c) coinvolgere il Politecnico, nella progettazione di attività formative e di istruzione a favore della popolazione detenuta e del personale penitenziario secondo quanto previsto nei precedenti articoli di questo accordo;
- d) supportare il Politecnico nella realizzazione di programmi di inserimento lavorativo delle persone detenute;
- e) coinvolgere il Politecnico nella progettazione, in ambito penitenziario, di pratiche e spazi orientati al miglioramento e all'implementazione delle pratiche trattamentali, formative, lavorative e relazionali della struttura, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti e/o del personale penitenziario;
- f) interloquire con l'Università, quale altra istituzione dello Stato, in tutte le situazioni di criticità che possano riguardare persone detenute che frequentano corsi universitari, al fine di assicurare insieme il proficuo sviluppo del piano di studi ed evitare il più possibile trasferimenti o interruzioni del percorso formativo.

Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo e formalizzati con la stipula di appositi atti, anche nella forma della consulenza. Tali attività potranno riguardare in particolare il rapporto tra carcere e città, la riqualificazione degli spazi carcerari dai punti di vista organizzativi, architettonici, legali ed educativi.

ARTICOLO 5

Il Garante nazionale si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze desunte dalla costante vigilanza sugli Istituti penitenziari al fine di armonizzare le azioni delle altre due parti del presente Protocollo,

- a) valutando in occasione delle proprie visite agli Istituti della regione l'adeguatezza delle strutture spaziali e tecnologiche a disposizione delle persone detenute frequentanti corsi universitari,
- b) producendo raccomandazioni indirizzate alle altre due parti del presente Protocollo volte a evitare criticità in essere o facilmente prospettabili sulla base di quanto osservato nelle proprie visite,
- c) controllando l'implementazione di tali raccomandazioni formulando uno specifico Rapporto attorno al loro stato di attuazione.



ARTICOLO 6

Viene istituito, con funzioni di verifica dell'andamento della convenzione e con facoltà di proporre correttivi alle azioni attuative della presente, un Comitato didattico-organizzativo - presieduto dal Provveditore Regionale della Lombardia in carica - cui partecipano i rappresentanti del Prap Lombardia, i Direttori delle strutture penitenziarie interessate, e i due delegati del Politecnico prof. Andrea Di Franco (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) e prof. Giancarlo Vecchi (Dipartimento di Ingegneria Gestionale).

ARTICOLO 7

Il Politecnico consentirà al personale docente universitario, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza, di effettuare attività di ricerca, consulenza, tutoring nell'ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione.

Le strutture penitenziarie, che aderiranno alla presente convenzione, assicureranno la continuità di gestione delle attività ad esso connesse e, ove richiesto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi, nonché all'individuazione e all'eventuale selezione del personale di supporto e/o appartenente ad Associazioni di volontariato.

ARTICOLO 8

Laddove necessario le parti attueranno gli impegni previsti dalla presente convenzione tramite appositi accordi convenzionali che disciplineranno di volta in volta le modalità e i tempi operativi, nonché gli eventuali e necessari finanziamenti.

ARTICOLO 9

La Convenzione avrà la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti e conserverà la propria validità anche a fronte di eventuali aggiornamenti della normativa di riferimento.

ARTICOLO 10

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.



ARTICOLO 11

Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie e delle normative che regolano l'esecuzione penale delle persone detenute coinvolte.

ARTICOLO 12

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

ARTICOLO 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambi i contraenti in parti uguali, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

ARTICOLO 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigente.



Convenzioni Norme Accordi

ARTICOLO 17

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Per il Provveditorato
dell'Amministrazione
Penitenziaria
Il Provveditore
Dott. Pietro Buffa

Per Il Politecnico di Milano

Il Rettore
Prof. Ferruccio Resta

Per il Garante Nazionale dei
diritti delle persone private della
libertà personale
Il Presidente
Prof. Mauro Palma

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DALLA LIBERTÀ PERSONALE E DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E LA MESSA ALLA PROVA

La Direzione Generale per l'esecuzione penale esterne e la messa alla prova, ente iscritto all'albo SCU con il codice SU00301, di seguito "ente referente", con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Damiano Chiesa n. 24, proponente del Programma di intervento "Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza", rappresentato da Lucia Castellano, nata a Napoli (NA) il 20.02.1964 residente a Roma (RM)

in Via G. Ferrari n. 2 CAP 00195, codice fiscale CSTLCU64B60F839R, in qualità di legale rappresentante

e

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, non iscritto all'albo SCU, di seguito "ente rete", con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via San Francesco di Sales n. 34, rappresentato da Mauro Palma nato a Roma (RM) il 24.08.1948, residente a Roma (RM) in Piazza dei Carracci n. 1 CAP 00196 codice fiscale PLMMRA48M20H501G, in qualità di legale rappresentante

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all'estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale;

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 16 dicembre 2020 ha approvato il Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale;

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25 gennaio 2022, ha dettato le "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di



servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha riconosciuto agli enti iscritti all’albo di servizio civile universale la possibilità di costituire, all’interno di un programma di intervento, reti con soggetti pubblici e privati non iscritti al predetto albo, ovvero iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale, ma non ancora all’albo di servizio civile universale, operanti sul territorio oggetto del programma, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza al programma stesso;

la citata circolare ha previsto che la costituzione di reti debba essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto dall’ente proponente il programma e dai soggetti di rete, che deve contenere la descrizione chiara e dettagliata dell’apporto fornito dalla rete al programma di intervento e ai singoli progetti che lo compongono;

in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2023, con scadenza 30 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE

le Parti intendono costituirsi quale rete per la realizzazione del programma di intervento denominato “Giustizia di comunità”, ed i progetti, in esso contenuti riconoscendo il valore del servizio civile universale e l’importanza di diffondere la cultura della partecipazione, della legalità e della cittadinanza attiva

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di rete

Con il presente Accordo di rete, le Parti intendono descrivere:

- a) la motivazione dell’ente “rete” a partecipare al programma d’intervento;
- b) l’apporto dato dell’ente “rete” alla realizzazione del programma d’intervento nella sua interezza;
- c) La modalità operativa dell’ente “rete” di partecipazione al programma d’intervento.

Articolo 2 – Motivazione dell’accordo di rete

L’Ente rete Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale partecipa al programma d’intervento “Giustizia di comunità” per la seguente motivazione: condividere i bisogni e le sfide sociali perseguite dal programma di intervento, finalizzate al rafforzamento e all’implementazione del modello di giustizia di comunità coinvolgendo attivamente il territorio. Lo sviluppo di progetti individualizzati, il coinvolgimento delle comunità territoriali, previsti dal Programma e declinati nei singoli progetti consentono di realizzare interventi di supporto, responsabilizzazione e reinserimento sociale realizzando quanto declinato dall’art. 27 della Costituzione.

Articolo 3 – Apporto fornito con l’accordo di rete

L’ente rete Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero programma garantisce la diffusione dei progetti in esso contenuti

Articolo 4 – Modalità operative

Con riferimento all’apporto di cui al precedente articolo, l’ente rete Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale offrirà il proprio supporto in particolare per la realizzazione delle attività



Convenzioni Norme Accordi

previste nel programma promuovendo la diffusione sul proprio sito istituzionale delle attività degli sportelli attivati anche partecipando alle iniziative di sensibilizzazione con i Tribunali e gli Enti Locali che saranno necessarie per la loro attivazione. L'ente si impegna altresì a realizzare un incontro nazionale con i volontari di SCU a conclusione dell'esperienza formativa, finalizzato ad offrire una più ampia visione dell'esecuzione penale esterna.

Articolo 5 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla conclusione dello stesso.

Roma, 5 maggio 2022

Il Direttore Generale Esecuzione
Penale Esterna e di messa alla prova
Lucia Castellano

Garante Nazionale dei Diritti delle persone
private della libertà personale
Mauro Palma

PROGETTO “IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI”

PROG-3475

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE E

IL GARANTE _____ DELLA REGIONE _____²⁵

Premesso che

Nell'ambito delle misure di accompagnamento previste dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 del Ministero dell'Interno (FAMI) a sostegno delle attività connesse al rimpatrio forzato degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, è finanziato al Garante nazionale dei diritti delle persone private della

25. Si tratta di un modello di accordo di collaborazione tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali previsto dal progetto “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” PROG-3475, che con i dovuti adattamenti, è stato siglato con i Garanti delle regioni: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e i Garanti comunali Gradisca d'Isonzo, Milano, Oristano e Torino. Tali accordi firmati sono operativi dal 2021.



libertà personale (d'ora in avanti Garante nazionale) il progetto del valore di € 943.350,00.

L'iniziativa progettuale "Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" è finalizzata a rafforzare l'attività istituzionale svolta dal Garante nazionale quale autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della Direttiva 115/CE del 2008 (art. 8 par. 6).

Nello specifico, il progetto persegue gli obiettivi di consolidare il sistema nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati affidato al Garante nazionale attraverso il rafforzamento delle principali azioni realizzate con il precedente progetto FAMI 1536. Nello specifico, con l'obiettivo di innalzare la tutela dei diritti umani nelle operazioni di rimpatrio forzato l'iniziativa punta a potenziare la cooperazione con i Garanti territoriali nell'ambito del pool nazionale di monitoraggio, a rinforzare la collaborazione con le istituzioni interessate sviluppando anche modalità di cooperazione con organismi stranieri omologhi al Garante nazionale e a garantire trasparenza alle operazioni di rimpatrio forzato, offrendo strumenti di analisi e di conoscenza a disposizione dell'opinione pubblica.

A tal fine, in particolare, il Garante nazionale prevede di realizzare, secondo lo scadenario stabilito nel progetto, entro la data di chiusura del progetto stesso (prevista per il 30 settembre 2022):

- a) attività di monitoraggio relativamente a 1554 persone sottoposte a una misura di rimpatrio per complessive 200 operazioni monitorate mediante:
 - verifiche desk realizzate attraverso la richiesta di informazioni e/o atti relativi ai cittadini stranieri trattenuti alle Autorità responsabili dell'operazione di rimpatrio forzato
 - la partecipazione del monitor a una o più delle seguenti fasi:
 - o fase di *pre-ritorno* (tale fase ha origine circa 24 ore prima della partenza dalla struttura dove è trattenuto il cittadino straniero che deve essere rimpatriato e si prolunga sino al trasporto dello stesso alla stazione di partenza del vettore o, se del caso, presso una struttura detentiva a essa limitrofa),
 - o fase di *pre-partenza* (tale fase può avere origine presso la struttura di trattenimento temporanea prossima allo scalo di partenza del vettore o direttamente presso lo scalo di partenza),
 - o fase di *viaggio* con imbarco del monitor nel vettore aereo/navale/terrestre di trasporto.
- b) attività di formazione attraverso il supporto di esperti in diritto dell'immigrazione e asilo, salute e tutela internazionale dei diritti umani (6 interventi di formazione specialistica);
- c) attività di divulgazione mediante l'organizzazione di workshop in collaborazione con gli stakeholder (due iniziative) e convegni nazionali/internazionali (due iniziative);
- d) consolidamento del sistema informatico per la registrazione, gestione, rilevazione e analisi delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio forzato.

Tutto ciò premesso

I soggetti sopraindicati convengono e sottoscrivono il presente accordo di collaborazione.



Art. 1

Oggetto

L'accordo è volto a stabilire le modalità di collaborazione tra le parti nell'ambito della realizzazione del progetto "Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" definendo, in particolare, la partecipazione del Garante regionale all'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato.

Art. 2

Modalità di collaborazione

1. Il Garante nazionale, che riceve anticipatamente comunicazione delle operazioni di rimpatrio forzato, stabilisce le procedure da monitorare e anche attraverso la piattaforma informatica, con il più ampio preavviso possibile, considerate le specifiche circostanze, anche sulla base di criteri di prossimità geografica con la logistica delle operazioni, chiede supporto o incarica il Garante regionale di effettuare il monitoraggio del rimpatrio o di una singola fase (viaggio, pre-ritorno, pre-partenza, trattenimento).
2. Nel caso di impedimenti contingenti, il Garante regionale comunicherà con urgenza al Garante nazionale l'impossibilità di realizzare l'attività di monitoraggio richiesta.
3. In ogni singola richiesta di monitoraggio indirizzata al Garante regionale, il Garante nazionale precisa i dettagli operativi e definisce la fase in relazione alla quale è richiesta l'attività di osservazione, con la specificazione dei costi di viaggio ed eventualmente di soggiorno ammessi a carico del budget di progetto.
4. Fatte salve informative urgenti nel caso di particolari eventi critici occorsi durante un'operazione, entro 20 giorni dalla procedura di rimpatrio monitorata, il Garante regionale invia al Garante Nazionale una relazione con gli esiti dell'attività di monitoraggio implementata utilizzando la checklist fornita dal Garante nazionale.

Art. 3

Formazione

1. Nell'arco temporale di durata del progetto, il Garante regionale è invitato a fruire degli eventi multidisciplinari finalizzati alla maturazione di competenze tecnico-specialistiche nel monitoraggio dei rimpatri forzati organizzati dal Garante nazionale.
2. Il Garante nazionale copre le spese di viaggio e soggiorno per una persona per ciascun organismo di garanzia regionale, fatta salva la possibilità di autorizzare maggiori spese, in caso di disponibilità di economie di progetto.

Art. 4

Piattaforma di interscambio

Il Garante regionale ha accesso e può fruire della piattaforma telematica di interscambio dati e comunicazioni realizzata dal Garante nazionale nell'ambito del precedente progetto FAMI 1536.



Art. 5

Obbligo di riservatezza e condotta

1. Il Garante regionale si impegna al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati e agli esiti relativi alle attività di cui al presente accordo, fino alla loro pubblicazione da parte del Garante nazionale.
2. Il Garante regionale si impegna altresì a rispettare il codice etico di condotta del Garante nazionale.

Art. 6

Decorrenza e disposizioni finali

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 30 settembre 2022 (data di chiusura del progetto), fatte salve proroghe o modifiche dell'iniziativa progettuale.
2. Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.
3. L'accordo può essere esteso ai Garanti territoriali con efficacia dalla data di apposizione della firma del Garante nazionale all'accordo sottoscritto tra il Garante regionale e il Garante territoriale. In tale caso, rimangono comunque applicabili le modalità di collaborazione previste dall'art. 2, fatta salva la possibilità per il Garante regionale, previa comunicazione al Garante nazionale, di affidare l'esecuzione dell'attività di monitoraggio al Garante territoriale. Le disposizioni riferite al Garante regionale dovranno intendersi riferite anche al Garante territoriale.
4. Il Garante nazionale si riserva in ogni caso la possibilità di instaurare collaborazioni dirette con i Garanti territoriali, qualora in una specifica Regione, non sia operativo il Garante regionale o, se esistente, non abbia sottoscritto il presente accordo.
5. Ogni ulteriore eventuale variazione al presente accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

“Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”²⁶

Il presente Accordo (‘Accordo’) è stipulato

TRA Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

E Il Garante _____

Il Garante _____

Premessa

Premesso che il Garante nazionale è l’Autorità preposta per legge alla vigilanza di tutti i luoghi di privazione della libertà e con specifico riferimento ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

Considerato che il decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha rafforzato il ruolo dei garanti territoriali rispetto ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) ampliandone le prerogative di accesso e visita così come previsto dall’art.19, comma 3, secondo cui nei Cpr «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Premesso che il Garante _____ è stato istituito con _____.

Considerato che il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto il comma 2 *bis* all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T. U. Imm.). Tale comma dispone: «Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale». La norma prevede, altresì, che accertata la fondatezza del reclamo, il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata.

Considerato che la previsione di una pluralità di destinatari del possibile reclamo, con ruoli e facoltà diversi, rende opportuna la definizione di forme di raccordo e di una strategia coordinata di attuazione della norma al fine di offrire un’applicazione uniforme, di evitare sovrapposizioni nell’interlocuzione con i diversi attori istituzionali, di garantire il buon funzionamento del meccanismo, assicurando così, su tutto il territorio na-

²⁶. Si tratta di un modello di accordo di collaborazione tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali per regolare il nuovo strumento del Reclamo da parte delle persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri – “Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”. È stato siglato con i Garanti regionali di Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Puglia, il Garante Provinciale di Brindisi e i Garanti comunali Gradisca d’Isonzo e Torino. Tali accordi firmati sono operativi dal 2022.



zionale, adeguati e omogenei livelli di tutela dell'effettività dei diritti riconosciuti.

Tutto ciò premesso, le Parti dell'accordo concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «reclamo», la comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. Imm.) da o per conto di una persona trattenuta in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) contenente lamentele o istanze relative al trattenimento;
- b) «Garante nazionale», il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- c) «Garante territoriale», il Garante regionale e/o il Garante di città metropolitana, provinciale o comunale, qualunque sia la sua denominazione specifica;
- d) «Centro», il Centro di permanenza per i rimpatri.

Articolo 2 Finalità e oggetto dell'Accordo di collaborazione

Le Parti si impegnano alla realizzazione di una strategia comune per garantire effettività al diritto di reclamo, coordinare, rendere efficace ed efficiente l'azione, assicurare standard di trattazione adeguati e omogenei su tutto il territorio nazionale e individuare problemi di carattere sistemico che rendano opportuna la formulazione di Raccomandazioni da parte del Garante nazionale.

A tal fine, concordano le regole operative da condividere con i soggetti responsabili dei Cpr e da diffondere ai beneficiari del meccanismo, affinché sia loro garantita l'effettiva possibilità di esercizio del diritto, nonché le linee d'intervento da seguire nella trattazione.

Articolo 3 Modalità di presentazione

Il reclamo può essere formulato direttamente dalla persona trattenuta in forma orale o scritta. Può essere trasmesso altresì, per suo conto, previo consenso, nella sola forma scritta, da un avvocato, da una persona di fiducia o da altri soggetti che abbiano un interesse riconosciuto, come organizzazioni, associazioni, enti di tutela dei diritti.

Il reclamo in forma scritta può essere presentato con le seguente modalità:

- consegna del reclamo a mano, in busta chiusa, al personale dell'Ente gestore che lo invierà al Garante nazionale e/o al Garante territoriale, a seconda dell'indicazione espressa dal reclamante;
- consegna del reclamo, anche in busta chiusa, nell'apposita cassetta postale dedicata ai reclami collocata all'interno del Cpr in un luogo accessibile dalle persone trattenute apribile solo dal Garante territoriale o da persone da esso individuate, che provvederanno a trattarlo o a inviarlo al destinatario indicato dal reclamante. Sarà cura del Garante territoriale indicare alle persone trattenute nei Centri con che cadenza intende accedere alla cassetta postale dedicata, tramite avviso affisso sulla/accanto alla cassetta;
- invio del reclamo all'indirizzo del Garante nazionale, in via di San Francesco di Sales n. 34, 00165 Roma o all'indirizzo del Garante territoriale in _____,



Convenzioni Norme Accordi

- invio del reclamo per posta elettronica all'indirizzo mail del Garante nazionale migranti@garantenpl.it o all'indirizzo mail del Garante territoriale _____.

Il reclamo può essere espresso in forma orale:

- in occasione di visite di delegazioni del Garante nazionale e/o dei Garanti territoriali presso il Centro;
- durante l'attività di sportello di informazione e orientamento sui propri diritti promossa dal Garante e realizzata anche da persone appositamente delegate dal Garante e autorizzate dalla Prefettura all'ingresso al Centro.

L'utilizzo del modulo allegato al presente accordo è raccomandato ma non obbligatorio.

Articolo 4 Trattazione del reclamo

Le procedure previste per la presa in carico della doglianza variano a seconda della tipologia di reclamo.

Il Garante nazionale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi generali di carattere sistemico e può richiedere la collaborazione del Garante territoriale per verificare in concreto la situazione oggetto del reclamo.

Il Garante territoriale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi locali di carattere non sistemico, in relazione ai quali il Garante nazionale mantiene un ruolo sussidiario, intervenendo nel caso in cui la criticità persista – malgrado l'intervento del Garante territoriale – o la medesima problematica venga reiteratamente sollevata nel tempo da più reclamanti.

Le Parti trattano congiuntamente, con modalità che vengono di volta in volta concordate, i reclami che riguardano un problema locale di carattere sistemico. Rientrano in questa categoria anche i reclami in prima battuta classificati come a "carattere non sistemico" che in ragione della loro reiterata criticità (per esempio, plurimi reclami dello stesso tenore presentati da diverse persone trattenute in una stessa struttura) assumono "rilevanza sistemica".

I Garanti territoriali si tengono reciprocamente informati e informano trimestralmente il Garante nazionale dei reclami che ricevono come unici destinatari e che trattano senza necessità di coinvolgimento del Garante nazionale.

Articolo 5 Obbligo di azione e riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare il reclamo con immediatezza, secondo le modalità indicate all'articolo 4, e a intraprendere le azioni conseguenti.

Le Parti si impegnano al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati sensibili e ad adottare tutte le cautele utili a proteggere la dignità della persona, tutelandola da ogni rischio di ritorsione.

Le Parti si impegnano, altresì, alla diffusione degli esiti relativi alle attività intraprese che potrebbero avere un riflesso positivo in casi analoghi.

Articolo 6 Referenti

Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, ciascuna Parte comunica il nominativo di uno o più referenti per le attività connesse al presente accordo. L'eventuale sostituzione dei referenti sarà tempestivamente comunicata.



Articolo 7 Decorrenza e disposizioni finali

L'accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore per 2 anni.

Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nell'accordo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.

Ogni ulteriore eventuale variazione all'accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Data _____,

COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

The Public Defender (Ombudsman) of Georgia (Georgia)

AND

The Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Italy)

Preamble

Given that the Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Italy, hereinafter 'the National Guarantor', and the Public Defender (Ombudsman) of Georgia, Georgia, from now on 'the Public Defender', are independent guaranteeing institutions whose task is to monitor the protection of the rights of persons deprived of personal liberty in their respective countries,

Given that the National Guarantor was established by Decree Law No. 146 of December 23, 2013 (converted by Law No. 10 of February 21, 2014), which conferred the task to ensure that the custody of people subject to the limitation of liberty is enforced in accordance with the national legislation and the international conventions on human rights ratified by Italy,

Given that the National Guarantor was also conferred mandate to monitor forced returns under the EU Directive n.115 of 2008, art.8(6),

Given that the Public Defender is the independent constitutional institution whose main functions and duties are determined by article 35 of the Georgian Constitution adopted in 1995 and articles 3, 4 and 5 of the Organic Law on the 'Public Defender' of Georgia and its amendments dated on 16 July 2009 designating the Public Defender as National Preventive Mechanism,

Given that both Institutions have been appointed in their respective countries as National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,

Given that both Institutions agree on the convenience and effectiveness of strengthening mutual relations in order to enhance the sharing of information on their respective activities and to implement forms of collaboration, including operational,



Convenzioni Norme Accordi

THE PARTIES AGREE ON THE FOLLOWING:

Article 1 Sharing information and experience

The National Guarantor and the Public Defender intend to start an exchange of information and to set up an operational collaboration in order to strengthen their mutual capacities to implement their respective mandates.

The joint activity will consist in the preliminary organisation of one or more meetings for mutual understanding and planning of future collaboration.

The meetings will be an occasion for examining any possible collaboration in the Institutions' forced return monitoring with a view to respecting the human rights of migrants subject to return operations before, during and after their repatriation.

Article 2 Scope of activities

The collaboration may set forth the following activities, after appropriate procedure established and feasibility assessment provided:

a) exchange of information:

- *from the National Guarantor to the Public Defender in relation to planned/ongoing forced return operations;*

b) handover procedure:

- *monitoring of forced return operations' handover on arrival at the country of return of third-country nationals and exchanging information from the Public Defender to the National Guarantor concerning the post-handover phase.*

c) joint monitoring:

- *pre-departure/in-flight/arrival/handover/post-handover forced-return phases in Frontex JROs and CROs and in NROs.*

Article 3 Scope of the cooperation

The Parties' cooperation will be prepared with and supported by an activity of sharing methodologies and applicable operational pathways. It is also possible to envisage an exchange experience of one or more staff units (its length to be established), in order to share mutual knowledge on the respective working methods.

Article 4 Cooperation funding

The financial obligations arising by the Parties as a result of signing this Cooperation Agreement or any additional agreements or other memorandums of understanding shall be subject to the decisions of their competent bodies, the availability of funds and mutual norms, rules and regulations.



Article 5 Exchange of information

The exchange of information is done in accordance with the provisions of the national law of each Party and in compliance with international standards.

Article 6 Validity period

The Parties' Agreement shall become effective on the date of its validation by the competent authority of each Party, in accordance with the provisions of law.

This Agreement has a duration of one year from its signature by the Parties.

The duration is automatically extended by a maximum of one year, except in the event that the Parties agree to a revision of the text of the Agreement before the agreed deadline.

Article 7 Modification

This Agreement may be modified by mutual agreement between the Parties, on the written proposal of one or the other. Changes come into effect immediately after the date of notification of consent.

Article 8 Denunciation

In case of termination, the Parties agree to finalize the ongoing activities and end the cooperation in a way that guarantees the results achieved by the cooperation at the time of the termination. The Parties also agree to minimize the disruption of ongoing activities in case of termination. This Agreement expresses the intention of the Parties to cooperate and does not contain legally binding provisions.

Done in Rome

On March 7 2022

*For the Public Defender
(Ombudsman) of Georgia*

*For the Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*



COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT

The Comité nacional para la prevención de la tortura (National Committee for the Prevention of Torture, “CNPT”, by its Spanish acronym) of the Argentine Republic, domiciled at Hipólito Yrigoyen 1.710 - 7mo piso oficina 701 B of the City of Buenos Aires, hereby represented by Juan Irrazabal and the Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of Liberty, “GNPL”, by its Italian acronym), domiciled at via di San Francesco di Sales 34, 00165 – Rome, Italy, hereby represented by Mauro Palma in his capacity as President.

WHEREAS:

- *The CNPT and the GNPL share an interest in establishing relationships to promote the rights and dignity of persons deprived of their freedom, to foster good prison practices, and to encourage information exchange, research and training in areas common to both institutions.*
- *Both institutions meet the legal requirements to establish formal cooperation bonds.*
- *Now therefore, and under the rules applicable to each of the above mentioned institutions, the parties hereby agree to enter into this Cooperation Framework Agreement pursuant to the following Clauses:*

FIRST: The purpose of this Agreement is to establish a broad collaboration framework to develop and coordinate activities related to persons deprived of their freedom and to the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in places of confinement.

SECOND: In order to fulfill this objective, the parties shall enter into Specific Agreements to regulate the activities of each of the projects in which both institutions may share a common interest. The objectives and duties of each party shall be expressly mentioned.

THIRD: The objectives of the Specific Agreements shall be: a) to collaboratively develop research work related to the problems of detention and confinement places of persons deprived of their freedom;

b) to jointly promote specific actions and strengthen opportunities to create synergies, and to combine experiences and training to foster, consolidate and fully respect the rights of persons deprived of their freedom; c) to create working committees to study and analyze cases in order to draft specific rules on the subject; d) to prepare and promote training courses for the parties about any of their areas of common interest; e) to propose and develop training courses with relevant organizations in order to raise awareness on the rights of persons deprived of their freedom; f) to jointly design and create training and awareness-raising strategies and content according to the purpose of this Agreement; g) to create materials to raise awareness on the subject among the staff of security forces; h) to carry out theoretical and practical training activities, as well as monitoring activities in places where there are persons deprived of their freedom.

FOURTH: Each institution shall appoint those responsible for the programs to be implemented. These coordinators shall report to their respective authorities.

FIFTH: This Agreement shall remain in force for 2 (two) years and shall be automatically renewed. If any of the parties decides not to renew this Agreement, it must formally notify the other party two (2) months before the expiration date. If any of the parties wishes to terminate this Agreement before its expiration date, it must



formally notify the other party two (2) months in advance. The decision not to renew this Agreement shall not entitle any of the parties to make any claims or seek any compensation whatsoever.

SIXTH: Any dispute arising from the implementation of the programs agreed hereunder shall be settled by mutual agreement of both parties, in line with the amicable spirit of collaboration that imbues this Agreement.

In witness whereof, the parties hereby sign this Agreement in two (2) counterparts of the same tenor and to the same effect.

ADDRESSES AND SIGNATURES OF THE PARTIES

*GNPL
via di San Francesco di Sales 34
00165 – Rome, Italy Mauro Palma
Mauro Palma
6.11.2022*

*CNPT
Hipólito Yrigoyen 1.710 – 7mo piso
City of Buenos Aires
Juan Irrazabal
6.11.2022*

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF**

TRA

**** Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale** con sede a Roma in via San Francesco di Sales n. 34, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Mauro Palma

(di seguito “Garante Nazionale”)

E

**** Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus**, con sede a Roma, alla via Palestro 68 - c.f. 01561920586, iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, nella persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Carmela Pace

(di seguito “Comitato” o “UNICEF Italia”)

Da qui in poi anche congiuntamente indicati come le “Parti” o singolarmente come la “Parte”

VISTI

- gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono il rispetto della



Convenzioni Norme Accordi

dignità umana sia nella proiezione personalistica che sociale;

- l'art. 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana che promuove il principio di rieducazione delle pene e sancisce che queste non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;
- l'art. 31, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce il dovere dell'ordinamento di tutelare la maternità, l'infanzia e la gioventù;
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito anche "CRC") e i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall'Italia rispettivamente, la Convenzione, con Legge n. 176/1991, e i Protocolli con le Leggi n. 46/2002 e n. 199/2015 e, in particolare, l'art. 3 della Convenzione che riconosce all'interesse superiore del fanciullo considerazione preminente in tutte le decisioni relative al minore e l'art. 9 della Convenzione che stabilisce che debba essere salvaguardato il diritto del fanciullo a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con i propri genitori;
- la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale - all'art. 8 - sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito anche "Ordinamento penitenziario"), in particolare, gli artt. 15 e 28 che riconoscono i rapporti familiari come prezioso elemento nell'ambito del trattamento penitenziario, gli artt. 21 *bis* e 30, nonché gli artt. 47, 47 *ter* e 47 *quinquies* in tema di misure alternative alla detenzione;
- il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 (di seguito "Ordinamento penitenziario minorile"), in particolare gli artt. 2 co. 7, e 19 che riconoscono i rapporti familiari come centrale elemento nell'ambito del trattamento penitenziario;
- la Legge 8 marzo 2001, n. 40, recante disposizioni in materia di "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori";
- la Legge 21 aprile 2011, n. 62, con la quale, attraverso modifiche al Codice di procedura penale e alla legge sull'Ordinamento penitenziario, sono state istituite le case famiglia protette e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri;
- il Decreto 8 marzo 2013 del Ministro della Giustizia con il quale sono stati regolamentati i requisiti delle case famiglia protette; la Raccomandazione Rec (2018)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui figli dei genitori detenuti, nella quale è nuovamente affermato che i minorenni con genitori detenuti hanno gli stessi diritti di tutti gli altri minorenni;
- la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti di cui al Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia e Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus siglato inizialmente nel 2014 e da ultimo rinnovato nel 2021;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, con il quale è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, quale organo collegiale composto da tre membri, divenuto operativo nel 2016 a seguito della nomina del Collegio da parte del Presidente della Repubblica e della costituzione dell'ufficio;
- il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, laddove è previsto che il Garante sul piano internazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ("NPM") ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ("OPCAT"), adottato il 18 dicembre 2002 con



Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo e, in forza di tale attribuzione, ha anche il compito di monitorare le strutture con persone anziane o con disabilità.

PREMESSO CHE

- a) il Garante Nazionale è una Istituzione indipendente di vigilanza e di garanzia su tutte le situazioni di privazione della libertà personale con funzione prioritaria preventiva e con il mandato di visitare tutti i luoghi di privazione della libertà personale e formulare raccomandazioni nella prospettiva cooperativa con le Amministrazioni responsabili; ogni anno presenta la relazione al Parlamento;
- b) il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri ed è una fondazione munita di personalità giuridica riconosciuta, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutti i bambini ovunque;
- c) dal 1974 il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- d) la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti del mondo;
- e) il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus, che opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali, ha tra le sue finalità la promozione dei diritti dell'Infanzia sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) il Comitato, per diffondere una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, favorisce la libera espressione, l'ascolto, la partecipazione e il protagonismo di bambine, bambini e adolescenti in ogni ambito e contesto e realizza strategie ed azioni educative, culturali e sociali che coinvolgano tutte le componenti della società, sia pubbliche che private;
- g) il Comitato lavora per la creazione e il consolidamento di reti di collaborazione con tutti i soggetti che, a vario titolo e con differenti e specifiche competenze, operano con e per le persone di minore età, con l'obiettivo di accrescere nella collettività sociale la conoscenza e consapevolezza dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e di diffondere modelli, pratiche, metodologie ed esperienze educative e di relazione coerenti con i principi sanciti dalla CRC, idonei a promuovere il benessere e la salute fisica e mentale dei minorenni;
- h) il Garante Nazionale e l'UNICEF Italia riconoscono l'importanza di garantire a tutte le bambine, ai bambini e agli adolescenti l'ineludibile diritto a mantenere in ogni fase della loro crescita un equilibrato rapporto di relazione con le proprie figure genitoriali nelle situazioni di privazione della libertà degli uni o degli altri;
- i) il Garante Nazionale e l'UNICEF Italia ritengono che, tenuto conto dell'impatto che la detenzione inevitabilmente ha sulla relazione tra genitore e figlio e la circostanza che il carcere non può rappresentare un ambiente di vita sano per un minorenne, si imponga la necessità di uno sforzo congiunto supplementare per garantire ai genitori detenuti, siano essi maggiorenni o minorenni, la possibilità di esercitare il diritto



Convenzioni Norme Accordi

to/dovere di educare i propri figli.

- j) il Garante nazionale e l'UNICEF Italia, inoltre, considerando l'impatto della privazione della libertà sullo sviluppo della personalità di un adolescente, ritengono necessario sostenere e promuovere l'esercizio di tale diritto da parte dei minorenni ristretti negli istituti penali per minorenni.

Tutto ciò premesso, formando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OBIETTIVE OGGETTO

1.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti individuano come finalità congiunte della collaborazione

- a) la condivisione di informazioni e/o materiali e/o pareri in ordine a progetti di riforma o relativi a interventi normativi *de jure condendo* che abbiano a oggetto la disciplina della situazione dei minorenni figli di genitori detenuti;
- b) la promozione di progetti di formazione e di percorsi di istruzione in tema di tutela dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti affinché, in ogni condizione di vita, gli interessi di cui sono portatori siano realmente garantiti come interessi superiori;
- c) l'individuazione di specifiche modalità di intervento per agevolare un sereno legame con il proprio genitore quando destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale sia la madre di prole inferiore a 10 anni;
- d) la sensibilizzazione della collettività rispetto alla cultura dei diritti delle persone di minore età, sanciti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i quali non possono essere scalfiti per effetto della situazione di detenzione di un genitore, nella consapevolezza che l'inclusione a livello sociale dei genitori detenuti e/o dei loro figli durante e dopo il periodo di carcerazione costituisca un presupposto indispensabile per lo sviluppo sano delle relazioni sociali e familiari, nonché presidio fondamentale della legalità;
- e) l'istituzione di momenti di riflessione e formazione sulle specificità dei percorsi di reinserimento o ri-socializzazione delle persone detenute con figli minorenni e l'allontanamento dal carcere delle donne detenute con figli al seguito.

1.2 In particolare, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono:

- a) realizzare iniziative coordinate e congiunte di formazione, anche tramite le proprie articolazioni periferiche, ove presenti, destinate al personale dell'Amministrazione penitenziaria, o, più in generale, a coloro che a vario titolo operano nel mondo carcerario, tese a promuovere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle strutture penitenziarie dislocate sul territorio nazionale;
- b) impegnarsi nella ricerca di soluzioni e/o modelli che consentano ai privati, anche del Terzo Settore, e alle istituzioni pubbliche preposte, di migliorare rendendoli *"child friendly"*, gli spazi destinati ai colloqui tra



- genitori detenuti e i loro figli minorenni e quelli delle cosiddette “aree verdi” negli istituti penitenziari, ove avviene l’incontro delle famiglie;
- c) condividere possibili modelli che consentano ai soggetti privati, anche del Terzo settore e alle istituzioni pubbliche che intendono farlo, di intervenire concretamente al fine di evitare, quanto più possibile, la permanenza dei minorenni in carcere a favore di un più ampio ricorso alle strutture delle case famiglia protette, già disciplinate per opera della legge n. 62 del 2011, giacché il ricorso alla permanenza dei figli in carcere insieme alle proprie madri, seppur concepito in forma residuale e di *extrema ratio*, non possa rappresentare un’opzione percorribile per bambine e bambini;
 - d) implementare le azioni volte a sensibilizzare la collettività sociale e l’opinione pubblica sulla necessità che non vi siano “mai più bambini in carcere” attraverso la rappresentazione delle situazioni di vita dei minori detenuti con le proprie madri per stimolare una riflessione comune al riguardo;
 - e) sollecitare l’ideazione e l’attivazione di percorsi di rieducazione e trattamento che tengano conto delle specifiche esigenze dei figli di minore età delle persone private della libertà personale, implementando buone prassi;

1.3 L’eventuale organizzazione congiunta di attività di ricerca, corsi, incontri e altre iniziative sarà oggetto di specifica scrittura integrativa al presente Protocollo, sottoscritta dai legali-rappresentanti delle Parti.

ART. 2

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

- 2.1 Le Parti si impegnano ad attuare la collaborazione descritta all’art. 1 secondo le seguenti modalità:
- a) creazione di un tavolo di lavoro, al quale parteciperanno esponenti del Garante Nazionale e dell’UNICEF Italia;
 - b) il tavolo di lavoro avrà il compito di individuare e valutare le ipotesi di attività di volta in volta proposte, di dettagliare le diverse fasi della progettazione condivisa, gli strumenti di comunicazione e le risorse professionali necessarie, verificando altresì se siano necessarie risorse economiche, per le quali la determinazione finale e l’assunzione di eventuali impegni sarà rimessa alle Parti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
 - c) il tavolo potrà chiedere il coinvolgimento di altri esponenti delle due Parti o esperti esterni, qualora si ritenga il loro apporto utile al miglior conseguimento degli obiettivi condivisi;
 - d) il tavolo di lavoro si riunirà periodicamente, rispondendo alle necessità e ai bisogni che emergeranno nelle diverse fasi di realizzazione del presente Protocollo, secondo la pianificazione degli incontri effettuata dai componenti del tavolo, in modo da monitorare l’andamento delle iniziative.

ART. 3

REFERENTE

- 3.1 Le Parti designano i seguenti referenti per l’attuazione del progetto di collaborazione:
- a) per il Garante Nazionale: Supporto al Collegio, nella persona della dott.ssa Daniela Bonferraro
 - b) per l’UNICEF Italia: Area Advocacy Istituzionale, nella persona della dott.ssa Laura Baldassarre.



ART. 4

NOME, LOGO E SEGNI DISTINTIVI

4.1 Fermo restando l'impegno delle Parti a dare massima attuazione al presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi; riconoscono che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo, del nome e/o dei segni distintivi dell'altra; ciascuna delle Parti si impegna anche a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso.

4.2 Le Parti si danno altresì atto che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente Protocollo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

ART. 5

DIVIETO DI CESSIONE. NON ESCLUSIVITA'. GARANZIE E MANLEVE. CODICE ETICO.

5.1 Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

5.2 Il Garante Nazionale e l'UNICEF Italia convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si implementeranno collaborazioni simili.

5.3 Le Parti si impegnano altresì a:

- a) non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e previdenza;
- b) compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine delle altre Parti;
- c) manlevare le altre Parti da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Accordo;
- d) rispettare il Codice Etico dell'UNICEF Italia e s.m.i., inclusa la *Child Safeguarding Policy* che ne costituisce parte integrante, che il Garante Nazionale dichiara di aver visionato sul sito www.unicef.it;
- e) rispettare il Codice Etico del Garante Nazionale, pubblicato sul sito; www.garantenazionaleprivatiliberta.it, che UNICEF Italia dichiara di aver visionato.



ART. 6

GESTIONE ECONOMICA

6.1 Il presente Protocollo non comporta a carico delle Parti oneri economici. Eventuali spese e/o assunzione di ulteriori impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta, assunta dai rispettivi legali rappresentanti delle Parti.

Art. 7

RISERVATEZZA

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati, notizie e informazioni ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la sua vigenza.

Art. 8

COMUNICAZIONI

8.1 Le comunicazioni aventi a oggetto le attività di cui al presente Protocollo andranno effettuate a:

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

via San Francesco di Sales n. 34 – 00165 Roma

Tel.: +39 06 8791741

Email: segreteria@garantenpl.it

Referente: Daniela Bonferraro

Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus

Via Palestro, 68 – 00185 Roma

Tel.: +39 06 478091

Email: advocacy@unicef.it

Referente: dott.ssa Laura Baldassarre

ART. 9

DURATA RECESSO

9.1 Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 3 (tre) anni. Potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, esclusivamente mediante successivo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

9.2 Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec, con preavviso di trenta giorni. Il venir meno del presente Protocollo non produrrà effetti automatici su eventuali altre scritture sottoscritte dalle Parti che siano ancora efficaci al momento della risoluzione, salvo diversa indicazione delle Parti stesse.



Convenzioni Norme Accordi

Roma, 16 settembre 2022

Comitato Italiano per l'UNICEF –
Fondazione Onlus
Presidente
Dott.ssa Carmela Pace

Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale
Presidente
Prof. Mauro Palma

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LUIGI VANVITELLI" DI CASERTA

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (*infra* Garante nazionale) legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Mauro Palma

e

l'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" di Caserta (*infra* Università Vanvitelli), Dipartimento di Scienze Politiche, legalmente rappresentata dal prof. Francesco Eriberto d'Ippolito

Premesso che

- il Garante nazionale – ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 – opera quale Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) – ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat), adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/757/199 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 – ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
- il Garante nazionale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;
- Il **Dipartimento di Scienze Politiche** opera nella formazione universitaria attraverso metodologie didattiche fortemente interdisciplinari. Agli studenti sono forniti gli strumenti culturali indispensabili per governare le complesse dinamiche della contemporanea società globale. Il Dipartimento punta a formare i nuovi attori delle politiche per il territorio nel settore pubblico e privato nel contesto di una visione ampia dei rapporti internazionali e dei processi di integrazione regionale, con particolare attenzione all'area euro-mediterranea.



- L'offerta didattica è centrata sulle discipline delle scienze politiche, del turismo, dell'amministrazione e delle relazioni internazionali.

Considerato

- che nella Regione Campania sono presenti 15 Istituti penitenziari e che, in particolare, nel territorio di Caserta operano la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e l'Istituto penitenziario militare di Santa Maria Capua Vetere;
- che nella Regione Campania sono presenti un Istituto penale per minorenni e diverse strutture di Comunità che operano in convenzione con il Dipartimento per la giustizia minorile;
- che sono presenti sul territorio 125 Camere di sicurezza gestite dalle diverse Forze di Polizia;
- che costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento a quelle relative alle persone private della libertà personale;
- che costituisce comune obiettivo delle Parti la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, in linea con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 35 della Costituzione;
- che costituisce comune obiettivo la promozione di un sistema integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti penitenziari o nelle strutture di esecuzione penale esterna della provincia di Caserta e che tale sistema appare strategico per garantire il diritto alla formazione e alla conoscenza;
- che costituisce obiettivo comune la diffusione della conoscenza nella materia dei diritti umani;
- che nella prospettiva del reinserimento, è altresì strategica la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e della formazione di una cultura dei diritti;
- che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione;
- che, pertanto, si reputa opportuno avviare una proficua collaborazione tra l'Università Vanvitelli e il Garante nazionale al fine di valorizzare e accrescere l'efficacia delle rispettive politiche di conoscenza, formazione e promozione dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà personale, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,
- che si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione nell'ambito delle attività di comune interesse – pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni e ferma restando l'autonomia di entrambe le Parti nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Articolo 1 – Finalità e modalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e l'Università Vanvitelli si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte a uno scambio di analisi, studi e ricerche di tipo giuridico sull'ambito della privazione della libertà, organizzazione di seminari/conferenze/tavole rotonde per approfondire le tematiche di interesse comune rivolte in modo particolare agli operatori delle Forze di Polizia sul territorio, agli operatori penitenziari e degli



Convenzioni Norme Accordi

Uffici di esecuzione penale esterna presenti nel territorio provinciale di Caserta.

2. Il Garante nazionale e l'Università Vanvitelli metteranno di volta in volta a disposizione le unità di personale impegnate nelle attività di cui al punto 1, previa scelta concertata degli utenti delle attività di cui al punto 1, anche con eventuale coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni presenti sul territorio provinciale, ivi compresi quelli relativi al Terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) e al Volontariato.
3. Le attività di formazione di cui al presente Protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari e interviste somministrati agli utenti del Dipartimento di Scienze Politiche.

Articolo 2 - Sedi delle attività di formazione e ricerca

1. Le attività di cui all'articolo 1 saranno svolte preferibilmente presso la sede Vanvitelli e, all'occorrenza, presso la sede del Garante nazionale, nonché presso le strutture penitenziarie, di esecuzione penale esterna coinvolte e le strutture appartenenti alle Forze di Polizia presenti sul territorio della provincia di Caserta.

Articolo 3 - Comitato di indirizzo e coordinamento

1. L'Università Vanvitelli e il Garante nazionale istituiranno un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento sarà composto da un delegato per ogni Parte

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. L'Università Vanvitelli si impegna a:
 - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa e il suo ulteriore sviluppo;
 - coinvolgere gli Istituti penitenziari, gli Uffici di esecuzione penale esterna, le Forze di Polizia e i vari soggetti del territorio coinvolti nella formazione e ricerca;
 - predisporre le strutture e i locali adeguati per lo svolgimento delle attività formative e la permanenza dei soggetti formatori;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione,
 - favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale di persone detenute o in esecuzione penale esterna.
2. Il Garante nazionale si impegna a:
 - collaborare nelle attività di formazione e di diffusione della conoscenza;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione.



Articolo 4 - Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Articolo 5 - Privacy e sicurezza delle informazioni

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 6 - Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire entro la data della scadenza.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno 60 giorni.
3. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Con il parere favorevole di entrambe le Parti, potranno aderire all'accordo altre Istituzioni pubbliche o Enti privati nonché del Terzo Settore.

Articolo 7 - Trasparenza

1. Il presente Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti e in linea con la normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 28 novembre 2022

Garante nazionale
dei diritti delle persone
Private della libertà personale
Prof. Mauro Palma

Dipartimento di Scienze Politiche
Università "Luigi Vanvitelli"
prof. Francesco Eriberto d'Ippolito



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)
E IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE VOLTO A SOSTENERE I GARANTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
NOMINATI DAI SINGOLI COMUNI E A DARE MAGGIORE OMOGENEITÀ AI LORO CRITERI
DI NOMINA E AI LORO METODI DI LAVORO**

TRA

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata “ANCI”, con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, di seguito denominata “Garante Nazionale”, con sede in Roma, Via di San Francesco di Sales, n. 34, C.F. 97908230580, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Mauro Palma, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Autorità

ANCI e Garante Nazionale di seguito congiuntamente denominate le Parti”;

Visto

- la legge 26 luglio 1975, n. 345 recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà e successive modificazioni;
- la legge 3 novembre 1988, n. 498 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, che specifica la portata dell’articolo 117 della Costituzione, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di limitazione reciproca della sovranità di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che all’art. 12-bis, comma 1, lett. a), ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di “avere colloqui e corrispondenza con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici”;
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha riconosciuto ai Garanti “comunque denominati” la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente estesa alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2-bis, comma 1, lett. b, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni in legge 13 aprile 2017, n. 46).
- la legge 3 marzo 2009, n.18 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che all’art. 15 sancisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il dovere degli Stati Parti di adottare tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee



- ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- la legge 9 novembre 2012, n. 195 recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
 - il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che all'art. 7 istituisce il Garante nazionale e in particolare lo designa Meccanismo nazionale di prevenzione (*National preventive mechanism*) della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5, affida al Garante nazionale la responsabilità di “promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie”;
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5.1, attribuisce al Garante nazionale il potere di “delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5” dello stesso art. 7 della legge istitutiva del Garante nazionale, “quando particolari circostanze lo richiedano”;
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 1, lett. a) ha concesso ai detenuti e agli internati la facoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89 recante Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
 - il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 4, ha concesso “allo straniero trattenuto” la facoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale”;
 - il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020, n. 70 recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
 - la delibera presidenziale del Garante nazionale 30 marzo 2021 recante il proprio Codice di autoregolamentazione.

Premesso che

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di



Convenzioni Norme Accordi

Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- Il Garante Nazionale svolge la funzione di Meccanismo nazionale di prevenzione (*National preventiv mechanism*) della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, promuovendo la collaborazione con i garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate aventi competenza per le stesse materie;
- ANCI ed il Garante Nazionale intendono collaborare al fine di promuovere la cooperazione tra quest'ultimo ed i Garanti comunali e di città metropolitana al fine della promozione ed il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento a livello territoriale;

CONSIDERATO

- che l'ANCI può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte ad assicurare il corretto coordinamento degli enti locali con le autorità preposte a garantire i diritti delle persone private della libertà favorendo lo scambio di buone pratiche;
- che in particolare fra i propri compiti, l'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre, l'ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente anche in materia di diritti e partecipazione civica e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- che il Garante Nazionale, nella Relazione al Parlamento 2020, p. 284, rilevava «*la disomogeneità normativa delle fonti istitutive dei Garanti territoriali, l'emanazione da diversi enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, la nomina talvolta da parte degli organismi esecutivi anziché da quelli legislativi, le questioni attinenti al mandato spesso non esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, insomma la discontinuità normativa unita alla non conformità operativa rispetto agli standard internazionali fissati dall'Opca; infine, una difficoltà di fondo dei Garanti – quali espressione di enti territoriali autonomi – a consentire un coordinamento compiuto e pieno da parte della Authority statale*»;
- che sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla



- tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa;
- che ad aprile 2022, 16 Regioni e Province autonome, 7 Province e Città Metropolitane, 48 Comuni si sono dotati della figura del Garante delle persone private della libertà;
 - che tale rete di autorità locali costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e – sebbene i Garanti non facciano direttamente parte del Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura – verso la prevenzione di trattamenti inumani o degradanti nonché verso le esigenze di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà;
 - che la legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione;
 - che l'esperienza di lungo periodo maturata dal Comune di Torino e lo studio intitolato “Diritti comuni” a cura della Garante nominata dal Comune di Torino e allegato alla presente, possono essere messi a valore al fine di contribuire a rendere uniforme la configurazione dei Garanti comunali.

Tutto quanto visto, premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

(Finalità ed oggetto del Protocollo)

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo intendono avviare una collaborazione finalizzata ad uniformare il mandato, i poteri e in generale la configurazione dei Garanti comunali e di città metropolitana per consolidare la loro istituzione, per dotarli di una identità uniforme e condivisa sul tipo del Garante nazionale, contribuendo alla costruzione di uno statuto comune, riconoscibile e condiviso che consenta una migliore e più strutturata cooperazione con il Garante nazionale, tale da facilitare anche l'esercizio dei poteri di delega attribuiti dalla legge nazionale attraverso la promozione e il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione delle pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento, a livello locale, da realizzare con azioni di supporto amministrativo, informativo e formativo verso gli enti locali, utili a rafforzare la rete dei garanti locali.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente locale, si impegnano congiuntamente a:



Convenzioni Norme Accordi

- a)* collaborare alla definizione di atti amministrativi utili per la corretta diffusione del modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento;
 - b)* promuovere incontri e tavoli di confronto a livello nazionale e regionale per consolidare le figure di garanzia locali, uniformare le procedure di identificazione e conferimento dell'incarico per l'esercizio del ruolo di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e favorire le attività di collaborazione tra Garante nazionale, comunali e di città metropolitane.
2. L'ANCI si impegna a promuovere appositi appuntamenti nazionali dedicati alla partecipazione diretta dei soggetti autorizzati da ciascun Comune e Città Metropolitana ad esercitare le funzioni di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. L'Anci si impegna inoltre a costituire un gruppo di lavoro di almeno otto componenti con il coinvolgimento e partecipazione diretta dei "Garanti comunali", individuati fra quelli con la più lunga permanenza in tale funzione. Al gruppo di lavoro partecipa un esperto indicato dal Garante nazionale. Il suddetto gruppo di lavoro procederà alla redazione di linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.
3. Il Garante Nazionale si impegna ad avviare una procedura condivisa di riconoscimento dei garanti locali al fine di potere conferire loro apposita delega delle funzioni come previsto dalla normativa vigente.
4. Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.
5. Oltre a quanto sopra indicato, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo di Intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

Articolo 4

(Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 5

(Decorrenza, durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà durata di anni 3 (tre). È escluso il rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte, valutato alla scadenza il permanere degli interessi e degli obiettivi del presente Protocollo, potrà chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. In alternativa, le Parti potranno concordare di comune accordo espressamente e per iscritto eventuali rinnovi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.



Articolo 6

(Utilizzo dei marchi)

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'Intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi e delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, il Garante Nazionale potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale il Garante Nazionale, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delincheranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Articolo 7

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.



Convenzioni Norme Accordi

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
 - ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec anci@pec.anci.it
 - Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, via di San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165, Roma, pec prot.segreteria@cert.garantenpl.it

Articolo 10

(Controversie)

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.

In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 11 luglio 2022

Per
A.N.C.I. – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

Presidente del Consiglio Nazionale ANCI
Enzo Bianco

Per
Il Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della Libertà Personale
Presidente
Mauro Palma

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE E IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", - Dipartimento di Ingegneria Industriale - in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00133), Via del Politecnico n. 1, Codice Fiscale 80213750583, in persona del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Loredana Santo, nata a Pozzuoli (NA), il 21/04/1969, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento



E

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con sede in Roma, Via di San Francesco di Sales n.34, CAP 00165, codice fiscale 97908230580 d'ora in poi denominato "il Garante", rappresentata dal Presidente del Collegio nella persona del Prof. Mauro Palma, nato a Roma, il 20/08/1948.

Nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSA

CONSIDERATO che le università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e s.m.i;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito della protezione da eventi CBRNe (i.e. "Chimici, Biologici, Radio-Nucleari e da vettori Esplosivi);

CONSIDERATO che l'Ufficio del Garante svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito della salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di restrizione della libertà personale;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca nei settori dell'Epidemiologia e protezione da eventi CBRNe nell'ambito di tutti i luoghi di restrizione della libertà personale.

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto l'andamento epidemiologico di malattie infettive, ivi compresa l'attuale malattia da SARS-CoV-2, all'interno degli Istituti di pena e degli altri luoghi di privazione della libertà personale.

Articolo 3

L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali della stessa, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

I



Convenzioni Norme Accordi

Il Garante si impegna a condividere i dati disponibili di carattere epidemiologico, logistico e strutturale dei luoghi di privazione della libertà personale con particolare riferimento agli Istituti di pena, attraverso il primario coinvolgimento dell'Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale.

Gli impegni reciproci sono assunti con particolare riferimento a:

- Dati epidemiologici (con particolare riferimento a positività, mortalità, ricoveri ospedalieri);
- Età e sesso dei soggetti interessati, dei positivi, dei ricoverati e dei deceduti;
- Dati inerenti alla organizzazione dei luoghi d'interesse dal punto di vista della struttura e logistica (es. tasso di sovraffollamento, rapporto staff/ristretti ecc.);
- I dati per lo svolgimento dell'attività di ricerca saranno forniti dal Garante relativamente al periodo decorrente dal febbraio 2020.

Articolo 4

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari sia per l'Università, sia per il Garante.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e del Garante.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.
3. Eventuali specifici incarichi, a titolo oneroso e non, che, nelle materie oggetto del presente accordo, le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza e diffusione della conoscenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 6

1. Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:
 - a) per il Dipartimento di Ingegneria Industriale: Prof. Pasqualino Gaudio
 - b) per il Garante: Dott. Alessandro Albano
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a poter svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Lo Staff designato dalle Parti per l'esecuzione delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione sono, in via principale:
 - a) per l'Università, Cristiano Franchi, funzionario biologo del Corpo di polizia penitenziaria, attualmente



iscritto al Corso di Dottorato in Ingegneria industriale (XXXVII ciclo) di questa Università.

b) per il Garante, il dott. Giovanni Suriano anche in qualità di referente, la dott.ssa Tiziana Fortuna e il dott. Davide Lucia, collaboratori dell'Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale, in qualità di esperti nelle attività di consultazione ed elaborazione dei dati contenuti, tra l'altro, nelle consolidate banche dati dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, il logo dell'Università e quello del Garante potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
3. L'utilizzazione del logo dell'Università e del Garante, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte titolare.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora l'Università e/o il Garante intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti



Articolo 11

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali da parte dell'Università e del Garante per l'effettivo conseguimento delle finalità emarginate nel corpo del Contratto.

3. Le Parti determinano congiuntamente/separatamente le finalità e i mezzi del trattamento, configurandosi come Contitolari/Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ex art. 26/24 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR, oppure come Titolare/Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR (questa ipotesi ricorre unicamente nel caso in cui la Società/Ente/Fondazione tratti dati "per conto" dell'Università, senza determinare in alcun modo mezzi e finalità del trattamento stesso).

4. Si indicano sin da ora i riferimenti dei Contitolari/Titolari autonomi/Titolare e Responsabile del trattamento:

- Contitolare/Titolare autonomo del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Roma Via Cracovia, 50

e-mail: rpd@uniroma2.it; PEC: rpd@pec.torvergata.it.

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dati effettuati, è rpd@uniroma2.it (Tel. 06 72592151).

- Contitolare/Titolare autonomo/Responsabile del trattamento è il Garante nazionale delle persone private della libertà personale nella persona del Presidente Prof. Mauro Palma,

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dati effettuati, è: mauro.palma@garantenpl.it, presidenza@garantenpl.it, con sede in Roma (00165), via di San Francesco di Sales n. 34.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo email: a.degrandis@tiscali.it.

5. Le Parti adottano infine tutte le misure appropriate per garantire ed agevolare l'esercizio dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, oltre ad implementare misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati, garan-



tendo altresì tempi di conservazione dei dati conformi alle prescrizioni di legge in materia ed ai regolamenti attuativi interni.

Articolo 14

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

Articolo 15

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. L'imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018). Per il Garante nazionale vale l'esenzione dall'imposta di bollo.

2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 20 dicembre 2022

per il Dipartimento di
ingegneria industriale

il Direttore
(Prof.ssa Loredana Santo)

per il Garante nazionale dei diritti
delle persone private
della libertà personale
il Presidente
(Prof. Mauro Palma)



PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di dicembre

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (*infra* Garante nazionale) legalmente rappresentato dal suo Presidente, Prof. Mauro Palma

e

il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (*infra* Dipartimento), legalmente rappresentato dal suo Direttore, Prof. Michele Raitano.

Premesso che

- il Garante nazionale – ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 – opera quale Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) – ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat), adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/757/199 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 – ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
- il Garante nazionale è un Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;
- l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", fondata nel 1303, è la più antica università di Roma e la più grande in Europa. La sua missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale. I principali ranking universitari mondiali collocano l'Ateneo ai primi posti in Italia, per la qualità della ricerca e della didattica e per la dimensione internazionale;
- il Dipartimento è nato nel 2010 dall'aggregazione del Dipartimento di Economia Pubblica con il Dipartimento di Diritto dell'Economia. Entrambi i dipartimenti hanno origini che risalgono alla nascita della Facoltà di Economia. Il principale obiettivo del Dipartimento è di contribuire, attraverso l'attività di ricerca e quella formativa, al rafforzamento dell'integrazione tra studi economici e giuridici che appare sempre più necessaria per una completa analisi di alcuni dei maggiori problemi contemporanei, in grado di fornire soluzioni più efficaci per una società in trasformazione. In questa prospettiva costituiscono, tra gli altri, temi di ricerca di interesse del Dipartimento i processi di regolazione in contesti sempre più complessi; il ripensamento dei confini tra regole e incentivi nelle istituzioni e nei mercati; la crescente articolazione del settore pubblico e dei livelli di governo dell'economia; il disegno dei rapporti tra pubblico e privato per sostenere l'efficienza e promuovere l'equità.

Considerato che



in Italia sono presenti:

- 190 Istituti penitenziari per adulti;
- 17 Istituti penale per minorenni e diverse strutture di Comunità che operano in convenzione con il Dipartimento per la giustizia minorile;
- 33 Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems);
- 10 Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e 4 *Hotspot*;
- 1278 Camere di sicurezza gestite dalle diverse Forze di Polizia;
- 10 reparti di medicina protetta e 96 strutture ospedaliere con 152 stanze di degenza protetta;
- strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane;

obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento a quelle relative alle persone private della libertà personale;

costituisce comune obiettivo delle Parti la ricerca scientifica, nonché la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, in linea con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 35 della Costituzione;

costituisce comune obiettivo la promozione di un sistema integrato di diffusione della conoscenza e di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti penitenziari o nelle strutture di esecuzione penale esterna e presso i Cpr e gli *Hotspot* e che tale sistema appare strategico per garantire il diritto alla formazione e alla conoscenza;

costituisce obiettivo comune la ricerca scientifica e la diffusione dei risultati nella materia dei diritti umani;

nella prospettiva del reinserimento, è altresì strategica la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e della formazione di una cultura dei diritti;

la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione;

pertanto, si reputa opportuno avviare una proficua collaborazione tra il Dipartimento e il Garante nazionale al fine di valorizzare e accrescere l'efficacia delle rispettive politiche di conoscenza, ricerca scientifica, formazione e promozione dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà personale, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,

si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione nell'ambito delle attività di comune interesse – pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni e ferma restando l'autonomia di entrambe le Parti nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Articolo 1 – Finalità e modalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e il Dipartimento si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte a uno scambio di analisi, studi e ricerche di tipo economico e giuridico sull'ambito della privazione della libertà, organizzazione di seminari/conferenze/tavole rotonde per approfondire le tematiche di interesse comune rivolte



Convenzioni Norme Accordi

alla comunità scientifica, nonché agli operatori delle Forze di Polizia sul territorio, agli operatori penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna presenti nel territorio nazionale.

2. Il Garante nazionale e il Dipartimento metteranno di volta in volta a disposizione le unità di personale impegnate nelle attività di cui al punto 1, previa scelta concertata delle relative attività, anche con eventuale coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli relativi al Terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) e al Volontariato.
3. Le attività di formazione di cui al presente Protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari e interviste somministrati agli utenti dal Dipartimento.

Articolo 2 - Sedi delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 1 saranno svolte preferibilmente presso la sede del Dipartimento e, all'occorrenza, presso la sede del Garante nazionale, nonché presso le strutture penitenziarie, di esecuzione penale esterna coinvolte e le strutture appartenenti alle Forze di Polizia presenti sul territorio nazionale.

Articolo 3 - Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Dipartimento e il Garante nazionale istituiranno un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento sarà composto da un delegato per ogni Parte, per il Garante nazionale è il Dott. Giovanni Suriano; per il Dipartimento è la Prof. Silvia Fedeli.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. Il Dipartimento si impegna a:
 - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento delle conoscenze relative alle tematiche di interesse comune;
 - coinvolgere gli Istituti penitenziari, gli Uffici di esecuzione penale esterna, i Cpr, le Rems, le strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per persone disabili o anziane, le Forze di Polizia e i vari soggetti del territorio coinvolti nella formazione e ricerca;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'efficacia delle singole attività svolte
 - favorire iniziative di studio e ricerca di interesse comune;
2. Il Garante nazionale si impegna a:
 - collaborare nelle attività di formazione e di diffusione della conoscenza;
 - fornire i dati e documentazione relativi alle funzioni di sua competenza;
 - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dai vari utenti coinvolti, l'andamento generale dei singo-



li percorsi di formazione.

Articolo 4 - Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Articolo 5 - Privacy e sicurezza delle informazioni

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 6 - Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire entro la data della scadenza.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno 60 giorni.
3. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Con il parere favorevole di entrambe le Parti, potranno aderire all'accordo altre Istituzioni pubbliche o Enti privati nonché del Terzo Settore.

Articolo 7 - Trasparenza

1. Il presente Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti e in linea con la normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Data , 20 dicembre 2022

Garante nazionale
dei diritti delle persone
Private della libertà personale
Prof. Mauro Palma

Direttore del Dipartimento
di Economia e Diritto
Università degli studi di Roma "La Sapienza"
prof. Michele Raitano



Convenzioni Norme Accordi

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA.

TRA

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede legale in Reggio Calabria, cod. fisc. 80006510806, d'ora in poi denominata "Università",

rappresentata per la presente Convenzione dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane prof. Daniele Cananzi domiciliato per la carica ricoperta in Via dei Bianchi n. 2, Reggio Calabria; indirizzo PEC: digies@pec.unirc.it

e

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con sede legale in Roma, Via di San Francesco di Sales n.34, CAP 00165, codice fiscale 97908230580 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

rappresentato per la presente Convenzione dal Presidente del Collegio nella persona del Prof. Mauro Palma, nato a Roma, il 20/08/1948; indirizzo mail: presidenza@garantenpl.it

premesso che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;

il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, emanato con Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che *"i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati"*;

il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;

il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270 prevede all'art. 10, comma 5, lett. d) che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere *"attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro"*

l'art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;

i tirocini formativi e di orientamento, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, sono disciplinati



dall'art. 18 della legge 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione in quanto compatibili con il disposto dell'art. 11 del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n.148;

con delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2005, i Presidi delle Facoltà sono stati autorizzati a stipulare Convenzioni con i soggetti ospitanti gli studenti allorché si verificano le condizioni per l'attivazione dei progetti formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, in conformità agli schemi di cui al D.I. 25/3/1998 n. 142;

con Decreto Rettorale n. 244 del 19 settembre 2012, in attuazione della legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, è stato costituito il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, che assorbe, tra l'altro, le attribuzioni della Facoltà di Giurisprudenza;

con Decreto Rettorale n. 5 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il cambio di denominazione del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia in Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

si conviene quanto segue

Art. 1

Il programma di tirocinio formativo ha come oggetto l'acquisizione pratica della conoscenza del settore, al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché agevolare la scelta professionale del tirocinante.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) delle L. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo e da un funzionario dell'ente presso cui lo studente svolge il tirocinio o da un tutor da lui designato.

Lo studente presenta la domanda per lo svolgimento del tirocinio, corredata da un progetto formativo e si impegna a rispettare le finalità e gli obiettivi in esso contenuti. In ogni caso il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del Professionista o del tutor designato;
- il nominativo del tutor dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in studio;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3



Convenzioni Norme Accordi

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente Convenzione.

Art. 5

La Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Per Università
Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, Economia
e Scienze Umane
Prof. Daniele Cananzi

Il Garante nazionale dei diritti
delle persone private
della libertà personale
Il Presidente
Prof. Mauro Palma



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE IL GARANTE REGIONALE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PUGLIA E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del Presidente Mauro Palma * *

Il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale della Regione Puglia (di seguito Garante regionale) con sede in Bari alla via Gentile 52, nella persona del Garante Piero Rossi

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (di seguito Procura della Repubblica), nella persona del Procuratore della Repubblica Roberto Rossi.

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che ha istituito il Garante nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89 recante il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante;

VISTA la lettera diplomatica 25 aprile 2014 della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni unite, nella quale designa il Garante nazionale quale *National preventive mechanism* (NPM) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n.195, con tutti i poteri e le prerogative che quest'ultimo prevede per tali Meccanismi. Tale designazione è stata inserita in norma primaria con decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173;

VISTA la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, il cui Comitato di controllo, nelle Osservazioni conclusive (CRPD/C/ITA/CO/1) pubblicate il 5 ottobre 2016, ha riconosciuto il ruolo del Garante nazionale rispetto alle questioni di competenza della CRPD, raccomandando all'Italia che il suo meccanismo nazionale di prevenzione visiti immediatamente e riferisca sulla situazione degli istituti psichiatrici o di altre strutture residenziali per persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettiva e/o psicosociale;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173 che ha conferito al Garante nazionale il potere di delegare temporaneamente determinati suoi poteri ai Garanti territoriali;

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, ai sensi dell'articolo 4 OPCAT richiamato espressamente dall'articolo 7 comma 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, compresi i luoghi in cui accedono, transitano o sono trattenuti i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è



Convenzioni Norme Accordi

irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

CONSIDERATO che con l'articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 è stato istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie;

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Puglia sono stati istituiti e designati i Garanti territoriali della Provincia di Brindisi e dei Comuni di Lecce e Trani (che operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in sinergia e coordinamento con l'azione del Garante regionale e, attraverso quest'ultimo, in connessione con l'azione del Garante nazionale, nello spirito della creazione di una rete territoriale sempre più ramificata e di prossimità, al fine di perseguire la migliore tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà;

CONSIDERATO che al momento è stato istituito e non ancora designato il Garante del Comune di Taranto e sono in fase di istituzione i Garanti della Città metropolitana, nelle altre Province e degli altri Comuni capoluogo di Provincia;

PRESO ATTO altresì che il Garante nazionale – nell'ambito del suo mandato di monitoraggio delle strutture ove le persone migranti sono private *de iure o de facto* della libertà, al fine di innalzare il livello di tutela dei diritti di tali persone attraverso il rafforzamento dell'azione di visita e di analisi di tali luoghi e, contemporaneamente, al fine di potenziare la cooperazione con la rete dei Garanti territoriali a cui l'ordinamento attribuisce un autonomo, seppur diverso, potere di accesso – prevede di realizzare, in base a un programma concordato, il monitoraggio delle strutture, presenti sul territorio di competenza del Garante regionale della Puglia, delegando tale funzione, di volta in volta, al Garante regionale;

CONSIDERATO che il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica di Bari intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comune di tutelare i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti;

il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo I

Finalità

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale.



Articolo II

Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o sono trattenuti i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra cui quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata *de facto* dall'autorità pubblica.

L'ambito territoriale di operatività è corrispondente al circondario del Tribunale di Bari.

Articolo III

Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente intesa prevede:

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con gli obblighi di riservatezza, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II;
- lo scambio - nel rispetto dei rispettivi obblighi di riservatezza - di informazioni in ordine ai casi esaminati e trattati dal Garante nazionale e dal Garante regionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II;
- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti e delle raccomandazioni del Garante nazionale sulle visite istituzionali condotte nei luoghi compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II.
- la possibilità di effettuare visite congiunte nei luoghi di privazione della libertà del territorio di competenza, quando ritenuto necessario.

Articolo IV

Impegni delle parti

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Bari si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Alle riunioni partecipano il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale, il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione del Protocollo d'intesa con il Garante regionale, il Garante regionale che può anche essere delegato dal Garante nazionale a presenziare in sua vece e eventuali altri soggetti invitati di comune accordo.



Convenzioni Norme Accordi

Articolo V

Riservatezza

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI

Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Bari, 30 maggio 2023

Il Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della
libertà personale
Il Presidente

Mauro Palma

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari
Il Procuratore
della Repubblica

Roberto Rossi

Il Garante Regionale dei diritti
delle persone sottoposte
a limitazioni
della libertà personale

Piero Rossi



Garante Nazionale dei diritti
delle persone private
della libertà personale

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà personale

Via di San Francesco di Sales, 34
00165 Roma
Tel. 06.8791741
segreteria@garantenpl.it
segreteria@cert.garantenpl.it
www.garantenazionaleprivatiliberta.it